

IL CORTEO DELLE TUTE BIANCHE LE POSIZIONI DEI SINGOLI IMPUTATI

Considerazioni generali.

1. I reati contestati come commessi a margine del corteo delle Tute Bianche del pomeriggio del 20 luglio 2001 vengono ascritti agli imputati BD, CS, CD, CC, DRF, DAF, DAAF, DIM, DPA, FA, FL, FTO, MM, PF, PP, SN e TF.

Gli avvenimenti di quelle ore, particolareggiatamente ricostruiti nella prima parte di questo capitolo, appaiono estremamente complessi e, prima di poter scendere all'esame delle singole responsabilità, rendono indispensabili alcune considerazioni più generali circa la sequenza causale dei fatti e delle condotte dei loro protagonisti.

2. Punto di partenza è il rilievo che il corteo dei manifestanti, per quanto come ha rilevato il P.M. non stesse scendendo verso il "miglior mondo possibile", era completamente pacifico, nessuno dei suoi componenti risulta fosse munito di armi proprie o improprie e durante la discesa verso i limiti della Zona Rossa non si era reso responsabile di alcun gesto di vandalismo, danneggiamento o di altro reato. Va detto con chiarezza che si trattava di un corteo del tutto lecito, oggetto di debito preavviso all'Autorità di P.S. che non lo aveva vietato, limitandosi a stabilire prescrizioni, che fino al momento dell'incontro con il contingente dei Carabinieri del Battaglione Lombardia erano state rispettate dai suoi partecipanti.

Solo per comodità lessicale si usa parlare in questo caso di "corteo autorizzato", quando in realtà si dovrebbe far riferimento semplicemente al concetto di corteo non vietato.

Si tratta di una posizione giuridica più favorevole rispetto a quella di un soggetto che abbia ricevuto un'autorizzazione.

Con l'autorizzazione la Pubblica Amministrazione, sulla base di una valutazione di carattere discrezionale, rimuove un ostacolo all'esercizio di un diritto preesistente in capo al soggetto.

Senza l'autorizzazione la posizione giuridica soggettiva esiste ma non può essere azionata.

Nel caso di specie invece il diritto di riunione discende direttamente dalla Costituzione (art. 17) e viene liberamente esercitato, salvo la necessità di farne precedere la concreta manifestazione da un preavviso all'Autorità di P.S. che può impedirlo o limitarlo, per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, a mezzo di specifici ordini di polizia secondo le forme stabilite dal T.U.L.P.S..

Il comportamento "negativo" dell'Autorità che di fronte al preavviso di una riunione in luogo pubblico nulla obietta è significativo e costituisce un atto amministrativo

non di autorizzazione bensì di “non divieto”.

In questo caso non viene rimosso un ostacolo all’esercizio di un diritto, ma semplicemente non viene vietato o limitato l’esercizio di questo, che quindi preesiste in modo pieno in capo al soggetto.

3. Mentre il corteo, discendendo Via Tolemaide verso ponente, era giunto quasi all’incrocio con Corso Torino il contingente di Carabinieri del Battaglione Lombardia comandato dal Capitano Antonio BRUNO e diretto dal Dr. Mario MONDELLI percorreva Via Tommaso d’Invrea, parallela a Via Tolemaide, verso levante e giunto all’incrocio con Corso Torino fermava i veicoli, scendeva dai medesimi e si organizzava in formazione da ordine pubblico.

Qui i militari procedevano ad un primo lancio dei lacrimogeni e all’avanzata nello slargo di Corso Torino poi ad un secondo lancio di lacrimogeni ed alla carica contro il corteo delle Tute Bianche che si trovava in Via Tolemaide.

Per quanto i due episodi siano successivi, cronologicamente molto vicini e tra loro collegati dall’unicità del contingente operante e dalla prossimità dei luoghi, essi devono essere fattualmente e logicamente tenuti ben distinti.

Si tratta in altre parole di due diverse manovre, separate da un lasso temporale di una certa consistenza e compiute con modalità e per motivi diversi.

La prima manovra consiste nello sgombero dello slargo e nella successiva occupazione della zona dei due incroci tra Corso Torino e le Vie D’Invrea e Tolemaide, inizia alle 14.52 e raggiunge completamente il suo scopo in circa due minuti, intorno alle 14.54.30.

La finalità appare evidentemente quella di liberare un’area dove il contingente doveva passare, le modalità seguite non comportarono, salvo l’episodio ai danni dei due registi, il contatto fisico con i manifestanti.

La seconda manovra inizia immediatamente dopo l’occupazione dell’incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide quando i militari si schierano sul lato di levante dell’incrocio, davanti al corteo delle Tute Bianche fermo dietro gli scudi.

I due schieramenti si fronteggiano immobili per circa un minuto e mezzo fino a quando, alle ore 14.56.35, comincia la carica sul corteo.

MONDELLI ha spiegato lo scopo di questa seconda manovra con la necessità di respingere un’aggressione che proveniva dal corteo e di creare una zona di rispetto per poi far risalire gli uomini sui veicoli e proseguire verso la zona di Marassi.

Le modalità dell’intervento comportarono lo scontro fisico con il corteo che fu costretto ad arretrare per un lungo tratto verso levante.

4. Come si è avuto modo di descrivere analiticamente nella prima parte di questo capitolo, il teste BRUNO ha riferito che fin dal momento dell’arrivo all’incrocio tra Via D’Invrea e Corso Torino, mentre si trovava ancora a bordo dei veicoli il contingente era stato fatto oggetto di attacco da parte di facinorosi con il volto travisato che lanciavano dapprima contro i mezzi e poi anche contro i Carabinieri che ne discendevano una gran quantità di sassi, corpi contundenti e persino di bombe Molotov.

Secondo MONDELLI e FAEDDA invece i Carabinieri erano scesi dai mezzi in una

zona protetta ed erano stati raggiunti da numerosi e intensi lanci solo poco dopo quando avevano voltato l'angolo di Corso Torino.

Le persone con atteggiamento ostile verso i militari potevano stimarsi in diverse decine (MONDELLI), erano gruppi molto consistenti, rappresentavano la totalità delle persone che si trovavano di fronte ai Carabinieri (BRUNO), erano "una folla" o comunque un gruppo nutrito, tra i 50 e le 100 persone (FAEDDA).

I lanci arrivavano anche da persone presenti sulla massicciata ferroviaria e si erano protratti anche durante la successiva avanzata del contingente nello slargo di Corso Torino (FAEDDA), mentre BRUNO ha ricordato lanci dalla massicciata solo al momento dell'arrivo del contingente all'incrocio con Via Tolemaide.

A causa di questa aggressione BRUNO aveva ordinato di lanciare i lacrimogeni, quindi il contingente era avanzato sgombrando la piazza.

Una volta raggiunto l'incrocio con Via Tolemaide e dopo essersi riorganizzato il contingente si era rivolto verso il corteo delle Tute Bianche.

Questo era protetto da barriere tenute insieme da tubi Innocenti (MONDELLI), inoltre dal corteo e dalla soprastante massicciata ferroviaria veniva un continuo e fitto lancio di corpi contundenti contro i militari (MONDELLI, FAEDDA), mentre il teste BRUNO ha ricordato solo i lanci provenienti dal corteo.

Pertanto era stata compiuta una carica che aveva costretto i manifestanti ad arretrare. La carica era stata decisa da BRUNO che aveva perso di vista il funzionario di P.S. e non aveva avuto il tempo di impartire ai manifestanti l'invito a disperdersi.

Dietro gli scudi i manifestanti erano armati di bastoni e di spranghe (BRUNO, FAEDDA).

Nell'ambito del corteo vi era un furgone Fiat Ducato, senza alcun segno convenzionale, come croci o lampeggianti che potessero farlo identificare quale ambulanza e dal quale in precedenza erano provenuti dei lanci (BRUNO).

5. Come si ricava agevolmente da quanto riferito in precedenza le deposizioni dei testi a difesa si pongono in senso diametralmente opposto a quelle dei tre Ufficiali di P.G..

Si tratta di dichiarazioni rese da persone di estrazione e provenienza del tutto diverse tra loro, elemento che di per sé rende improbabile l'esistenza di un accordo per fornire deposizioni non veritiere.

Che ai danni del contingente di Carabinieri sceso in Via D'Invrea non fossero compiuti, mediante continui lanci di oggetti, attacchi tali da giustificare la reazione con il lancio di lacrimogeni e l'avanzata nello slargo di Corso Torino, che in particolare in questa fase i militari non fossero fatti oggetto di lanci provenienti dalla massicciata ferroviaria sono elementi comuni alle deposizioni degli organizzatori del corteo (CASARINI), di parlamentari (MANTOVANI, GIORDANO), di registi (BALSAMO, LUDOVICI, FRANCESCHINI, ML), di giornalisti ed operatori del settore dell'informazione (CHIESA, PELLECCIA), di semplici manifestanti (FUMAGALLI, DS) che si trovavano sul posto e che furono coinvolti dalla condotta dei Carabinieri.

Il teste SCADUTO aveva visto cinque o sei ragazzi, definiti come "cani sciolti", cioè non facenti parte del corteo, portarsi nella zona dell'incrocio e di qui lanciare un

totale di due o tre sassi verso i militari per poi scappare verso il tunnel. ML aveva visto volare una bottiglia, peraltro non proveniente dal corteo. Ma a parte quest'ultimo episodio dalle dimensioni comunque molto circoscritte, le dichiarazioni dei testi sono tra di loro assolutamente concordanti nell'escludere violenze in atto contro i militari, nel ricordare come improvvise e del tutto inaspettate le esplosioni dovute al lancio dei lacrimogeni, nel lamentare che i lacrimogeni venissero lanciati non verso l'alto per poi cadere a parabola come prescritto ma in molte occasioni ad altezza d'uomo, nell'affermare come l'avanzata dei Carabinieri nello slargo di Corso Torino non trovò alcuna resistenza, perché le persone presenti, spaventate, disturbate e disorientate dai gas, si diedero subito alla fuga verso ponente, la stazione Brignole, verso monte all'interno del tunnel o verso levante dove era fermo il corteo.

L'avanzata dei militari venne accompagnata da singoli episodi di violenza ai danni di persone inermi, come il regista BALSAMO che prima stava filmando gli avvenimenti e poi aveva cercato scampo andando verso la stazione.

Allo stesso modo i testi della difesa hanno escluso che, prima e durante la carica sul corteo, sia stata posta in essere qualsiasi manifestazione violenta contro i militari.

Lo stupore, lo sconcerto, la paura ed il disagio provocato da una quantità di gas definita "sostanziosa" (ML) erano stati immediati, generalizzati, paralizzanti.

I militari esprimevano violenza con la propria condotta ed anche con le parole (si pensi all'episodio del Carabiniere che uscendo da un blindato urla ai colleghi "ammazzatelo" riferito ad un manifestante fermato, ritratto nel filmato e riferito nella deposizione del teste LUDOVICI).

Sotto i colpi dei manganelli gli scudi erano caduti, quindi i militari avevano continuato a colpire ormai solo le persone (FUMAGALLI, VALERA).

I manifestanti non avevano opposto alcuna resistenza ma vi era stato soltanto un generale tentativo di fuggire, reso difficile dal numero dei partecipanti al corteo, dalla calca, nonché dalla mancanza di vie di scampo.

Alcuni avevano cercato rifugio in un cortile laterale, dove (PF) non si erano verificati episodi di violenza contro i militari bensì da parte dei militari contro i manifestanti.

La carica era stata così veemente che il corteo, fatto di oltre diecimila persone, aveva dovuto arretrare di circa 209 metri.

La concordanza delle versioni fornite su questi punti da testi tanto diversi ed anche lontani ideologicamente e professionalmente tra di loro appare attribuire a queste un'attendibilità superiore a quella dei tre pubblici ufficiali coinvolti direttamente nell'azione e quindi in posizione tale da dover anche giustificare il proprio operato.

6. A queste considerazioni deve aggiungersi che le immagini prodotte dalle parti forniscono nella loro oggettività un indispensabile supporto per la ricostruzione corretta dei fatti, che va nella direzione indicata dai testi della difesa e non da quelli del P.M..

6.1 I filmati e le fotografie infatti mostrano innanzitutto come l'avanzata su Via d'Invrea della colonna di veicoli militari, la discesa e lo schieramento dei Carabinieri

avvennero nella più completa assenza di contrapposizione neppure mediante lanci di oggetti ad opera di chicchessia.

I Carabinieri si vedono discendere in modo tranquillo ed ordinato dai veicoli, schierarsi all'angolo tra Via d'Invrea e Corso Torino e prepararsi ad avanzare nello slargo di Corso Torino posto davanti al sottopassaggio ferroviario sotto lo sguardo di diversi operatori cinematografici e fotografi che li riprendono.

In particolare in queste immagini si notano due militari muniti di fucili lancia lacrimogeni (di due tipi diversi) che sono fatti appostare da un ufficiale, il Capitano BRUNO, sull'angolo dell'incrocio davanti ai colleghi schierati e che ricevono l'ordine, chiaramente udibile nel filmato, di "lanciare là in mezzo" accompagnato da un gesto dell'ufficiale che indica lo slargo di Corso Torino.

Solo qualche secondo dopo questo ordine si vede arrivare sopra la tesa dei due militari e battere contro il muro dell'edificio una bottiglia contenente del liquido rosso, che poi cade senza colpire i due.

Fino a questo momento non si erano potuti notare lanci o altre manifestazioni sediziose nei confronti dei militari, il cui schieramento appare invece oggetto della sola curiosità di alcuni fotoreporter.

Da altre immagini che riprendono la situazione dello slargo di Corso Torino, quindi lo spazio davanti al contingente schierato, si notano non più di tre o quattro persone, che dal margine di levante indirizzano contro i militari non più di tre lanci di oggetti che non sembrano neppure raggiungere il contingente.

Il resto delle persone che affollano lo slargo, più di un centinaio tra i quali un cospicuo numero di fotografi e cameraman, non ha atteggiamenti ostili nei confronti dei Carabinieri di cui molti non si accorgono neppure.

Neanche dalla massicciata ferroviaria si vedono giungere lanci verso i militari e la ragione appare semplicemente che sopra la stessa in quei momenti, e per lungo tempo anche in seguito, non vi è nessuno.

Questo è confermato anche dalla deposizione del teste CARISDEO che ha ricordato di aver visto dei ragazzi salire sulla massicciata ed iniziare a lanciare solo dopo che egli ed i suoi colleghi si erano già portati sulla stessa e stavano osservando gli scontri già in atto nella via sottostante.

Le immagini mostrano come l'avanzata nello slargo sia stata compiuta previo lancio di lacrimogeni avvenuto anche ad altezza d'uomo e poi sia stata seguita da episodi di violenza nei confronti di civili del tutto ingiustificati, come quello ai danni del regista BALSAMO e come tali stigmatizzati anche dal P.M. durante la sua requisitoria.

6.2 Anche le immagini relative alla carica contro il corteo delle Tute Bianche consentono di escludere significativi gesti di violenza da parte dei manifestanti nei confronti del contingente di Carabinieri.

I due schieramenti si fronteggiano, fermi e a qualche decina di metri di distanza, per circa un minuto e mezzo, durante il quale vengono peraltro esplosi alcuni lacrimogeni (ore 14.55.56) fino a quando (ore 14.56.35) inizia l'avanzata e la carica.

Durante questo periodo si ha modo di vedere, e di contare, due lanci di oggetti contro i militari (il primo alle ore 14.55.51, il secondo alle ore 14.56.22), mentre un terzo

(ore 14.57.02) avviene già durante la carica.

I lanci vengono compiuti da persone che si trovano al di fuori della testuggine del corteo e si nota anche un manifestante che esce da questa per allontanare in malo modo uno dei due lanciatori.

Quanto a manifestazioni di violenza da parte dei manifestanti nei confronti dei Carabinieri non vi è altro.

In particolare non vi sono persone sopra la massicciata o lanci da questa, né vi sono, fatta eccezione per i tre lanci di cui sopra, lanci provenienti dal corteo.

Le immagini mostrano come i manifestanti non fossero muniti di alcun bastone, o spranga, o tubo di metallo e che al momento in cui caddero gli scudi si diedero alla fuga senza opporre una qualsiasi resistenza.

Anzi, dalle immagini si ricava come fossero i Carabinieri, numerosi Carabinieri ad essere muniti di strumenti aventi carattere offensivo e non d'ordinanza, perché diversi dai manganelli TONFA.

E un militare aveva ritenuto di scrivere sopra al suo casco (forse per avere maggiore riconoscibilità, come ipotizzato dal teste FAEDDA) la scritta "NIGHTMARE" che in inglese significa "incubo".

Le foto reperto R_088 D-GE9_8h e reperto F_07-20luglio_53 mostrano come il furgone Fiat Ducato presente nel corteo avesse un contrassegno molto visibile sul cofano, costituito da una grande croce rossa e che durante la carica non sia stato risparmiato dai colpi dei militari che ne ammaccavano la carrozzeria e ne rompevano i vetri.

7. L'avanzata su Via Tolemaide venne accompagnata e seguita da analoga manovra nelle adiacenti Vie Casaregis e D'Invrea, dove all'azione dei militari a piedi si aggiunse quella dei loro blindati.

Sono state contate ben quattro cariche condotte dai blindati ad alta velocità nelle due strade di cui sopra (la prima dalle 15.12.10 fino alle 15.14.18, la seconda dalle 15.23.35 fino alle 15.24.24, la terza dalle 15.26.09 fino alle 15.26.56, la quarta alle 15.28.44).

I veicoli non si limitarono a sfondare le barricate erette dai manifestanti, con conseguente pericolo di investimento dei manifestanti, come risulta accaduto anche se indirettamente a CD e a due ragazzine soccorse dall'imputato MM e da suo fratello L.

Durante la prima avanzata, alle ore 15.14.00, un mezzo blindato OM55 esce a sirene spiegate dalla parte a monte di Via Casaregis, svoltando su Via D'Invrea in direzione ponente.

Il veicolo marcia a velocità sostenuta tra la gente ed insegue due manifestanti anche sul marciapiede.

Malgrado qualche evidente difficoltà i due riescono a scansarsi e il blindato raggiunge Corso Torino.

8. L'obbiezione, mossa da MONDELLI e BRUNO, che le immagini loro mostrate fossero incomplete e quindi non ritraessero l'intera fase dell'aggressione subita ad

opera dei manifestanti, in particolar modo nella fase iniziale quando il contingente era appena giunto all'incrocio tra Via D'Invrea e Corso Torino non può trovare accoglimento.

Al contrario di quanto sostenuto dai due testi va rilevato che le immagini di cui sopra riprendono l'intera scena dal sopraggiungere della colonna di veicoli militari – con i Carabinieri ancora a bordo degli stessi - fino al lancio di lacrimogeni e alla successiva avanzata nello slargo e pertanto non possono lasciare dubbi circa l'inesistenza in quei momenti di un grave, copioso, ripetuto attacco mediante lanci di sassi, corpi contundenti e bottiglie incendiarie ai danni dei Carabinieri.

Si aggiunga come tutta la parte di fatti legati al corteo delle Tute Bianche è stata oggetto di ripresa ad opera di telecamere di servizio, di emittenti televisive e di privati di ogni genere che non hanno lasciato “scoperto” o ignorato praticamente nessun aspetto qualificante per la ricostruzione dei fatti investigati e le parti hanno prodotto al Tribunale una mole considerevole di filmati e di fotografie anche su questo specifico punto.

9. I tre episodi di cui sopra appaiono e vanno tenuti tra di loro distinti cronologicamente e logicamente.

Durante i primi due non si registrano condotte violente da parte dei manifestanti, salvo quegli sporadici lanci di cui si dirà tra poco, nel terzo avvenuto ad oltre un quarto d'ora dalla carica sul corteo, si vedono già degli atti oggettivamente qualificabili come di resistenza compiuti dai manifestanti nei confronti dei militari. I tre episodi sono però tra di loro legati dall'elemento, qualificante, dell'unicità degli Agenti operanti nelle cui condotte - illegittime sotto diversi aspetti - si apprezzano, per gli strumenti usati, l'intensità e la reiterazione dell'azione nonché per l'evidente disinteresse per l'incolumità altrui, anche elementi che indicano una particolare volontà di nuocere ai manifestanti, di compiere cioè nei loro confronti atti ingiustificatamente lesivi con modalità non consentite dall'ordinamento.

9.1 Il lancio di lacrimogeni e la successiva avanzata dei Carabinieri nello slargo di Corso Torino costituisce atto d'autorità compiuto senza che esistesse un'apprezzabile necessità di impiegare la forza.

In quel momento all'interno dello slargo erano presenti centinaia di persone, giornalisti, fotografi, cameraman, semplici curiosi.

Tra essi vi erano anche i componenti del gruppo di contatto del corteo delle Tute Bianche, parlamentari e rappresentanti istituzionali, figure cioè del tutto pacifiche che cercarono, senza riuscirvi, di instaurare un dialogo costruttivo con le Forze dell'Ordine (MANTOVANI).

Quasi nessuno, salvo appunto MANTOVANI, un paio di suoi colleghi ed alcuni reporter, si era accorto dell'arrivo dei militari.

L'atmosfera era completamente pacifica tanto che un film maker (FRANCESCHINI) non riprendeva nulla in particolare ma, in attesa del corteo, si limitava a cercare un'inquadratura interessante perché non succedeva granché.

In questa situazione così tranquilla però il contingente si stava già preparando a lanciare i lacrimogeni (l'ordine di BRUNO di lanciare “là in mezzo” precede come si

è visto l'arrivo della bottiglia lanciata sopra i militari).

Vi furono tre o quattro persone (o anche cinque o sei, secondo il ricordo del teste SCADUTO) che si contrapposero ai militari (uno come si vedrà viene identificato nell'imputato PP riconoscibile per la felpa della CULMV) e che lanciarono in direzione dei militari, ma a quel che si vede senza neppure colpirli, due o tre oggetti. A fronte di questo attacco, che si deve definire modesto, al limite dell'atto dimostrativo o di una mera provocazione, i militari attaccarono con i lacrimogeni e poi avanzando di corsa.

L'atto di polizia appare in questo caso ingiustificato perché ha coinvolto centinaia di persone del tutto estranee ai lanci contro i Carabinieri, senza neppure essere diretto ad isolare e a bloccare i pochi lanciatori, che infatti si vedono lasciare lo slargo sostanzialmente indisturbati.

In questo caso, evidentemente, è mancata la proporzionalità che deve presiedere ad ogni atto del pubblico potere, considerando che i mezzi usati – i lacrimogeni e l'avanzata del contingente - non erano idonei ad operare selettivamente e finivano per danneggiare tutti i presenti.

L'atto pertanto va ritenuto illegittimo perché, non rispettando il principio di proporzionalità, appare viziato da eccesso di potere.

Un secondo profilo di illegittimità, la violazione degli articoli 22 e 23 T.U.L.P.S., si rinviene nell'omissione dell'invito e dell'ordine a disciogliere l'assembramento.

Quanto accadeva nella piazza prima del lancio dei lacrimogeni non poteva essere considerato come "rivolta od opposizione" (art. 24 T.U.L.P.S.) dato il numero del tutto esiguo (due o tre) dei lanci in direzione dei Carabinieri e del fatto che la stragrande maggioranza delle persone presenti fosse assolutamente tranquilla.

I militari non avrebbero dovuto sgombrare a forza la piazza, senza prima aver invitato i presenti a spostarsi per lasciarli passare.

Scopo del contingente infatti, secondo MONDELLI, non era rimanere in quell'incrocio, né affrontare il corteo, ma dirigersi con urgenza verso Marassi, quindi oltrepassare Corso Torino ed i suoi occupanti.

L'atto è stato svolto con modalità illegittime, quali il lancio di lacrimogeni ad altezza d'uomo.

Lo stesso BRUNO, di fronte alle immagini che ritraevano un lancio di questo genere spiegava che l'ordine impartito era stato di lanciare in alto, poi però il tiro era stato basso "per compensare la traiettoria" e lanciare più lontano.

Spiegazione che appare del tutto illogica perché è notorio come un lancio a 45° di altezza riesca a far coprire al proiettile un percorso più lungo di un lancio teso ad alzo zero.

Sul punto rilevano le dichiarazioni del teste Lorenzo CERNETIG, nel 2001 Dirigente della Polizia di Stato, che nell'immediatezza dei fatti ebbe dal Capo della Polizia l'incarico formale di accertare. Sul dovere dello Stato di garantire l'esercizio di manifestare anche nei confronti di interferenze di terzi si vedano le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo citate al capitolo II.

episodi di violenze fisiche o morali compiute da parte delle Forze dell'Ordine riuscendo ad individuare tredici casi.

Escusso a dibattimento CERNETIG ha spiegato come una direttiva del Ministero dell'Interno del 2001 proibisca di lanciare lacrimogeni ad altezza d'uomo e disponga che il lancio debba avvenire invece con un alzo maggiore ai 45°.

Non si deve dimenticare la natura di armi da sparo dei fucili lancia lacrimogeni il cui uso legittimo è consentito solo in presenza di situazioni di fatto specificamente determinate dalla legge, che richiedono sempre il rispetto – oltre che del principio di proporzionalità di cui si è già detto – anche delle cautele tecniche proprie del mezzo impiegato.

In altri termini non può considerarsi scriminato ai sensi dell'art. 53 c.p. lo sparo di lacrimogeni con alzo zero, perché idoneo a rendere il mezzo usato molto più pericoloso di quanto previsto e consentito dalla legge.

L'atto di polizia in discussione è stato accompagnato da ingiustificate manifestazioni di violenza nei confronti di persone inermi e comunque non offensive, come l'aggressione al regista BALSAMO costretto a terra da diversi Carabinieri e percosso con i manganelli, mentre si limitava a proteggere la macchina da presa e a gridare di essere un giornalista o come l'aggressione al cameraman che stava girando il reperto 154.02 il quale, subito dopo aver ripreso le percosse a BALSAMO subiva un analogo trattamento.

Anche a proposito di atti di violenza CERNETIG ha ricordato di aver rilevato nelle immagini esaminate almeno un caso di “accanimento eccessivo” da parte del P.U. e di “violenza talvolta gratuita e in ogni caso non proporzionata all'entità dell'offesa ricevuta”.

Questi elementi sono idonei a far ritenere illegittimo ed arbitrario l'atto di polizia costituito dalla prima delle manovre del contingente.

In particolare le concrete modalità di attuazione sono tali da apparire arbitrarie oggettivamente, cioè viste dall'esterno, da un “osservatore avveduto” secondo la corrente di pensiero fatta propria dalla Corte di Cassazione nelle sentenze Maroni e Carbone già richiamate.

Ma anche seguendo l'impostazione maggioritaria, si deve riconoscere come l'ordine di lanciare i lacrimogeni senza alcun preavviso contro persone per la quasi totalità pacifiche, la concreta modalità dell'esecuzione dell'atto con l'esplosione ad alzo zero, le successive aggressioni ai due reporter costituiscono atti deliberatamente volti ad arrecare un inutile danno, mediante un inutile atto di prepotenza.

9.2 Nel corso della requisitoria finale, soffermandosi sull'aggressione ai danni del regista BALSAMO, il P.M. ne ha riconosciuto l'inequivoca natura arbitraria ma ha specificato che tale atto non può ritenersi legato da un nesso causale con la condotta tenuta, di lì a pochi minuti, dai manifestanti appartenenti al corteo che per la distanza dall'episodio non potevano neppure essersene accorti.

L'assunto del P.M. deve essere condiviso nei termini e con i limiti con i quali è stato formulato: chi non percepisce l'esistenza di un atto arbitrario non può giovare di esso per giustificare una propria condotta che, a quel punto, non può integrare la reazione legittima prevista dalla legge.

Ciononostante l'episodio accaduto ai danni di BALSAMO, così come l'intera

manovra compiuta dal contingente in quel primo momento appaiono sintomi rivelatori dell'atteggiamento psicologico aggressivo e prepotente dei pubblici ufficiali precedenti.

Questo non è cambiato nel giro dei due minuti che separano l'aggressione a BALSAMO dalla carica sul corteo.

Anche per questo atto si rinvengono diversi motivi di illegittimità.

Innanzitutto la carica, avvenuta anche in questo caso dopo il lancio di lacrimogeni, non è stata preceduta dall'avviso e poi dall'ordine impartito ai manifestanti di disperdersi e di sciogliere il corteo, violando gli articoli 22 e 23 del T.U.L.P.S.

In secondo luogo la carica non è stata ordinata dal funzionario di P.S. a ciò competente bensì dall'ufficiale dei Carabinieri che comandava il reparto.

Poiché il funzionario di P.S. era presente sul posto, l'ordine dato dal Capitano BRUNO appare viziato da incompetenza e impartito in violazione dell'art. 22 del T.U.L.P.S.

La carica è stata compiuta senza una reale necessità.

Le immagini documentano come i manifestanti si trovassero immobili e disarmati dietro agli scudi, che dal corteo non siano partiti lanci (con l'eccezione anche in questo caso di soli tre lanci provenienti però da un punto situato fuori del corteo) e che la situazione di confronto a distanza sia durata per un tempo (circa un minuto e mezzo) del tutto sufficiente per dare modo a BRUNO di cercare MONDELLI e a quest'ultimo di chiedere istruzioni alla S.O.

Come si è già rilevato MONDELLI ha sostenuto che la carica fosse volta a respingere un'aggressione che proveniva dal corteo (un fitto lancio di pietre, corpi contundenti e bottiglie Molotov) e di creare una zona di rispetto per poi far risalire gli uomini sui veicoli e proseguire verso la zona di Marassi.

In realtà non solo non era in atto alcuna aggressione proveniente dal corteo, ma a disposizione dei militari vi era tutto lo spazio necessario a consentire la manovra di disimpegno.

Le immagini mostrano che, durante il fronteggiamento, i due schieramenti sono separati da alcune decine di metri.

Inoltre la zona del sottopasso appare completamente in possesso dei Carabinieri e al suo interno o non vi sono ostacoli di alcun genere (nel fornice a levante) oppure questi non hanno carattere insormontabile (nei rimanenti due fornici), tanto che più testimoni hanno dichiarato di esservi passati senza incontrare particolari problemi.

Lo stesso BRUNO ha ammesso che la zona del sottopasso gli sembrava libera.

Pertanto, seguendo opportunamente l'indicazione che MONDELLI si vede dare con il proprio manganello, BRUNO avrebbe dovuto far attraversare il sottopasso dai militari a piedi e poi far seguire i blindati, senza intervenire contro il corteo.

Il corteo non ha aggredito in alcun modo il contingente, non era armato e fino a quel momento non aveva compiuto alcun atto di violenza.

Di conseguenza non vi è nessun motivo per ritenere che i manifestanti avrebbero aggredito i militari se questi si fossero allontanati.

È invece la condotta di chi diede e quella di chi eseguì l'ordine di carica che paiono logica conseguenza di quanto compiuto fino a quel momento.

La mancanza di necessità della carica integra la violazione del già ricordato principio di proporzionalità del comportamento del pubblico ufficiale, quindi la sua illegittimità.

Durante l'istruttoria dibattimentale è risultato chiaramente come quel punto di Via Tolemaide, e ancora oltre fino a Piazza delle Americhe, facesse parte del tratto nel quale il corteo era autorizzato (rectius "non vietato").

Si trattava di una manifestazione di carattere politico, che radunava circa diecimila persone.

In altri termini in quel momento davanti ai Carabinieri in Via Tolemaide vi erano persone che esercitavano un diritto garantito loro dalla Costituzione.

E che ciò faceva pacificamente, senz'armi, né qualsiasi attiva partecipazione ai fatti di devastazione precedenti.

Tanto MONDELLI quanto BRUNO hanno riferito di non essere stati pienamente informati di quel corteo, forse avevano ricevuto qualche informazione generica o ne avevano letto sui giornali.

Non ne sapevano nulla perché non era un loro obiettivo di carattere primario.

Eppure, tra tutte le manifestazioni organizzate quel giorno, si trattava forse di quella più importante per numero di partecipanti e soprattutto perché "mirava" direttamente alla Zona Rossa.

Era tanto importante che l'ordinanza del Questore, recapitata a tutti i funzionari di P.S. ed anche agli Ufficiali dei Carabinieri, faceva espressamente menzione di essa e prevedeva un consistente schieramento di mezzi e di uomini, sotto la direzione del Dr. GAGGIANO, proprio nella zona di Brignole, dove il corteo avrebbe dovuto trovare un limite invalicabile verso la Zona Rossa.

C'è di più, MONDELLI aveva ricevuto un'indicazione specifica sulla possibilità di incontrare il corteo, che proveniva da levante, nel tratto di strada che avrebbe dovuto attraversare per raggiungere Piazza Giusti.

Si fa riferimento alla comunicazione radio delle ore 14.29.41 ("però devi fare subito perché sta scendendo da Corso Gastaldi un altro corteo").

In base alla notorietà della manifestazione ed alla specifica comunicazione per iscritto e a voce si deve ritenere poco attendibile l'asserzione dei due pubblici ufficiali di aver sostanzialmente ignorato l'identità e la natura del corteo.

Comunque gli stessi avevano tutto il tempo necessario a chiedere informazioni ed istruzioni alla Sala Operativa, dato che i due schieramenti si fronteggiarono perfettamente immobili per un minuto e mezzo e che questa fase di stallo venne interrotta non per iniziativa dei manifestanti ma solo dalla carica dei Carabinieri.

Quindi i tempi, già congrui, avrebbero potuto essere anche maggiori.

Orbene anche nell'iniziativa di procedere al lancio dei lacrimogeni in un luogo così affollato senza prima consultarsi con i superiori si ravvisa un profilo di illegittimità nella specie della violazione delle disposizioni impartite con la circolare del Capo della Polizia del 6/2/2001.

Questa contiene l'avvertimento relativo al "forte impatto" provocato sulla folla ed allo scalpore suscitato nell'opinione pubblica dall'uso dei lacrimogeni e richiede imprescindibilmente una previa consultazione del funzionario preposto con il

Questore ed una valutazione di quest'ultimo "sulla effettiva necessità di ricorrervi in relazione all'evolversi delle manifestazioni" fermo restando "l'obbligo da parte del dirigente del servizio di adottare ogni iniziativa idonea a scongiurarne l'uso".

La circolare fa salvi, ovviamente, i casi eccezionali che devono essere valutati con il necessario rigore.

Ma che la situazione di Via Tolemaide, prima della carica dei Carabinieri, non rappresentasse un caso eccezionale emerge con estrema chiarezza dal dato che il corteo era del tutto lecito e si trovava in un tratto "autorizzato" e dalla constatazione che i manifestanti non hanno aggredito il contingente.

Il P.M. ha affermato come compete al funzionario presente "sul campo" valutare sul momento lo stato dell'ordine pubblico, quindi la sussistenza di quei comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica che rendono possibile ordinare lo scioglimento di una manifestazione.

Peraltro in quei giorni era operante un sistema di controllo generalizzato delle manifestazioni, compiuto mediante costanti contatti tra tutti i funzionari sulla piazza ed i superiori.

Questi ultimi avevano a propria disposizione le immagini provenienti dalle telecamere del traffico e dagli elicotteri, potevano pertanto seguire le manifestazioni "in diretta" e di conseguenza coordinare i servizi in modo globale e centralizzato (testi ZAZZARO e FRASSINETTO).

Come si è appena rilevato, i funzionari di P.S. presenti in piazza avevano l'obbligo di consultarsi con il Questore prima di ricorrere all'uso dei lacrimogeni.

Appare pertanto impensabile che, data la delicatezza dei servizi in occasione del G8, i funzionari non si consultassero previamente con la S.O. della Questura per ricevere direttive da chi era responsabile del sistema di ordine pubblico dell'intera città.

Tanto più nel caso si fosse verificato un evento che il singolo definiva come inaspettato.

Rileva il fatto che nella specie qualunque intervento nei confronti del corteo richiedeva un atto espresso e formale, debitamente comunicato ai superiori.

Comunicazione che era possibile perché in quel momento non era in atto alcuna aggressione ai danni del contingente di Carabinieri.

Rileva il fatto – importantissimo – che anche dopo la prima carica (ore 14.56.35), immediatamente percepita dalla S.O., nessuno sia intervenuto presso il Dr.

MONDELLI per cercare in qualche modo di bloccare o quanto meno di dirigerne l'azione.

La prima comunicazione successiva alla carica tra la S.O. e MONDELLI è infatti solo delle ore 15.22.52 e contiene la disposizione di lasciar passare il corteo.

Questa circostanza lascia aperta ogni possibile congettura circa le modalità effettive dell'operazione.

Nelle immagini si possono osservare tre lanci effettuati contro il contingente.

Uno, quello delle ore 14.57.02, è posteriore all'inizio della carica (14.56.35), quindi non può esserne considerato causa.

Quello delle ore 14.56.22 avviene pur sempre dopo l'inizio del lancio dei lacrimogeni (14.55.56) e anch'esso non può essere causa della condotta dei militari.

I due lanci si vedono effettuati da due diverse persone che si trovano fuori dalla testuggine, nelle immagini si può notare anche come i manifestanti del corteo allontanano in malo modo almeno uno dei lanciatori, prendendo le distanze da quel gesto.

Resta il primo lancio, un oggetto che si vede volare verso il contingente alle ore 14.55.51.

Peraltro questo solo lancio, o anche tutti e tre sono cosa ben diversa dal fitto e continuo lancio di pietre, corpi contundenti e bottiglie Molotov descritto da MONDELLI e da BRUNO.

Tra i tre lanci e la successiva condotta dei Carabinieri manca evidentemente la proporzionalità, il rispetto di quel principio cioè che imponeva ai militari, se proprio fosse stato necessario, di intervenire selettivamente per isolare i violenti dalla gran massa di persone non violente.

Le modalità di intervento furono illegittime.

Anche in questo caso le immagini mostrano il lancio di lacrimogeni ad altezza d'uomo.

I gas vennero impiegati in quantità massiccia, ML ha parlato di un "bombardamento continuo", producendo sulla folla effetti di panico, seguiti dalla fuga con l'inevitabile schiacciamento data la conformazione dei luoghi.

BRUNO ha dichiarato che nel corso degli interventi del 20/7/2001 il contingente lanciò 229 lacrimogeni da 40 mm, 60 lacrimogeni di vecchio tipo lanciabili con il FAL e 86 granate lacrimogene a mano.

La massiccia quantità di gas usato e l'assenza di vie di fuga per i manifestanti fanno ritenere la modalità di intervento seguita come illegittima perché contraria alle previsioni della circolare del Capo della Polizia del 6/2/2001 che sottolineava la necessità "di evitare il lancio dei lacrimogeni in ambienti frequentati da numeroso pubblico" per il panico e le conseguenti intuibili ripercussioni sulla sicurezza pubblica che questo potrebbe comportare.

Molti militari risultano aver utilizzato strumenti diversi dai manganelli d'ordinanza TONFA.

Si tratta di manganelli di diversa foggia, uno ha le caratteristiche di un tubo di metallo pieno, avvolto nel nastro isolante, tutti comunque appaiono strumenti atti ad offendere.

Che si tratti di armi portate con sé da numerosi militari e non raccolte da terra nell'immediatezza o anche strappate dalle mani dei manifestanti emerge dalla circostanza che tali strumenti sono visibili in possesso dei Carabinieri di questo contingente fin dalle foto del mattino.

Le immagini poi, oltre alle deposizioni già citate documentano che i manifestanti non erano affatto armati.

Sono state prodotte oltre ottanta foto relative a Carabinieri di quella compagnia muniti di manganelli non d'ordinanza.

Si tratta di armi improprie, strumenti cioè atti ad offendere le persone ben oltre i limiti accettati dall'ordinamento, quelli cioè che possono essere arrecati dalle armi d'ordinanza.

Numerosi testimoni, sanitari del GSF hanno messo in evidenza la natura particolare delle ferite riscontrate su tanti manifestanti, definite “strane” per essere dovute a semplici manganellate (SCISCI).

Erano ferite molto nette, estese, profonde, sembravano quasi delle rasoiate, non presentavano il tipico aspetto irregolare di una ferita di tipo contusivo.

Erano state inferte da superfici definite molto dure.

Il porto di armi improprie costituisce per chiunque un reato ai sensi dell’art. 4 L. 110 del 1975 e per un Carabiniere anche un illecito disciplinare, come dichiarato dal teste TRUGLIO.

Consequenziale appare la considerazione che le lesioni personali arrecate con strumenti non d’ordinanza, armi improprie, integrano, se non giustificate altrimenti, estremi di reato doloso.

E la condotta di quei pubblici ufficiali, la carica e le successive percosse, non era giustificata in alcun modo.

I militari non si limitarono ad abbattere gli scudi della testuggine, ma continuarono per diversi secondi a percuotere manifestanti del tutto inermi, per poi inseguirli, anche di lato nel cortile della METALFER e in Via Casaregis, percuoterli ancora e trarli in arresto.

Sono state prodotte numerose immagini di manifestanti fermati dai Carabinieri e grondanti sangue per le lesioni subite, nonché i relativi verbali d’arresto, non risultano però pronunciate sentenze di condanna per i reati ipotizzati.

Nessuno di loro era armato e finora nessuno reagiva.

MONDELLI, BRUNO e FAEDDA hanno affermato di non aver notato militari in possesso di manganelli diversi da quelli d’ordinanza e di essere a conoscenza che tutti erano dotati dei TONFA.

Sul punto FAEDDA viene smentito dalle immagini del video reperto I038 e delle foto reperto 229 IMG2326 e reperto 229 IMG2327 che lo ritraggono significativamente vicino ad un Carabiniere che tiene in mano, proprio davanti al viso del testimone, un manganello diverso dal TONFA, mentre FAEDDA si alza da terra e partecipa al fermo di un manifestante, operato da quel Carabiniere e da un Agente di Polizia.

Data l’estrema vicinanza tra i due non pare credibile che FAEDDA non si sia accorto dell’arma impropria, come da lui dichiarato alla visione di queste immagini.

Non diverse considerazioni devono essere svolte per le analoghe asserzioni di MONDELLI e BRUNO.

Entrambi hanno svolto quel giorno servizio per diverse ore insieme a militari che, come si vede nelle immagini, non nascondevano certo il possesso di quel tipo di manganelli.

BRUNO poi era il comandante di quel reparto, tenuto ad essere sempre informato delle condotte dei sottoposti e responsabile tra l’altro proprio del loro corretto armamento.

Di fronte alle immagini di militari che, per ore, oltre ai TONFA portano visibilmente in mano o al fianco bastoni di legno o tondini di ferro appare davvero incredibile che i superiori non se ne siano accorti.

Poiché nessuno di loro lo ha impedito, si deve ipotizzare che essi abbiano accettato e

fatto proprio il porto e l'uso di quelle armi improprie.
Quanto sopra dimostra l'arbitrarietà della manovra, intesa in senso generale come carica e in senso particolare per i singoli episodi che composero quest'ultima.
L'ordine non solo era illegittimo ma palesemente ingiustificato e sproporzionato alla situazione, esso denota pertanto la volontà in chi lo impartì di arrecare danno ingiusto ai manifestanti.
L'arbitrarietà dell'ordine rende arbitraria anche la sua esecuzione, pure nell'ipotesi che chi lo esegue sia in buona fede.
Peraltro le modalità di esecuzione concretamente tenute nel caso di specie fanno dubitare che vi fossero militari che non intendessero arrecare danni ingiusti.
Gli atti di esecuzione infatti raggiunsero estremi di violenza del tutto ingiustificata, in certi casi ben oltre il limite della gratuità.
Vi è di più, chi porta con sé strumenti atti ad offendere diversi dalle armi d'ordinanza lo fa perché ritiene i primi più efficaci di queste ultime.
Lo fa preordinatamente per arrecare un danno maggiore e diverso rispetto a quanto consentito dalla legge.
Lo fa perché vuole commettere un sopruso, una violenza ingiustificata nei confronti di chi gli si parerà davanti.
Non diversamente deve ritenersi di quel militare che scrive sul proprio casco la parola "NIGHTMARE", incubo.
Si tratta di persone che non scendono in piazza solo per mantenere o ristabilire l'ordine pubblico, ma per arrecare danni e incutere un timore del tutto illeciti.
9.3 Anche nel momento immediatamente successivo, quello delle cariche compiute dai blindati in Via Casaregis e Via D'Invrea si apprezzano caratteri, se possibile ancor più gravi, di arbitrarietà nella condotta dei pubblici ufficiali.
Lo sfondamento delle barricate ad opera dei blindati, le loro evoluzioni in mezzo alla folla, l'inseguimento anche sui marciapiedi di manifestanti che scappano a piedi integrano estremi oggettivi di reati contro la persona, oltre a costituire violazione delle disposizioni contenute nei "concetti tecnico-tattici di impiego delle Unità Organiche a vario livello nei servizi di O.P."
pubblicati dal Ministero dell'Interno relativamente all'impiego dell'automezzo Fiat OM A55 F13.
Si tratta non solo di illegittimità di condotta ma della manifestazione di una chiara volontà di nuocere alla persona, non diversa del resto da quella espressa fino a quel momento da quello stesso contingente.

10. Prima di procedere oltre va esaminato ancora il contenuto di una parte delle dichiarazioni rese dal teste GAGGIANO.

Come si è dettagliatamente riferito, questo teste si trovava in Piazza delle Americhe e qui, alla testa di un numeroso contingente, aspettava l'arrivo del corteo al quale doveva impedire qualsiasi eventuale iniziativa verso i limiti della Zona Rossa posti appena dietro le sue spalle.

Egli ha reiteratamente affermato (udienze dei giorni 11 e 25/1/2005) di aver potuto vedere direttamente delle persone uscire dal corteo delle Tute Bianche ed infilarsi nel

sottopasso di Corso Torino.

Quindi aveva rivisto queste persone (o almeno persone vestite nello stesso modo, munite cioè delle medesime protezioni di gommapiuma usate dalle Tute Bianche) riapparire in Via Canevari dove prendevano parte, o comunque si trovavano vicine, all'incendio di alcune auto.

GAGGIANO ha mantenuto ferma questa versione anche davanti alle immagini mostrategli ed alle deposizioni contestategli dalla difesa.

Davanti alla prova cioè che nel momento in cui le auto di Via Canevari venivano incendiate (ore 14.14.18) il corteo delle Tute Bianche si trovava ancora all'altezza della Casa dello Studente, in Corso Gastaldi, alla distanza di circa 1 Km. da Piazza delle Americhe e rimaneva non visibile da questa piazza a causa di una curva.

Quindi non era possibile vedere quello che GAGGIANO affermava di avere visto.

D'altronde, le immagini dell'incendio delle auto di Via Canevari mostrano come ad appiccare il fuoco siano due sole persone vestite di nero, mentre intorno non si vedono manifestanti muniti di protezioni di gommapiuma, come quelle presenti all'interno del corteo delle Tute Bianche.

Questa parte delle dichiarazioni del teste GAGGIANO non è attendibile perché smentita da elementi di carattere oggettivo che appaiono certi.

La circostanza che il teste abbia voluto mantenere ferma la propria deposizione nonostante i diversi elementi di segno contrario e le reiterate contestazioni costituisce indizio non di un mero errore nel ricordo ma della volontà di riferire un elemento diverso dal vero.

11. Alla luce di quanto sopra si devono svolgere alcune considerazioni e trarre le necessarie conseguenze giuridiche in ordine all'applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 14/9/1944 n. 288, in ordine alla configurabilità del reato di devastazione e saccheggio, contestato anche in questa fase e della sussistenza di indizi del reato di cui all'art. 372 c.p. ad opera dei testi MONDELLI, BRUNO, FAEDDA e GAGGIANO.

11.1 L'arbitrarietà delle condotte dei pubblici ufficiali costituisce causa di giustificazione delle condotte di resistenza ascrivibili ai privati non solo durante le prime due manovre (lo sgombero dello slargo di Corso Torino e la carica sul corteo), ma anche durante la contrapposizione nelle laterali Vie D'Invrea e Casaregis.

Si deve infatti considerare come l'insieme di quelle condotte arbitrarie non ha leso soltanto beni di carattere primario quali l'incolumità e la libertà personale, ma anche i diritti di quei cittadini a riunirsi e a manifestare liberamente il proprio pensiero.

In quanto previsti e garantiti dalla Carta costituzionale anche questi ultimi devono essere considerati come beni di carattere primario.

Le persone che hanno reagito alle cariche ed alle percosse dei Carabinieri non hanno agito solo uti singuli ma proprio in quanto manifestanti, in un contesto di spiccata consapevolezza della portata politica della manifestazione alla quale partecipavano. Per tale motivo la concreta efficacia della causa di giustificazione in parola non può in questo caso rimanere limitata alla reazione momentanea e spazialmente circoscritta a singoli episodi.

Si tratta delle immagini della telecamera VERDI, reperto 57D clip 82, tra le ore 14.10 e le ore 14.20 e delle deposizioni dei testi ZAMPESE e CORDA.

trattato di un'aggressione ingiusta portata da un numero considerevole di pubblici ufficiali ai danni di una collettività organizzata.

In dottrina è stato affermato come “il diritto di riunione presenti modalità di esplicazione tali da necessitare di forme di tutela rapide ed efficaci, che si sostanziano soprattutto nel rendere possibile l'effettiva esplicazione del comportamento ipotizzato (il riunirsi in quel certo momento in quel luogo), avendo un valore relativo e secondario nella maggior parte delle ipotesi l'attribuzione di successive forme di risarcimento per equivalente”.

In proposito appare significativo quanto riferito nel corso del suo esame dall'imputato FTO.

Costruendo e portando avanti le barricate su Via D'Invrea e Via Casaregis, resistendo agli attacchi dei militari a piedi e poi dei blindati, inseguendo questi fino allo slargo di Corso Torino i manifestanti hanno inteso non solo raggiungere i compagni del corteo, ma anche e soprattutto “riconquistare” il diritto a manifestare liberamente, diritto del quale erano stati privati arbitrariamente.

La riconquista del diritto a riunirsi e a manifestare rappresenta nel caso di specie l'esatta portata della causa di giustificazione, ma anche, a ben vedere, il suo limite intrinseco.

Decisivo a questo proposito appare il fatto che, inseguendo il contingente che si stava ritirando, i manifestanti siano ritornati fino all'incrocio tra Via Tolemaide e Corso Torino.

Siano arrivati, cioè, fino al punto dal quale erano stati ingiustificatamente allontanati dalla condotta arbitraria di quel contingente di Carabinieri.

Come chiestogli dalla S.O. con la comunicazione radio delle ore 15.22.52

MONDELLI si sposta e lascia passare le Tute Bianche, non opponendosi più allo svolgimento del corteo.

E i manifestanti ritornano sull'incrocio senza più incontrare ostacoli, perché i Carabinieri si sono ritirati più a mare, addirittura oltre l'incrocio tra Corso Torino e Via D'Invrea, il punto cioè da cui era iniziata la manovra ritenuta arbitraria.

Questo è il limite, non solo spaziale ma anche logico giuridico, dell'estensione dell'applicabilità della causa di giustificazione in parola.

Da questo momento nessuno dei manifestanti può più affermare di essere attualmente privato di uno o più diritti ad opera delle Forze dell'Ordine.

I fatti pregressi possono aver lasciato in loro la comprensibile convinzione di avere subito un sopruso ed un'ingiustizia, ma non costituiscono più una giustificazione per le condotte successive.

Queste, a cominciare dall'assalto al blindato in panne, sono da considerare oramai come condotte autonome, nuove rispetto al pregresso, non animate dallo spirito di chi deve difendere se stesso ed i propri diritti, come nella maggior parte delle cause di giustificazione, bensì dal desiderio di rivalsa, di contrapposizione non più solo nei confronti del contingente autore di atti arbitrari ma di chiunque vesta una divisa e rappresenti con ciò lo Stato.

Emblematico di ciò appare proprio l'assalto contro il blindato in panne.

Non è stato accertato quale parte il veicolo ed il suo equipaggio possano aver avuto nelle precedenti manovre, se cioè si siano limitati a seguire l'avanzata del contingente senza aggredire in alcun modo i manifestanti oppure si siano resi protagonisti della fase più violenta ed arbitraria, quella delle cariche dei mezzi a velocità sostenuta tra la folla.

Comunque sia, una volta che il veicolo era ritornato nello slargo di Corso Torino e si era arrestato in panne esso aveva cessato di svolgere una qualsiasi attività aggressiva e di rappresentare un qualsiasi pericolo.

In senso spaziale il mezzo non si trovava neppure più sul percorso del corteo e quando si fermò era diretto ancora più lontano da questo.

La condotta dei militari a bordo del veicolo non poteva più essere qualificata come arbitraria ed appariva improntata unicamente a scopi di difesa.

L'azione dei manifestanti contro il veicolo pertanto non costituisce una giustificata reazione ad atti arbitrari, in questo momento inesistenti, bensì un'aggressione illecita, motivata dalla rabbia per quanto accaduto fino a poco prima.

È il generale divieto di farsi giustizia da sé che impedisce di trovare giustificazione a questa azione una volta che il veicolo ed il suo equipaggio avevano cessato di rappresentare un pericolo attuale dal quale doversi difendere.

11.2 Quanto accaduto nella zona tra Via D'Invrea e Via Tolemaide tra le 14.40 e le 15.30 del 20/7/2001 appare avere ricadute importanti anche sulla configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio contestato agli imputati facenti capo al (o comunque coinvolti negli scontri avvenuti a margine del) corteo delle Tute Bianche. In questo caso il Collegio ritiene di escludere la sussistenza di questo delitto sulla base di tre ordini di motivi.

Il che peraltro consente di ritenere configurabili nei fatti e di conseguenza punibili altre figure di reato, come si vedrà più avanti.

Da un punto di vista materiale, i danneggiamenti arrecati da questo gruppo di manifestanti non appaiono raggiungere aspetti quantitativamente significativi.

Ciò che viene danneggiato in realtà è costituito da alcuni segnali stradali, da alcuni muretti e da alcuni veicoli dei Carabinieri, uno dei quali viene incendiato.

Altre auto e diversi cassonetti dell'immondizia vengono altresì utilizzati come strumento di difesa, per erigere cioè delle barricate da opporre ai militari e soprattutto alle cariche dei blindati.

Si tratta di un quadro molto diverso da quello legato alle condotte dell'altro gruppo di persone considerato in questo processo, quello degli appartenenti al Blocco Nero, i quali hanno percorso la città cercando e scegliendo obiettivi da distruggere, lasciando dietro di sé danneggiamenti, distruzioni, incendi generalizzati, accompagnati da attività di sottrazione di beni - dagli alimentari del Di per Di agli accessori per motociclisti - parimenti generalizzate.

Gli appartenenti al corteo delle Tute Bianche e le altre persone coinvolte negli scontri del pomeriggio non arrecano distruzione fine a se stessa.

I danneggiamenti sono conseguenza degli scontri con le Forze dell'Ordine ed appaiono, quantitativamente, troppo limitati per poter essere giuridicamente

qualificati con il termine di devastazione.

In secondo luogo, rileva l'elemento psicologico sottostante a queste condotte.

Questo non è costituito dalla volontà di manifestare contro il sistema una protesta di carattere "reale", distruggendo cioè le cose che possano rappresentare rapporti economici e sociali ritenuti ingiusti.

Le persone coinvolte negli scontri del pomeriggio pensano in primo luogo a difendersi, poi a reagire, infine a vendicarsi nei confronti di un attacco, di un'offesa ritenuti ingiusti perché senza motivo e dai caratteri del tutto malevoli.

In questo atteggiamento psicologico non si rinvergono gli estremi del dolo, seppur generico, necessario per integrare il delitto di devastazione e saccheggio perché gli autori non hanno alcuna intenzione di arrecare danni in misura o portata considerevole, né di asportare una quantità cospicua di beni.

Al di là della consapevolezza del turbamento dell'ordine pubblico, su cui si tornerà tra breve, manca proprio la volontà di realizzare l'elemento materiale del reato nella sua esatta portata.

Un importante riscontro è costituito dal fatto che, per quanto queste persone siano transitate vicino ad uffici ed esercizi commerciali già interessati dalle devastazioni apportate dai manifestanti del Blocco Nero (si pensi agli uffici di Via Montevideo), essi non hanno compiuto alcuna attività simile nei confronti di quelli o di altri uffici e negozi vicini.

E questo è avvenuto sia in un momento antecedente sia in un momento posteriore alla carica dei Carabinieri in Via Tolemaide.

Se effettivamente la volontà di queste persone fosse stata quella di fare tabula rasa intorno a sé, di arrecare danni gravi e diffusi a ciò che incontravano, soprattutto ai simboli del potere economico e politico, essi avrebbero certamente avuto gli strumenti, gli obbiettivi e tutto il tempo necessario per farlo in una zona che per lunga parte di quel pomeriggio non era presidiata dalle Forze dell'Ordine.

Sotto un ultimo, ma non meno importante, profilo il Collegio ritiene di dissentire dall'impostazione fornita dalla pubblica accusa in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 419 c.p.

Nei fatti avvenuti quel pomeriggio in questa zona venne effettivamente turbato l'ordine pubblico, inteso nel senso di ordinata e pacifica convivenza civile.

La lunga istruttoria dibattimentale e, soprattutto, la mole di immagini acquisite rendono evidente come in quelle strade vi fosse una situazione di grande violenza, di contrapposizione e di lotta tra le Forze dell'Ordine, munite di armi in senso stretto ed una quantità cospicua di cittadini, alcuni dei quali si erano procurati delle armi improprie.

Oltre a questi vi erano migliaia di persone, facenti parte del corteo, che non svolgevano alcuna condotta violenta né si contrapponevano agli Agenti, ma che erano interessati dagli scontri sostanzialmente nel ruolo di vittime.

Orbene, la ricostruzione compiuta in precedenza circa la genesi degli scontri non lascia dubbi sul fatto che questi hanno avuto origine da tre diverse manovre del contingente di Carabinieri del Battaglione Lombardia, tutte egualmente caratterizzate

dal connotato dell'arbitrarietà.

La reiterazione, la portata, le modalità di queste manovre sono state tali da provocare allo scontro una massa considerevole di persone, fino a quel momento pacifiche.

Diversamente da quanto sostenuto dal P.M., in Via Tolemaide nei minuti immediatamente antecedenti la carica l'ordine pubblico non si poteva ritenere turbato.

Anzi la presenza di un corteo ordinato, composto da cittadini che esercitavano pacificamente un proprio diritto era la dimostrazione che in quel luogo e in quel momento esisteva una situazione "normale" di vita cittadina, quindi di rispetto dell'ordine che si doveva pertanto ritenere ristabilito dopo il passaggio, circa un'ora e mezza prima, dei manifestanti del Blocco Nero.

Questa situazione è poi cambiata per iniziativa del contingente di Carabinieri, non dei manifestanti, che non possono essere ritenuti responsabili del turbamento dell'ordine pubblico conseguente a scontri da loro non cercati, né provocati.

Data la stretta connessione spaziale, temporale e logica dei fatti succedutisi senza alcuna soluzione di continuità, considerazioni analoghe devono essere svolte anche per gli avvenimenti successivi alla prima reazione dei manifestanti e verificatisi nel corso dell'intero pomeriggio.

Aggrediti in maniera estremamente violenta i partecipanti al corteo reagirono in maniera violenta, tanto che l'ordine pubblico non poté essere ripristinato senza l'impiego di ulteriori contingenti e lo svolgimento di nuove cariche.

Anche questi fatti però trovano la prima causa nei massicci lanci di lacrimogeni in Corso Torino e Via Tolemaide, nella carica contro il corteo, nei caroselli dei blindati di Via Casaregis e non in un'autonoma volontà dei manifestanti di mettere in pericolo la tranquillità della vita cittadina.

Le manovre compiute dal contingente di Carabinieri del Battaglione Lombardia hanno avuto, per le modalità impiegate e per la considerevole massa di persone interessata, una portata tale da non consentire di attribuire ai privati coinvolti la responsabilità del turbamento dell'ordine pubblico per l'intero corso degli avvenimenti di quel pomeriggio.

11.3 Messe a confronto tra di loro, le acquisizioni probatorie hanno consentito non solo di ricostruire in modo attendibile l'effettiva genesi dei fatti, le cause e le modalità secondo le quali si svilupparono gli scontri in quella parte della città di Genova, ma anche di rinvenire concreti indizi del reato previsto dall'art. 372 c.p. nelle deposizioni di quattro testimoni del P.M.

Secondo quanto ampiamente riportato nella prima parte di questo capitolo e nei paragrafi precedenti, risulta comune alle deposizioni dei testimoni MONDELLI, BRUNO e FAEDDA l'affermazione che le manovre del contingente vennero provocate da un attuale, grave, copioso, ripetuto attacco mediante lanci di sassi, corpi contundenti e bottiglie incendiarie ai danni dei Carabinieri.

Attacco iniziato già al momento dell'apparire del contingente sull'incrocio tra Via D'Invrea e Corso Torino (per BRUNO anche in precedenza, cioè mentre i militari si trovavano ancora sui mezzi) e protrattosi fino alla carica contro il corteo.

I manifestanti avevano poi reagito con violenza all'attacco contro gli scudi, percotendo i militari con bastoni e spranghe.

Come si è già avuto modo di constatare, nessuna di queste affermazioni corrisponde al reale andamento dei fatti così come emerso dalle risultanze dibattimentali.

Analogamente, per i motivi già espressi al precedente paragrafo 9.2, deve dubitarsi della sincerità delle risposte di questi tre testimoni, laddove affermano di non essersi accorti di episodi di violenza compiuti da militari ai danni di persone inermi, né che diversi Carabinieri portassero ed utilizzassero strumenti offensivi diversi dalle armi d'ordinanza.

Il contenuto delle deposizioni dibattimentali di questi tre testimoni e gli altri atti ad esse relativi devono pertanto essere trasmessi al P.M. perché valuti se sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 372 c.p.

Sarà l'ufficio del P.M. a verificare la ravvisabilità di eventuali ulteriori reati.

Per i motivi già esposti al paragrafo 10 deve disporsi la trasmissione al P.M. anche degli atti relativi alla deposizione del teste Angelo GAGGIANO, nella parte in cui afferma di avere visto alcune persone staccarsi dal corteo delle Tute Bianche per poi comparire in Via Canevari nel momento in cui in questo luogo venivano incendiate alcune autovetture, fatto, come si è avuto modo di rilevare, la cui veridicità viene smentita da fonti di prova diverse e tra loro concordanti.

Anche in questo caso si ravvisano a carico del teste indizi del reato di cui all'art. 372 c.p.

12. Come si è rilevato, dal momento dell'assalto al blindato in panne non può più ritenersi operante, in relazione alle condotte dei manifestanti in generale e degli imputati in particolare, la causa di giustificazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. Lgt 288/1944.

Da questo momento in poi non si assiste più ad una reazione legittima nei confronti di atti arbitrari dei pubblici ufficiali, ma ad una serie di condotte violente, non giustificate in alcun modo, a fronte delle quali l'intervento delle Forze dell'Ordine è rivolto solo a ristabilire l'ordine pubblico.

Ciò viene rilevato qui in senso generale, dato che durante l'istruttoria dibattimentale sono emersi ulteriori specifici e singoli episodi nei quali alcuni appartenenti alle Forze dell'Ordine paiono aver travalicato i limiti posti dall'ordinamento all'uso legittimo della forza.

Questi però (si pensi a quanto avvenuto sotto i portici di Corso Gastaldi o ancora, seppure in altro luogo della città, in Piazza Manin) non paiono porsi quale antecedente causale diretto di singoli condotte di resistenza contestate agli imputati e non possono pertanto costituire giustificazione.

Infatti, oltre ad assalire il blindato in panne, sia quando al suo interno vi era l'equipaggio sia in un momento successivo quando lo distrussero, i manifestanti occuparono completamente lo slargo di Corso Torino, ponendo i propri scudi e costruendo vere e proprie barricate anche all'interno del tratto alberato di Corso Torino.

Così facendo, non solo si distaccarono sensibilmente dal percorso del corteo, ma

costituirono un obiettivo e difficilmente superabile ostacolo ai tentativi dei Carabinieri di recuperare il veicolo in panne e ristabilire l'ordine sulla piazza. Che questa sia stata una condotta di tipo aggressivo e violento, non animata da meri intenti difensivi come sostenuto da alcuni testi della difesa, si ricava facilmente dalle condotte ascrivibili a numerosi manifestanti che non si sono limitati a costruire le barricate, ma le hanno superate così portandosi a contatto dei contingenti in Corso Torino che hanno attaccato con lanci di oggetti e di corpi contundenti. Tra questi, come si vedrà meglio più avanti, sono stati identificati anche alcuni degli imputati.

Si è visto come questa contrapposizione ha avuto una durata consistente, quantomeno dalle 15.50 alle 16.12.

Le immagini hanno consentito di accertare anche, come gli scudi di plexiglas usati dai manifestanti per erigere la barricata in Corso Torino e nella altre zone dello slargo siano diversi da quelli già sequestrati dai Carabinieri.

Ciò perché (si vedano in particolare le immagini di SAVONAROLA tra le 15.50.45 e le 15.51.18 e poi alle 15.54.11) gli scudi sequestrati dai militari vengono trascinati verso mare ben oltre lo slargo di Corso Torino e si vedono rimanere ormai definitivamente in possesso del contingente.

Al contrario si possono notare i manifestanti che avanzano verso mare portando con sé nuovi scudi di plexiglas, evidentemente recuperati al momento di occupare nuovamente Via Tolemaide.

Significative in questo senso appaiono le immagini di SAVONAROLA tra le 15.51.18 e le 15.51.38.

Finalmente alle 16.12.48 i contingenti di Carabinieri e di Agenti di polizia presenti in Corso Torino, dopo aver lanciato i lacrimogeni, avanzano superando la barricata e rioccupando lo slargo.

Inizialmente a questa manovra non prendono parte i contingenti provenienti da Piazza Verdi, posti sotto la direzione del Dr. GAGGIANO, che accompagnati dagli idranti mobili si vedono raggiungere l'incrocio tra Via Tolemaide e Corso Torino solo alle 16.32.

L'avanzata delle Forze dell'Ordine prosegue fino all'incrocio tra Via Tolemaide, Via Montevideo e Corso Gastaldi, dove si attesta il personale a piedi, mentre gli idranti si portano più vicino al ponte di Terralba (ore 17.07.05, immagini del reperto 236).

Quindi a partire dalle 17.09.38 si verifica una consistente controffensiva dei manifestanti che costringono gli Agenti ad arretrare fino all'incrocio con Corso Torino (ore 17.22.25).

13. È a seguito di questa avanzata dei manifestanti, che percorrono velocemente ed in numero consistente Via Tolemaide diretti con atteggiamento aggressivo verso ponente che si verifica prima l'avanzata del contingente del Battaglione dei Carabinieri Sicilia lungo Via Caffa, poi la violenta reazione dei manifestanti, quindi la ritirata dei militari e l'episodio di Piazza Alimonda.

Si deve osservare come la manovra di polizia decisa dal Dr. LAURO non presenti alcun connotato di illegittimità né tanto meno di arbitrarietà.

Il contingente si trovava in una situazione momentanea di assenza di contrasto e in procinto di muoversi verso ponente, quando il suo dirigente notò la veloce avanzata dei manifestanti parimenti verso ponente, lungo una parallela alla strada che i militari dovevano percorrere.

In queste condizioni la decisione di LAURO di avanzare per chiudere l'accesso da Via Caffa, e così proteggere Piazza Alimonda ed anche le spalle del reparto di Polizia che si trovava tra questa e Piazza Tommaseo appare decisione in sé legittima, priva cioè di connotati di violazione di norme giuridiche o di sviamento del potere attribuito al funzionario.

Anche le modalità seguite appaiono non censurabili e - sia detto per inciso - anche molto diverse da quelle che erano state proprie della manovra del contingente diretto dal Dr. MONDELLI e dal Capitano BRUNO circa due ore prima.

LAURO dispose di non lanciare lacrimogeni, non condusse la carica contro la barricata ed i manifestanti, ma fece semplicemente avanzare il contingente.

Si trattò di atto amministrativo della cui prudenza, forse, si può discutere senza che però ne resti minata la legittimità.

CAPPELLO ha spiegato di aver esternato le proprie perplessità riguardo all'opportunità della manovra, a causa del numero e delle condizioni dei militari, nonché del venir meno delle scorte di lacrimogeni, ma aveva poi finito per obbedire.

LAURO ha sostenuto invece di avere avuto il pieno appoggio dell'ufficiale.

Si tratta però di un contrasto più apparente che reale, dato che la manovra fu compiuta ugualmente da tutto il contingente compatto, con il Dirigente di P.S. e l'Ufficiale nelle prime file.

Per giunta il contrasto è emerso solo a dibattimento, a distanza di molto tempo dai fatti quando cioè si discuteva non solo dell'opportunità della manovra ma, soprattutto, delle sue conseguenze.

Anche la circostanza che il contingente a piedi sia stato seguito dai due DEFENDER appare manovra probabilmente imprudente, ma non illegittima.

I più alti in grado, LAURO e CAPPELLO, si sono detti contrari a questa manovra, effettuata a loro insaputa.

MIRANTE si è detto all'oscuro di un ordine in tal senso, ZAPPÀ ha ritenuto la circostanza come determinata da un caso fortuito.

TRUGLIO dal canto proprio ha affermato come, in mancanza di un ordine diverso, i conduttori dei veicoli si accodano "naturalmente" al reparto a piedi.

CAVATAIO si è riferito ad un generico ordine di seguire il contingente a piedi, datogli ore prima da un ufficiale di cui non ricordava il nome.

Nessuno, dunque, si è assunto la responsabilità di quella manovra, ma anche in questo caso ciò pare determinato dalla portata dei fatti successivi e non da una ipotizzabile illegittimità dell'atto.

Non vi sono elementi di prova che dimostrino come la manovra del contingente in Via Caffa fosse sostenuta negli operanti dalla volontà di compiere una prepotenza o di arrecare un danno ingiusto ai manifestanti.

Si trattava di un'attività di contenimento della folla nel tentativo di ristabilire l'ordine pubblico, impedendo a questa di spostarsi in direzione di Piazza Tommaseo.

Neppure da un punto di vista oggettivo, mettendosi cioè nei panni di un osservatore esterno ed “avveduto” secondo la giurisprudenza già richiamata, si ravvisano estremi di arbitrarietà dell’atto.

La conseguenza è che la violenta reazione dei manifestanti, il successivo inseguimento dei militari a piedi e sui veicoli, l’assalto alle due camionette, soprattutto a quella condotta da CAVATAIO non possono essere considerati comportamenti giustificati in alcuna maniera e integrano gli estremi oggettivo e soggettivo dei reati contestati.

Sulla base delle deposizioni testimoniali dei Carabinieri coinvolti, delle dichiarazioni dell’imputato MM relativamente alle minacce gridate dalla folla nei confronti dei militari e delle immagini acquisite si deve ritenere provato un intento gravemente lesivo delle persone che circondavano il veicolo.

Intento che si è realizzato solo in parte provocando gravi danni al veicolo, lesioni ai suoi occupanti e il tentativo di produrne di ancora più gravi.

Al di là della folla urlante che circonda il veicolo, lanciando sassi e simili, il comportamento più grave e pericoloso appare quello di chi, con la trave, colpisce ripetutamente nell’interno del veicolo, cercando la testa o comunque le sagome dei suoi occupanti.

In quei momenti così concitati, chi si trovava all’interno del veicolo, bloccato da un cassonetto e con il motore spento, poteva effettivamente ritenere di essere fatto oggetto di un tentativo di linciaggio.

E che, a differenza degli appartenenti al Blocco Nero, i manifestanti di Piazza Alimonda non disponessero di bombe Molotov con le quali poter incendiare il veicolo costituisce giudizio postumo che può essere espresso solo oggi, cioè a freddo dopo i fatti.

In altri termini non si può far carico a quei militari di non aver ragionato in questi termini e di essersi lasciati prendere, tutti insieme, dal panico.

La reazione di Mario PLACANICA, come sappiamo, fu mortale e colpì una persona che si trovava con un estintore in mano, ma a quanto sembra ancora a circa quattro metri dal veicolo.

Per accertare le modalità e la legittimità di questo atto vi è già stato un procedimento e non rientra nei compiti di questo Collegio esprimersi sul punto.

Infatti, ogni considerazione non relativa ai fatti oggetto di imputazione o ai loro antecedenti causali supererebbe i limiti del giudizio e della decisione sui fatti di causa.

14. Considerazioni non diverse valgono per l’ultima parte degli avvenimenti di quel giorno, relativi all’avanzata delle Forze dell’Ordine in Corso Gastaldi ed al corrispondente arretramento dei manifestanti del corteo fino allo stadio Carlini.

In questa fase non vengono contestati agli imputati specifici episodi che integrino estremi di reato. Di conseguenza non possono neppure essere esaminati qui eventuali comportamenti illeciti di terzi.

Le posizioni personali degli imputati

15. BD viene accusato in concorso con altri del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Via Tolemaide, Corso Torino e Via D'Invrea e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

Vi è poi la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (con un foulard), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di due diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di un Ufficiale di P.G. che lo conosce personalmente, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al BD.

15.1 BD è stato riconosciuto dal teste Mauro FINESSO Dirigente in servizio presso l'ufficio DIGOS della Questura di Padova dal 1988.

Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2002 la Questura di Genova aveva inviato diverse foto relative agli scontri avvenuti in occasione del G8 alle Questure delle città dove sono attivi gli ANTAGONISTI DISOBBEDIENTI per verificare se le persone ritratte potevano esser riconosciute.

Le foto erano contenute in due CD, e in data 19/2/2002 FINESSO aveva riconosciuto con sicurezza il BD nella foto n. 121 del secondo CD.

Si tratta della foto reperto 237 Mediaset 0023 che ritrae il giovane a volto scoperto, capelli abbastanza lunghi biondi, scarmigliati, maglia chiara atillata sotto la quale si vede un'imbottitura sulle spalle.

Era questa l'unica immagine che ritraesse il BD tra quelle contenute nei CD inviati da Genova.

BD venne riconosciuto, oltre che da FINESSO, anche dai suoi colleghi MANTOVANI e BORSATO, anch'essi dipendenti della DIGOS di Padova.

Fin dal 1999 il teste conosceva l'imputato quale attivo partecipante alle iniziative del MOVIMENTO ANTAGONISTA sia a Padova sia in altre città.

Egli era anche stato denunciato in occasione di scontri, occupazioni di immobili ed interruzioni di pubblico servizio.

FINESSO dichiarava di aver visto il BD in almeno 15/20 manifestazioni prima di ricevere le immagini del G8 e pertanto di conoscerlo bene.

Sulla foto il riconoscimento era stato immediato, perché il viso si vede a pieno.

L'imputato risultava abitare a Padova insieme a MG, leader del locale Centro Sociale PEDRO, abitazione nella quale FINESSO aveva trovato BD in occasione di una perquisizione compiuta a carico del MG.

La DIGOS di Padova inviò a quella di Genova una fotocopia del frontespizio della richiesta di passaporto con la foto di BD.

Il teste ZAMPESE ha individuato nel materiale acquisito le immagini relative a ciascuno degli imputati, identificato mediante le caratteristiche fisiche ed i particolari dell'abbigliamento.

Per BD ha descritto i particolari visibili innanzitutto nella foto reperto 237 Mediaset 0026 che ritrae alcuni soggetti travisati, fermi vicino agli scudi in Via Tolemaide in un momento concomitante all'assalto al blindato.

Il soggetto di interesse è il secondo da destra, in secondo piano, indossa una felpa grigia con vistosa imbottitura ed è travisato con fazzoletto rosso, indossa guanti scuri, jeans e porta un moschettone sul lato destro.

I medesimi particolari si trovano anche in altre immagini come nella foto reperto 164-251 n. 0013501 che ritrae l'interessato a fianco del blindato in panne (la vistosa imbottitura, il cappuccio della felpa, il travisamento con fazzoletto rosso, i guanti scuri), nella foto reperto 237 Mediaset frame 004 che lo ritrae in possesso di un estintore e vicino ad un'auto (la vistosa imbottitura), nella foto reperto 237 Mediaset frame 0023 che lo mostra in Via Tolemaide (si notano l'imbottitura di gommapiuma e materiale bianco ed il foulard rosso portato al collo), nella foto reperto 151-19 RAI frame 0010 che lo ritrae insieme ad altri in Via D'Invrea (si notano il travisamento con foulard rosso, la vistosa imbottitura in gommapiuma, l'estintore portato all'altezza della vita), nella foto reperto 151-19 RAI frame 0015 che lo mostra vicino ad un cassonetto abbattuto (si notano le scarpe scure, il travisamento con il fazzoletto rosso e l'imbottitura di gommapiuma).

ZAMPESE riferiva come identici i particolari della figura di questa persona e del suo abbigliamento.

15.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di una comparazione fisionomica⁵⁰², la provenienza di queste è stata chiarita dal teste ZAMPESE⁵⁰³.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le due immagini siano state messe a confronto somatico.

In entrambe le immagini l'esame delle caratteristiche ha riguardato: la forma generale del viso, i capelli, la fronte, le sopraciglia, gli occhi, il naso, la distanza naso labiale, la bocca ed il mento.

Il soggetto A (foto reperto 237 frame 0023) è ripreso di tre quarti sul lato destro e presenta le seguenti caratteristiche:

- il contorno cranio facciale a forma pentagonale,
- i capelli lunghi leggermente mossi, di color chiaro quasi biondo,
- la fronte tendenzialmente alta,
- le sopraciglia tendenzialmente curvilinee e mediamente folte,
- gli occhi con direzione orizzontale, palpebra superiore scoperta,

- la piramide nasale definibile come medio-grande con radice media (cioè ampiezza media della radice o parte superiore del naso), dorso rettilineo, lobo nasale grande, pinne nasali piccole,
- la distanza naso labiale definibile come lunga in rapporto alle altre caratteristiche del somatismo facciale,
- la bocca grande e con direzione orizzontale, le labbra sottili,
- il mento alto, largo e di forma rettangolare.

Il soggetto noto BD (foto frontale allegata alla richiesta del passaporto) presenta:

- il contorno cranio facciale a forma pentagonale,
- i capelli tendenzialmente lisci, lunghi, di colore castano quasi biondo,
- la fronte alta,
- le sopraciglia tendenzialmente curvilinee e mediamente folte,
- gli occhi con direzione orizzontale,
- la piramide nasale definibile come medio-grande con radice di ampiezza media, il dorso è rettilineo, il lobo nasale grande, le pinne nasali piccole,
- la distanza naso-labiale qualificabile come lunga,
- la bocca definibile come grande rispetto alle altre caratteristiche facciali, con direzione orizzontale, le labbra sottili,
- il mento alto, largo e di forma rettangolare.

Tutte queste caratteristiche somatiche generali, così come il grado di adiposità del volto coincidono nelle due immagini.

Inoltre non si ravvisano difformità tali da fondare un giudizio complessivo di esclusione.

Il C.T. ha pertanto formulato un giudizio di compatibilità tra i due individui.

15.3 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare in modo certo nell'imputato BD la persona ritratta nelle immagini relative agli scontri a lui attribuite.

Decisivo appare il riconoscimento compiuto dal teste FINESSO, che per motivi professionali conosceva BD da alcuni anni prima del G8 e lo poi ha individuato con sicurezza nell'immagine di cui sopra.

Si tratta di un riconoscimento pienamente attendibile, basato su conoscenza personale, compiuto già nella fase delle indagini e ripetuto a dibattimento.

FINESSO ha poi riferito di analogo riconoscimento compiuto nella persona dell'imputato da due colleghi di ufficio.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando numerosi elementi somatici coincidenti tra l'immagine dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al BD.

Quest'ultimo, infine, non ha offerto elementi contrari alla propria identificazione con la persona oggetto di investigazione.

15.4 Come si è già rilevato al paragrafo 11.2, il Collegio non ritiene di poter qualificare le condotte tenute dai manifestanti appartenenti, o comunque che agirono a margine del corteo delle Tute Bianche come violazione del reato di cui all'art. 419 c.p.

Restano però punibili a titolo diverso le condotte che, a seconda dei casi vengano accertate a carico di ciascun imputato.

Nel caso di BD gli elementi raccolti consentono di ritenere provati i fatti a lui ascritti ai numeri 1 e 3 del capo 55, cioè il danneggiamento aggravato dalla destinazione a pubblico servizio degli arredi urbani collocati nelle zone teatro degli scontri e il danneggiamento parimenti aggravato del blindato in panne in Corso Torino dal quale sottraeva un estintore.

Le immagini acquisite in particolare ritraggono BD nello slargo di Corso Torino e nelle aree limitrofe durante gli scontri avvenuti vicino al blindato in panne⁵⁰⁴.

Egli (immagini del reperto 164 133 dal minuto 13.35) si vede insieme a molti altri dietro gli scudi mentre avanza in direzione del blindato fermo, sopra al quale si trova ancora l'equipaggio.

Poi si trova ancora davanti agli scudi (reperto 237, minuto 02.58) davanti ai Carabinieri che si spingono fino al blindato per soccorrere i colleghi in difficoltà.

Quindi (reperto 164 251 da 00.39 in avanti) si vede BD avvicinarsi al blindato, aprirne una portiera e appropriarsi di un estintore per poi (reperto 237 da 29.15) portarsi di corsa verso la parte alberata di Corso Torino, dove vi sono le barricate e si verifica la contrapposizione con i militari.

BD porta con sé l'estintore (reperto 237, 29.24), arriva dietro le barricate (reperto 237 frame 0012 – 0016) che contribuisce a costruire spostando i cassonetti (reperto 151 19, 00.38, frame 0014-0017).

Da quanto sopra emerge la partecipazione volontaria di BD al danneggiamento degli arredi urbani (55 n. 1), mediante lo spostamento dei cassonetti riempiti di sassi tratti dai muri delle aiuole, nonché al danneggiamento del blindato ed alla sottrazione degli oggetti in esso contenuti, cioè l'estintore (55 n.3).

Risultano anche provati gli estremi oggettivo e soggettivo del reato di resistenza contestato al capo 56 per la volontaria partecipazione (e pericolosa, dato il possesso di un estintore) alla contrapposizione con le Forze dell'Ordine sulle barricate costruite nel tratto alberato di Corso Torino all'incrocio con Via D'Invrea.

Come si è già rilevato in precedenza (paragrafo 11.1), si tratta di condotta violenta non giustificabile in alcun modo, perché successiva all'arretramento del contingente e pertanto non collegata causalmente ad alcun atto arbitrario dei pubblici ufficiali.

In quel momento i manifestanti non si stavano difendendo ma incalzavano Carabinieri ed Agenti di Polizia, portando i propri scudi in luogo non interessato al percorso del corteo e oltrepassando le barriere stesse per effettuare lanci contro gli Agenti.

Si è constatato come questa manovra si sia protratta per diversi minuti ed abbia avuto, tra gli altri, l'effetto di separare completamente il blindato in panne dal resto dei contingenti impedendo a questi ultimi qualsiasi manovra di soccorso.

Parimenti risultano provati gli estremi oggettivo e soggettivo del reato di resistenza

contestato all'imputato al capo 57, quale condotta violenta esercitata nei confronti dell'equipaggio del blindato in panne.

Per una descrizione completa delle immagini relative all'imputato si veda la prima parte di questo capitolo, paragrafo 33.

Anche in questo caso si tratta di attività non giustificabile ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944 perché il veicolo ed i suoi occupanti in quel momento non stavano compiendo alcun atto di tipo aggressivo nei confronti dei manifestanti ma subivano l'assalto di questi.

Pertanto BD viene ritenuto responsabile dei reati contestatigli ai capi 56 e 57. nonché del reato di cui agli articoli 81, 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. in relazione ai fatti contestati al capo 55 numeri 1 e 3.

Non risulta invece provata una sua partecipazione al danneggiamento di altri blindati dell'Arma dei Carabinieri, diversi cioè da quello rimasto in panne (capo 55 n. 2), fatto dal quale egli deve essere assolto.

16 CD viene accusato in concorso con altri, tra i quali BD, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1) e di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2). Ulteriore accusa mossa all'imputato in concorso con altri riguarda il reato di resistenza aggravata (capo 56) commesso in Via D'Invrea e in Via Casaregis.

16.1 L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 la circostanza che la persona investigata risulti ferita al braccio destro che trova conferma in alcuni referti medici del Pronto Soccorso rilasciati al CD, 2 la circostanza riferita da ZAMPESE che il 20/7/2001 CD risulti fermato ed accompagnato presso la struttura di Genova Bolzaneto per identificazione, 3 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al CD.

Come si è visto⁵⁰⁵, il teste ZAMPESE ha indicato una serie di immagini, filmati e fotografie, ritratte soprattutto in Via Casaregis nelle quali compare un individuo dalle caratteristiche fisiche e di abbigliamento ben definite: nella parte superiore del corpo indossa solo un gilet verde, con la parte posteriore più scura, porta jeans ed una maglietta rossa legata in vita, calza stivaletti neri, ha una collana ed un braccialetto, capelli neri, baffi ed il pizzetto.

Lo stesso si vede⁵⁰⁷ cadere a terra perché urtato da una campana per la raccolta del vetro, investita a sua volta da n blindato dei Carabinieri.

I frame 0028 - 0032 del medesimo reperto mostrano questo stesso soggetto sulla destra mentre si allontana dalle prime file degli scontri tenendosi il braccio destro aiutato da un altro giovane.

Appare evidente, sia l'identità della persona nelle diverse immagini, sia l'eziologia traumatica delle lesioni riportate, corrispondenti, secondo quanto dichiarato dal teste

ZAMPESE all'udienza del 22/11/2005, a quelle repertate a CD.

16.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di una comparazione fisionomica⁵⁰⁸, la provenienza di queste è stata chiarita dal teste ZAMPESE⁵⁰⁹.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le quattro immagini siano state messe a confronto somatico.

Le immagini del soggetto investigato (figure 1 e 2) sono ritratte rispettivamente di tre quarti e l'altra di profilo destro e sono tratte da un filmato.

La persona ritratta presenta:

- il contorno cranio facciale di forma tendenzialmente ellissoidale,
- un adipe di scarso grado,
- i capelli di media lunghezza e forma riccia,
- la fronte alta e larga,
- le sopracciglia a linea spezzata e formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi con palpebra inferiore a borsa,
- il naso a torso tendenzialmente rettilineo con pinne nasali e lobulo di piccole dimensioni,
- le narici con divaricazione di tipo medio,
- l'orecchio obliquo come direzione del padiglione auricolare, di dimensioni medio grandi e a forma tendenzialmente rettangolare,
- la bocca di dimensioni tendenzialmente medie e labbra di media ampiezza,
- il mento convesso e di forma tendenzialmente rettangolare.

L'analisi delle due foto (una in perfetto fronte e l'altra in perfetto profilo destro) del cartellino dattiloscopico di CD ha consentito di rilevare:

- il contorno cranio facciale di forma ellissoidale,
- un adipe di grado medio,
- i capelli a forma riccia e di media lunghezza,
- la fronte lievemente concava, alta, larga e di direzione sfuggente (cfr. il profilo),
- le sopracciglia a linea spezzata con formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi con palpebra inferiore a borsa,
- il naso a base rialzata e con dorso rettilineo: il naso è deviato a sinistra (vi è concavità a sinistra e la direzione va ad interessare le ossa nasali e parte della costituzione cartilaginea del naso), pinne nasali e lobulo di piccole dimensioni,
- le narici con divaricazione media,
- l'orecchio obliquo come direzione del padiglione auricolare, di dimensioni medio grandi, forma tendenzialmente rettangolare,
- la bocca di dimensioni tendenzialmente medie con angoli lievemente abbassati e labbra di media ampiezza,
- il mento convesso di forma tendenzialmente rettangolare, di direzione intermedia.

Il C.T. P.M. ha spiegato come l'analisi comparativa condotta tra le quattro immagini ha accertato:

- la medesima forma del viso perché il contorno cranio facciale è di forma tendenzialmente ellissoidale,

- il grado di adiposità è definito medio in un gruppo di immagini e di scarsa adiposità nell'altro,
 - in entrambi i casi i capelli sono di forma riccia,
 - la fronte è alta e larga,
 - in entrambi i casi le sopracciglia sono a linea spezzata e con formazione pilifera di grado medio,
 - in entrambi i casi gli occhi hanno una palpebra inferiore a borsa,
 - il dorso del naso è sostanzialmente rettilineo, anche se nella foto segnaletica si apprezza la leggera deviazione a sinistra (il C.T. ha spiegato che si tratta in questo caso di foto ripresa con illuminazione adeguata),
 - in entrambi i casi l'orecchio ha direzione del padiglione obliqua, è di dimensioni medio grandi e di forma tendenzialmente rettangolare,
 - la bocca è di dimensioni medie e labbra di media ampiezza,
 - il mento è convesso di forma tendenzialmente rettangolare in entrambi i casi.
- La coincidenza di tutti questi elementi ha consentito di esprimere un giudizio di compatibilità tra le due figure.

16.3 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare in modo certo nell'imputato CD la persona ritratta nelle immagini relative agli scontri a lui attribuite.

Decisiva appare la coincidenza dei dati di cui sopra: la persona investigata risulta ferita al braccio destro così come CD, lo stesso era presente a Genova il giorno 20/7/2001 sia perché è stato medicato al Pronto Soccorso sia perché è stato poi accompagnato presso la struttura di Bolzaneto per l'identificazione.

Gli accertamenti tecnici sulle immagini della persona investigata e su quelle di CD hanno espresso un giudizio di compatibilità, fondato su numerose coincidenze di tipo somatico.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al CD.

Quest'ultimo, infine, non ha offerto elementi contrari alla propria identificazione con la persona oggetto di investigazione.

16.4 CD risulta partecipare ad una fase molto limitata degli scontri, sostanzialmente circoscritta alla violenta contrapposizione tra Forze dell'Ordine e manifestanti in Via D'Invrea ed in Via Casaregis, nel momento in cui questi ultimi iniziano a reagire alle cariche e incalzano i Carabinieri spingendoli verso Via Tolemaide.

Si tratta di una fase contemporanea all'aggressione ai danni del Tenente SACCARDI510 alla quale peraltro CD non è interessato.

Le immagini lo mostrano direttamente coinvolto negli scontri, fin da quando i Carabinieri iniziano ad avanzare su Via Casaregis (reperto 164.133 frame 0039 – 0041).

Quindi viene ritratto mentre cerca di incendiare della carta uscita da un cassonetto (stesso reperto filmato da 08.46), lancia una bottiglia e, insieme a PATANIA, spinge un cassonetto verso i Carabinieri ed i loro veicoli (reperto 86 Telereporter da 00.35 a 01.04 e frame 0012 – 0022).

Quando i militari a piedi arretrano, CD dapprima esulta (reperto 164.133 frame 0010 – 0016), poi partecipa all'avanzata dei manifestanti e lo si vede in prima fila munito di un palo metallico al quale è attaccato un cestino della spazzatura (foto reperto 88D G9_2w511).

Infine, dopo la carica dei blindati in Via Casaregis si vede CD ferito al braccio destro mentre viene soccorso (reperto 164.133).

È evidente da quanto sopra la diretta e volontaria partecipazione dell'imputato sia al danneggiamento degli arredi urbani, sia a quello dei blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri (capo 55 numeri 1 e 2), condotte di cui CD deve essere ritenuto responsabile, escludendosi nella specie la configurabilità del contestato e più grave reato di cui all'art. 419 c.p., ai sensi degli articoli 81, 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

Quanto accertato integra anche gli estremi oggettivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestato al capo 56.

Trattasi peraltro di condotta tenuta in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944, quale reazione ad atto arbitrario dei pubblici ufficiali procedenti, come rilevato al paragrafo 11.1, e pertanto l'imputato ne deve essere mandato assolto.

Come già rilevato⁵¹² la causa di giustificazione opera esclusivamente in relazione ai reati di cui agli articoli da 336 a 343 del codice penale e non si estende ad altre fattispecie, comunque connesse, come il danneggiamento o le lesioni personali.

17. DRF viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Piazza Alimonda, Via Tommaso Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide, Corso Torino e Corso Gastaldi e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

Vi è poi la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (con un casco da motociclista ed una maschera antigas), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione⁵¹³.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di due diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di Ufficiali di P.G. che lo conoscono personalmente, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al DRF.

17.1 DRF, così come il coimputato FTO, è stato riconosciuto dai testi Federico BUSATO e Franco BALLOTTA della DIGOS della Questura di Padova.

BUSATO ha spiegato che entrambi sono legati al movimento dei DISOBBEDIENTI che aveva preso parte alle manifestazioni di Genova in occasione del G8.

I due testi sono stati concordi nell'indicare in DRF un partecipante alle iniziative del Centro Sociale PEDRO di Padova.

BALLOTTA aveva conosciuto personalmente DRF durante le manifestazioni di protesta in piazza nel corso del 1996 e lo aveva rivisto anche in seguito.

Nella foto reperto 151 29 RAI 005514, che ritrae alla stazione ferroviaria un gruppo di manifestanti appena scesi da un treno proveniente dal Veneto, sulla destra dietro a Luca CASARINI BUSATO riconosceva DRF con la maglietta bianca.

Il teste riconosceva l'imputato anche nelle successive foto 006 – 009 del medesimo reperto (nelle foto 008 e 009 identificava anche FTO).

Analogo riconoscimento ha compiuto il teste BALLOTTA.

Come si è ampiamente riportato nella prima parte di questo capitolo il teste ZAMPESE ha individuato diversi particolari dell'abbigliamento (quali il giubbotto salvagente arancione, il casco bianco a pois neri, i jeans chiari strappati dietro, le scarpe da ginnastica con un inserto laterale particolare, un guanto da motocross blu, rosso e bianco), particolari tutti che risultano identici sia nelle immagini della persona ritratta durante gli scontri sia in quelle che ritraggono il DRF a viso scoperto al momento dell'arrivo alla stazione ferroviaria, immagini queste ultime (tratte dal reperto 151 29 RAI in particolare i frame da 0015 a 0021) nelle quali egli è stato riconosciuto dai testi BUSATO e BALLOTTA.

Lo stesso DRF viene ritratto a volto scoperto mentre percorre Corso Gastaldi insieme al corteo delle Tute Bianche⁵¹⁷, immagine nella quale si nota la maschera antigas di colore azzurro che indosserà poco dopo durante gli scontri e il giubbotto di salvataggio arancione.

In altra immagine⁵¹⁸ ritratta nel medesimo contesto si possono notare anche il casco bianco a pois neri, tenuto in mano dal DRF, i jeans chiari e le scarpe da ginnastica.

17.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati in una relazione⁵¹⁹, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE⁵²⁰.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le quattro immagini siano state messe a confronto somatico.

Le foto 1 e 2 ritraggono il soggetto investigato la cui figura presenta:

- la linea cranio facciale di forma tendenzialmente ovale,
- il grado di adiposità del volto normale,
- i capelli medio lunghi, lisci, di colore castano chiaro,
- la fronte di forma lievemente convessa, di direzione intermedia, con media altezza e larghezza,
- le sopracciglia di forma curvilinea, mediamente folte,
- gli occhi di direzione lievemente obliqua verso l'esterno, di grandi dimensioni, con palpebra superiore scoperta,
- il naso munito di piramide di dimensioni generali medie, radice larga, dorso lievemente convesso, lobo medio, pinne di piccole dimensioni,

- la distanza naso labiale lunga,
- l'orecchio destro nella sua totalità risulta di obliquità e dimensioni medie; la porzione superiore dell'elice è di medie dimensioni, la porzione superiore dell'antelice è di grandi dimensioni; il trago di piccole dimensioni; l'antitrago di direzione rettilinea e di piccole dimensioni; il contorno del lobo è di forma discendente,
- la bocca appare media di direzione orizzontale con labbra carnose,
- il mento è alto, largo, di direzione intermedia e di forma convessa.

Le foto segnaletiche ritraggono DRF rispettivamente di profilo destro e di fronte, la sua figura presenta:

- il contorno cranio facciale di forma tendenzialmente ovale,
- il grado di adiposità del volto normale,
- i capelli medio lunghi, lisci, di colore castano cario,
- la fronte visibile solo parzialmente, ma ha il profilo di forma convessa,
- le sopracciglia curvilinee e mediamente folte,
- gli occhi lievemente obliqui verso l'esterno, di grandi dimensioni con palpebra superiore scoperta in posizione fisiologica,
- la piramide nasale di dimensioni generali medie, radice larga, dorso lievemente convesso, lobo medio, pinne di piccole dimensioni,
- distanza naso-labiale lunga,
- il mento alto, largo, di direzione intermedia e di forma convessa,
- l'orecchio destro è visibile solo nella metà inferiore, presenta il trago di piccole dimensioni;

l'antitrago di direzione rettilinea e di piccole dimensioni; il contorno del lobo è di forma discendente.

Il C.T. ha affermato come non sia stato possibile procedere alla comparazione completa dell'orecchio destro, visibile integralmente nella figura del soggetto investigato e solo a metà nella foto segnaletica di DRF.

Egli ha potuto comparare solo la parte inferiore, quella del trago che è di piccole dimensioni in entrambe le immagini.

L'antitrago nella foto segnaletica appare avere direzione rettilinea così come nella figura 1.

In entrambe si apprezza il contorno del lobo che è di forma discendente.

A causa della coincidenza dei particolari sopra menzionati il C.T. del P.M. ha espresso tra la figura del soggetto investigato e quella del DRF un giudizio di compatibilità totale, spiegando trattarsi di giudizio che si esprime quando tutti i particolari anatomici e facciali visibili sono simili, inoltre sono presenti particolarità anatomiche singolari.

Nel caso del DRF la singolarità è nel trago e nell'antitrago nonché nella conformazione del lobo dell'orecchio.

Si tratta di riscontro con valore identificativo ritenuto buono anche se la visione dell'orecchio è solo parziale.

Ciò perché il profilo non è dato molto frequente nell'esame di immagini di soggetti coinvolti in avvenimenti esterni.

La presenza di un profilo e anche solo di parte dell'orecchio fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle standard.

17.3 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in DRF.

Elemento di prova fondamentale consiste nell'identificazione compiuta dai testi BUSATO e BALLOTTA del DRF nella persona presente a Genova insieme ad altri manifestanti provenienti dal Nord Est del Paese in occasione del G8.

Nelle foto ritratte alla stazione nelle quali è stato riconosciuto, DRF presenta tutti i particolari dell'abbigliamento (casco, guanto, giubbotto salvagente, jeans, scarpe) rinvenibili nelle immagini investigate.

Inoltre lo stesso a viso scoperto viene ritratto mentre scende Corso Gastaldi con il corteo delle Tute Bianche, vestito nella stessa maniera ed in possesso della maschera antigas azzurra usata durante gli scontri.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando numerosi elementi somatici coincidenti tra l'immagine dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e concludendo con un giudizio di compatibilità totale tra le due figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al DRF.

Quest'ultimo, infine, non ha offerto elementi contrari alla propria identificazione con la persona oggetto di investigazione.

17.4 Gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere provate le condotte ascritte al DRF ai numeri 1, 2 e 3 del capo 55 da qualificarsi, per i motivi già esposti come reato di cui agli articoli 81, 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., nonché ai capi 56 e 57.

Egli è uno dei componenti del corteo delle Tute Bianche e, dopo la carica di Via Tolemaide, partecipa fin dall'inizio agli scontri con i Carabinieri nelle Vie Casaregis e D'Invrea.

Lo si nota già all'incrocio tra Via Tolemaide e Via Casaregis mentre si contrappone ai Carabinieri che entrano per la prima volta in quest'ultima strada (reperto 164.133), lo si rivede arretrato in Piazza Alimonda mentre i manifestanti si riorganizzano e poi cominciano ad avanzare respingendo i militari.

DRF è nelle prime file e lo si vede, travisato con il casco, mentre spinge in avanti un cassonetto giallo (reperto 164.133 frame da 0010 a 0020) e poi lancia qualcosa in direzione di Via Casaregis (reperto 41.1 a 00.07).

Quindi DRF avanza con gli altri in Via Casaregis dove si contrappone ai militari (164.133 frame 0015-0018 e 0030-0042), viene interessato dalle veloci cariche dei blindati ed è costretto ad arretrare nella parte di ponente di Via D'Invrea dove viene inseguito anche da un Carabiniere a piedi (164.133 00.42).

Partecipa alla nuova avanzata dei manifestanti dapprima lungo Via Casaregis, dove lo si nota con un oggetto in mano e poi effettuare un lancio contro i blindati (si vedano tra le altre le immagini del reperto 237 00.29 e 00.54), poi in Via Tolemaide, dove lo

si vede (filmato reperto 164 65 da 01.02, filmato reperto 151-29 La7) ancora lanciare sassi contro i blindati in fase di arretramento, fino a raggiungere Corso Torino dove continua ad effettuare lanci contro i blindati che arretrano (filmato reperto 192-25 a 07.12, filmato e frame reperto 164 48).

Qui DRF prende parte all'assalto al veicolo rimasto in panne (filmato reperto 164.133 da 35.05 a 43.20 e filmato reperto 237 a 02.05) mentre l'equipaggio si trova ancora a bordo del mezzo e i manifestanti lanciano oggetti contro lo stesso.

Egli si contrappone ai militari sopraggiunti a prestare soccorso ai colleghi (filmato 164.133 a 12.39 e frame 0059-0064).

Quindi lo si vede prendere parte al tentativo di rovesciare il blindato (foto reperti 88C Olympia13, 65F Olympia044 e 70H OGGSBTUS), far parte del gruppo di persone che nello slargo si contrappongono ai militari arretrati nel tratto alberato di Corso Torino (foto reperto 88C Olympia42), quindi trattenersi nei pressi del blindato ormai in fiamme, dove raccoglie da terra un oggetto (reperto 164 148 frame 0039-0045, foto reperto 197 camionetta 1, filmato reperto 192.25 a 17.16).

A seguito dell'avanzata delle Forze dell'Ordine, DRF si ritira con gli altri verso levante su Via Tolemaide e Corso Gastaldi, per poi partecipare alla controffensiva che alle 17.22 respinge gli Agenti di nuovo all'incrocio con Corso Torino.

Si vede DRF avanzare con gli altri (tra i quali è ancora presente Carlo GIULIANI cfr. foto reperto 212 – g33_morto) ed ingaggiare una colluttazione con due Agenti di Polizia (foto reperti 70H CD27-OGGS9TNT, 88E-60 e 88E-61).

Infine DRF è presente in Piazza Alimonda dove non prende parte all'assalto al DEFENDER, ma lo si vede protestare a gran voce per il grave fatto di sangue (frame reperto 181-11 Terra).

Vanno pertanto ritenute provate le condotte volontarie con le quali DRF danneggia ripetutamente gli arredi urbani (i cassonetti 55 n. 1) ed i veicoli (55 n. 2) dell'Arma dei Carabinieri, compreso quello rimasto in panne in Corso Torino (55 n. 3), nonché la ripetuta contrapposizione con le Forze dell'Ordine che integra gli estremi dei due reati di resistenza a pubblico ufficiale contestati (capi 56 e 57).

Si deve aggiungere che solo la prima parte della condotta di resistenza contestata a DRF al capo 56 può considerarsi esente da pena in virtù della causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt 288/1944 a causa dell'arbitrarietà del comportamento tenuto fino ad un certo momento dai Carabinieri.

Si tratta in particolare delle condotte di resistenza verificatesi fino al momento in cui i manifestanti ritornarono nello slargo di Corso Torino con esclusione dell'attacco al blindato in panne.

Da quest'ultimo episodio in avanti le condotte tenute dall'imputato non possono più ritenersi giustificate e integrano pertanto i due reati contestati.

18. A DAAF viene contestato, in concorso con altri, il reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento,

saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3), nonché dell'auto Peugeot 205 GTI tg GE B23 di proprietà di GHAOUI Chokri (n.4).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Via Casaregis, Via Tolemaide, Corso Torino e Corso Gastaldi e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

Vi è poi la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (con un casco da motociclista ed una maglietta), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione⁵²¹.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di Ufficiali di P.G. che lo conoscono personalmente, 2 il sequestro presso la sua abitazione di capi di abbigliamento ed oggetti portati dal soggetto ritratto nelle immagini degli scontri, 3 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al DAAF.

18.1 Il teste Francesco FERRO dipendente della DIGOS di Rovigo da circa dieci anni ha dichiarato di avere svolto indagini in relazione agli scontri a margine del G8 su richiesta dei colleghi di Genova.

Egli ed altri colleghi avevano preso in esame numerose foto ritraenti persone diverse, ricevute su supporto digitale ed avevano riconosciuto immediatamente il DAAF, cittadino brasiliano.

FERRO precisava di conoscere l'imputato da almeno un paio d'anni prima del G8 e di averlo incontrato spesso anche in occasione di manifestazioni di piazza, quando i due si incontrano a Rovigo si salutano.

Riferiva ancora che nel 2001 DAAF frequentava un Centro Sociale di Rovigo (SAMIR) dove il teste e i suoi colleghi lo avevano controllato.

Dagli atti della DIGOS di Rovigo risulta che il DAAF era venuto a Genova per il G8, dove alcuni colleghi del teste lo avevano visto arrivare alla stazione.

FERRO riconosceva la foto esaminata a Rovigo nel reperto "foto 22 (Piazza Alimonda)⁵²² che ritrae sulla destra DAAF con il braccio alzato.

Analogo riconoscimento dell'imputato il teste eseguiva sulle foto reperto 111.170 STILL 0061 (l'imputato è l'ultimo soggetto a destra con la maglietta celeste e capelli neri) e reperto 111.170 STILL 0068 (è la persona a sinistra che tiene la mano sulla bocca).

Il teste ZAMPESE ha individuato i particolari della figura e dell'abbigliamento di questo imputato che si trovano in tutte le immagini selezionate.

In particolare DAAF portava un casco integrale scuro, a volte indossato a volte tenuto in mano (ad esempio reperto 181-11 Ter frame 0016), una maglietta grigia con il disegno di una cornice sulle maniche e la scritta "Fuck the system" (si veda ad esempio il frame 006 del reperto 192-05 TPO), una maglietta color lilla e colletto più scuro portata a volte legata in vita (reperto 111-170 STILL0065), jeans strappati, un marsupio con cintura nera, scarpe da ginnastica con legacci rossi (reperto 164-214

frame 0006 e reperto 95-A3K).

A causa della coincidenza di tutti questi particolari ZAMPESE ha identificato in tutte le immagini la medesima persona.

18.2 In data 4/12/2002 personale della DIGOS di Rovigo eseguiva una perquisizione a carico dell'imputato che consentiva il sequestro di:

- un casco integrale nero senza visiera,
- una maglietta lilla con il colletto più scuro,
- una felpa con cerniera, con un disegno sulla parte anteriore sinistra, il disegno di una cornice sulle maniche e la scritta "Fuck the system" sul retro,
- un marsupio nero con disegno più chiaro nella parte anteriore.

Si tratta di indumenti ed accessori corrispondenti a quelli portati dal soggetto investigato nelle immagini degli scontri.

Venne inoltre sequestrato un candelotto esplosivo di lacrimogeno riportante la scritta G8 Genova.

18.3 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati in una relazione, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le tre immagini siano state messe a confronto somatico.

La figura da investigare A (foto a pag. 5 della relazione) è ritratta di profilo destro, la figura da investigare B (foto a pag. 6) è ritratta di profilo sinistro, mentre la foto di DAAF (a pag. 7) è ripresa di fronte.

La figura A (profilo destro) presenta:

- la linea del profilo tendenzialmente rettilinea,
- adipe di grado medio,
- i capelli medio lunghi, ricci, di colore scuro,
- la fronte tendenzialmente concava,
- le sopracciglia lunghe di direzione rettilinea con formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi non visibili in maniera sufficiente per un giudizio sulla morfologia,
- il naso con dorso di direzione rettilinea e profilo a base rialzata,
- le orecchie non visibili,
- la bocca con labbra di media ampiezza,
- il mento di forma convessa.

La figura B (profilo sinistro) presenta:

- la linea del profilo tendenzialmente rettilinea,
- adipe di grado medio,
- i capelli medio lunghi, ricci, di colore scuro,
- la fronte di forma tendenzialmente concava,
- le sopracciglia lunghe di direzione rettilinea con formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi con palpebra superiore scoperta, senza altre caratteristiche particolari, non è desumibile la direzione,
- il naso con dorso di direzione rettilinea a base rialzata,

- l'orecchia sinistra, visibile in parte, ha il trago piccolo, l'antitrago con direzione orizzontale, la forma di contorno del lobo è a golfo,
- la bocca con labbra di media ampiezza,
- il mento di forma convessa.

La foto di DAAF è frontale, quindi di difficile comparazione con le foto A e B che sono di profilo.

Ciononostante il C.T. ha messo in evidenza come dalla foto frontale si desumano le seguenti caratteristiche:

- la linea di contorno cranio facciale di tipo tendenzialmente poligonale,
- i capelli sono come nelle foto A e B,
- la fronte è alta ma non si può qualificare il profilo (che è concavo in A e B),
- le sopracciglia sono lunghe, hanno direzione rettilinea e formazione pilifera di grado medio come in A e B,
- gli occhi sono medio stretti, hanno direzione rettilinea, la palpebra superiore è in posizione fisiologica, cioè naturalmente scoperta (gli occhi sono poco visibili in A e B),
- la piramide nasale di media dimensione, il lobulo è grande, il dorso è rettilineo e a base rialzata (in A e B si vede solo la direzione rettilinea del dorso e la base rialzata),
- le orecchie non sono visibili nella foto frontale,
- la bocca ha direzione orizzontale e labbra di media ampiezza come in A e B,
- il mento è di forma tendenzialmente rettangolare

A fronte di queste similitudini somatiche il C.T. P.M. esprimeva un giudizio generico di compatibilità tra i soggetti ritratti nelle immagini A e B, mentre tra le immagini A, B e la foto di DAAF riteneva fondato un giudizio di compatibilità relativamente all'esame strutturale dei capelli, delle sopracciglia, del dorso del naso e delle labbra. Stante la somiglianza di questi elementi somatici il giudizio finale era di compatibilità parziale ritenuta di buon grado tra le tre figure.

Aggiungeva che non vi sono elementi di esclusione.

Richiesto dal P.M. di valutare due ulteriori immagini del DAAF costituite dalla foto frontale e da quella di profilo destro ritratte il 4/12/2002 in occasione del foto segnalamento dell'imputato, il C.T. spiegava come in queste immagini:

- i capelli sulla fronte impediscono di qualificare il profilo della stessa,
- il naso ha la base rialzata ed il dorso rettilineo,
- il profilo del mento si vede solo parzialmente, dovrebbe trattarsi di un mento convesso,
- il profilo è tendenzialmente rettilineo.

Richiesto di esaminare la foto frontale del soggetto investigato costituita dal reperto 111-170- STILL0061, il C.T. confermava il giudizio espresso sulla foto frontale di DAAF:

- il lobulo nasale qualificato come grande rispetto alle dimensioni del naso, in particolare la piramide nasale è sicuramente coincidente con quella visibile nella foto frontale di DAAF.

Il giudizio complessivo comparativo tra le diverse immagini si poneva tra la

compatibilità parziale e la compatibilità.

18.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in DAAF.

Elemento di prova fondamentale consiste nell'identificazione compiuta dal teste FERRO del DAAF nella persona presente a Genova durante le manifestazioni contro il G8.

Nelle foto nelle quali è stato riconosciuto da FERRO, DAAF presenta i particolari dell'abbigliamento (felpa grigia, maglia lilla con il colletto, jeans) rinvenibili nelle ulteriori immagini investigate.

Inoltre capi di abbigliamento ed accessori visibili nelle foto investigate sono stati in seguito posti sotto sequestro presso l'abitazione dell'imputato.

La DIGOS di Rovigo ha accertato come DAAF avesse effettivamente partecipato alle manifestazioni di Genova (teste FERRO).

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità tra le due figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al DAAF.

Quest'ultimo, infine, non ha offerto elementi contrari alla propria identificazione con la persona oggetto di investigazione.

18.5 Gli elementi raccolti consentono di ritenere provati tutti i fatti ascritti all'imputato.

Anche in questo caso i danneggiamenti indicati al capo 55 devono essere ritenuti punibili non ai sensi dell'art. 419 c.p., bensì degli articoli 81, 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., mentre le condotte di resistenza di cui ai capi 56 e 57 appaiono punibili per la parte compiuta dopo l'arretramento dei Carabinieri fino a Corso Torino, quindi a cominciare dall'assalto al blindato in panne in avanti.

Anche DAAF come DRF e FTO scende con il corteo delle Tute Bianche (reperto 164 214) e prende parte fin dall'inizio alla contrapposizione con i Carabinieri.

Lo si vede (reperto 192.2 TPO filmato e frame) in Via Tolemaide, arretrato con il corteo a seguito della carica, mentre insieme ad altri pone in mezzo alla strada la Peugeot 205 bianca (capo 55 n.4) per costituire una barricata.

L'auto in questo caso viene mossa e danneggiata.

Quindi partecipa alla contrapposizione in Via Casaregis dove, durante le cariche compiute dai blindati dell'Arma, lancia oggetti contro i militari (reperto 151 01, a 00.02) e poi avanza insieme agli altri inseguendo i Carabinieri in Via Tolemaide ed effettuando altri lanci (reperto 192 14 TPO a 00.21, frame 002-008).

DAAF partecipa attivamente all'assalto contro il blindato in panne: lo si vede dapprima lanciare oggetti contro lo stesso mentre l'equipaggio si trova ancora a bordo (reperto 181 11 frame 003 – 0017 e reperto 237 a 01.30), poi, travisato con il casco, si avvicina al veicolo mentre ne vengono aperte le portiere (foto 70H

OGGSBTUS), infine lui ed altri spingono con energia il fianco destro del mezzo nel tentativo di rovesciarlo (reperto 192-5 a 01.55).

L'imputato si trova insieme ai manifestanti che portano sullo slargo di Corso Torino gli scudi di plexiglas (reperto 40 frame) e si contrappongono ai Carabinieri (foto 95 – A3K).

Infine è presente in Piazza Alimonda (reperto 164 52 da 02.07) mentre con altri contesta l'operato delle Forze dell'Ordine dopo l'uccisione di Carlo GIULIANI. Le immagini documentano pienamente le condotte di danneggiamento all'arredo urbano (55 n. 1), compiuto mediante l'asportazione di sassi dalle aiuole e dai muri, ai mezzi dell'Arma dei Carabinieri mediante il lancio di corpi contundenti (55. n. 2) ed in particolare al blindato in panne (55 n. 3) ed anche all'auto Peugeot 205 (55 n. 4), così come la violenta contrapposizione alle Forze dell'Ordine, ripetuta in diverse occasioni a partire dall'assalto al blindato in panne (capi 56 e 57).

Si tratta di condotte volontarie e non giustificate altrimenti delle quali pertanto il DAAF va ritenuto responsabile.

19. FTO viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Piazza Alimonda, Via Tommaso Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

Vi è poi la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (con un casco da motociclista ed una maschera antigas), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di Ufficiali di P.G. che lo conoscono personalmente, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al FTO, 3 le ammissioni dell'imputato che si è riconosciuto nelle immagini attribuitegli dalla P.G.

19.1 Come DRF, anche FTO è stato riconosciuto con sicurezza dai testi BUSATO e BALLOTTA dipendenti dell'ufficio DIGOS di Padova nelle foto inviate loro dai colleghi di Genova (reperto 151 29 RAI frame 006 – 009 ritraenti l'arrivo alla stazione ferroviaria di Genova dei manifestanti provenienti dal Nord Est).

FTO è conosciuto dai due quale partecipante alle iniziative del centro Sociale PEDRO di Padova, alle manifestazioni di piazza ed in particolare a manifestazioni tenute presso la locale facoltà di Scienze Politiche (BALLOTTA).

ZAMPESE ha individuato nelle diverse immagini riferibili al FTO i particolari, sempre costanti, dell'abbigliamento e degli accessori portati.

Tra questi ultimi spicca un megafono bianco con striscia verde, che si vede già nelle immagini dell'arrivo alla stazione.

Durante gli scontri la figura del FTO risulta caratterizzata (si vedano ad esempio le immagini del reperto 164-133) da un giubbotto di salvataggio arancione, il casco scuro tipo Jet, una maglia a maniche corte bianca con disegno scuro sul davanti, un maglione scuro legato in vita, un paio di pantaloni beige con tasconi laterali, ginocchiere nere portate sopra i pantaloni, uno zaino bianco e rosa, scarpe da ginnastica ADIDAS con strisce laterali chiare, una maschera antigas azzurra.

19.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati in una relazione, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le tre immagini siano state messe a confronto somatico.

Le due foto del soggetto da investigare mostrano quest'ultimo di tre quarti destro, quasi frontale e con il capo inclinato in avanti (figura 1) e di profilo sinistro con il capo inclinato in avanti (figura 2).

Si tratta in entrambi i casi di foto di ottimo livello.

Entrambe le figure presentano:

- la linea di confronto cranio facciale ovale,
- adipe di grado scarso,
- i capelli corti, lisci e di color nero,
- la fronte di medie dimensioni,
- le sopracciglia a linea tendenzialmente spezzata e mediamente folte,
- gli occhi di direzione orizzontale con la palpebra superiore scoperta,
- il naso con piramide di dimensioni medio grandi, la radice media, il dorso del naso gibboso e di dimensioni medie, il lobo medio grande, le pinne nasali medie,
- la distanza naso-labiale lunga,
- l'orecchio sinistro (figura 2) di dimensioni medie, distaccato e di forma ovale, è apprezzabile anche la morfologia costitutiva dell'orecchio (trago, antitrigo, elice, antelice e lobulo),
- la bocca grande, di direzione orizzontale e con labbra spesse,
- il mento di forma tendenzialmente rettangolare con fossetta mentoniera.

Il C.T. ha riferito come la comparazione con la foto frontale di FTO (a pag. 5 della relazione) confermi queste caratteristiche e in particolare la fossetta mentoniera.

La figura di FTO infatti presenta:

- la linea di confronto cranio facciale ovale,
- adipe di grado scarso,
- i capelli corti, lisci e di colore nero,
- la fronte di medie dimensioni,
- le sopracciglia a linea tendenzialmente spezzata e mediamente folte,
- gli occhi di direzione orizzontale con la palpebra superiore scoperta,

- il naso con piramide di dimensioni medio grandi, la radice media, il dorso del naso gibboso e di dimensioni medie, il lobo medio grande, le pinne nasali medie, nel punto di passaggio dallo scheletro osseo allo scheletro cartilagineo si osserva un rilievo,
- la distanza naso-labiale lunga,
- l'orecchio sinistro (figura 2) di dimensioni medie e distaccato nella sua totalità,
- la bocca grande, di direzione orizzontale e con labbra spesse,
- il mento di forma tendenzialmente rettangolare con fossetta mentoniera.

Spiegava come nella foto frontale propria del FTO la gibbosità del naso non è visibile, anche se si nota un rilievo sul dorso nasale nella parte immediatamente successiva alla radice, rilievo che su un profilo potrebbe costituire la gibbosità rilevata nelle altre immagini.

Stante la corrispondenza degli elementi somatici di cui sopra il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità parziale.

19.3 FTO si è sottoposto all'esame dibattimentale, nel corso del quale ha riconosciuto la propria persona in tutte le immagini mostrategli.

Dichiarava di essere portavoce di un collettivo studentesco presso l'università di Padova, di avere pertanto partecipato alle manifestazioni di Genova per proporre i problemi dell'università e in quei giorni di essere stato uno dei referenti nazionali della componente studentesca.

Era arrivato a Genova il mercoledì con il treno dei manifestanti provenienti dal nord est ed aveva alloggiato allo stadio Carlini.

Il 20 luglio aveva preso parte al corteo delle Tue Bianche, portava con sé il megafono come strumento di lavoro perché svolgeva normalmente la funzione di speaker che spiega i contenuti portati in piazza.

FTO doveva anche servire come punto di riferimento visivo per gli studenti e le persone meno esperte, per questo stava sempre alla testa del corteo.

Questo era "trasparente e pubblico", la situazione era tranquilla, il tratto percorso regolarmente autorizzato.

Pochi minuti prima delle cariche l'imputato si era staccato dagli altri per far rientrare dei ragazzi che erano usciti dal gruppo.

Così quando ci fu la carica egli si trovava sul lato del corteo, all'altezza degli scudi, leggermente spostato verso via Casaregis.

Pressati dai militari gli scudi arretrarono di qualche metro per la carica e alcuni Carabinieri raggiunsero l'imbocco di Via Casaregis.

A causa della carica l'imputato si trovò separato dal corteo, discese Via Casaregis fino all'incrocio con Via D'Invrea e si diresse verso Piazza Alimonda.

La carica era giunta del tutto inaspettata, le sensazioni prevalenti tra i manifestanti erano la sorpresa, il disorientamento, il panico, molti tra i quali FTO non conoscevano la città e le sue strade.

L'imputato ha raccontato di essere riuscito a calmarsi e poté constatare come un numero sempre crescente di persone rimaste isolate dal corteo manifestava la volontà comune di "riconquistare il corteo" dal quale erano stati violentemente allontanati.

La "riconquista" di Via Tolemaide riuscì solo dopo circa 20/30 minuti.

Dapprima in Piazza Alimonda vennero posti dei cassonetti in mezzo alla strada e si verificarono dei lanci sporadici.

Il numero di manifestanti aumentò, poi contemporaneamente i Carabinieri arretrarono all'indietro e i manifestanti avanzarono spingendo i cassonetti.

In Via Casaregis si verificarono momenti di grande tensione, ci furono cariche con i blindati che costrinsero i manifestanti a ritirarsi, poi vi fu il movimento opposto. I manifestanti continuavano i lanci che divenivano più intensi man mano che gli scontri continuavano.

FTO definiva come incomprensibili le cariche compiute dai blindati che a tutta velocità ruppero le barricate e proseguirono in Via d'Invrea verso Corso Torino procedendo in un paio di casi a velocità elevata rischiando così di investire le persone presenti.

Poi le cariche dei blindati terminarono e l'imputato vide delle persone correre, mentre i blindati tornavano su Via Tolemaide ritirandosi insieme al contingente a piedi verso ponente.

A quel punto FTO corse in avanti e riconquistò Via Tolemaide, seguendo il corteo, sollevato di essere di nuovo insieme a persone conosciute.

Raggiunse in questo modo l'incrocio con Corso Torino dove ricordava il lancio non fitto di lacrimogeni e tantissima gente che riempiva la piazza.

Vi era anche una camionetta ferma con tante persone intorno.

Per FTO era sufficiente il fatto di aver "riconquistato il corteo" e vi entrò fino a Corso Torino.

Ebbe modo di vedere qualche scudo di plexiglas di dimensioni grandi per terra e ne vide un paio come abbandonati a se stessi nella direzione in cui comincia il viale, lo colpì che non venissero usati.

Le Forze dell'Ordine si trovavano all'inizio del viale alberato mentre i manifestanti occupavano la piazza mantenendosi ad una certa distanza dai Carabinieri.

Vide persone che colpivano la camionetta ferma, c'era uno sportello aperto, qualcuno scuoteva il veicolo.

Allora si avvicinò al veicolo, constatò che al suo interno non vi era nessuno, quindi usò una bomboletta di vernice spray azzurra che portava con sé per scrivere sul fianco del veicolo la frase "we are winning" (vinciamo noi)

Da giovane scriveva sui muri.

Si trattava di una frase che rievocava gli scontri di Seattle, cioè l'inizio delle manifestazioni no global.

FTO immaginò il veicolo come un muro simbolico, con il suo gesto voleva dire che era riuscito a riconquistare i suoi compagni, si trattava di un contributo emotivo e irrazionale.

Ammetteva che poco prima, durante gli scontri di Via Casaregis, aveva aiutato gli altri manifestanti a spingere i cassonetti ed aveva anche lanciato un sasso.

In quel momento, poco dopo la carica, era stupito, incredulo e disorientato.

Non lanciò altri sassi.

FTO non aveva intenzione di compiere gesti come questi, voleva arrivare a Brignole insieme al corteo, ma la carica ed il ritrovarsi solo in una città sconosciuta avevano

innescato in lui meccanismi irrazionali, in poche parole aveva perso la calma. Portava sempre il megafono in mano e questo lo avrebbe impacciato se avesse deciso di compiere atti di violenza.

Dopo l'episodio del blindato in Corso Torino i manifestanti presero la decisione di ritornare verso il Carlini.

Durante la ritirata l'imputato ricordava di aver visto un idrante che li seguiva risalendo Via Tolemaide ed anche alcune cariche della Polizia, vi furono dei fronteggiamenti tra gli schieramenti ma non scontri corpo a corpo.

Durante questa fase FTO venne colpito da un sasso e cadde.

Quando la situazione si fu tranquillizzata e non si vedevano più le Forze dell'Ordine arrivò la notizia della morte di un manifestante.

Nelle immagini del reperto 164 133 FTO riconosceva la propria figura, con il salvagente e lo zainetto, ripresa tra Piazza Alimonda, via d'Invrea e Via Casaregis in un momento di stallo posteriore alla prima carica.

Egli riconosceva anche la propria voce registrata nel video mentre urla di non lanciare sassi.

In quel momento aveva già lanciato il proprio sasso e si era ormai reso conto che quel tipo di condotta non faceva per lui.

Alla domanda perché fosse avanzato invece che arretrare in piazza Alimonda rispondeva che quella era stata una delle decisioni più difficili, perché non conosceva né la città né le persone che aveva intorno ed era rimasto tagliato fuori dal corteo, dove gli studenti lo ritenevano uno dei responsabili.

Cercò di ritornare in Via Tolemaide per ritornare in seno al corteo ed evitare di rimanere da solo.

19.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in FTO.

Elemento di prova fondamentale consiste nell'identificazione compiuta dai testi BUSATO e BALLOTTA del FTO nella persona presente a Genova durante le manifestazioni contro il G8.

Nelle foto nelle quali è stato riconosciuto dai due, l'imputato presenta i particolari dell'abbigliamento (giubbotto di salvataggio arancione, il casco scuro tipo Jet, una maglia a maniche corte bianca con disegno scuro sul davanti, un maglione scuro legato in vita, un paio di pantaloni beige con tasconi laterali, ginocchiere nere portate sopra i pantaloni, uno zaino bianco e rosa, scarpe da ginnastica ADIDAS con strisce laterali chiare, una maschera antigas azzurra) rinvenibili nelle ulteriori immagini investigate.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità parziale tra le due figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al FTO.

Quest'ultimo, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

19.5 Gli elementi raccolti consentono di ritenere provati i fatti ascritti all'imputato al capo 55 numeri 1, 2 e 3, da ritenersi punibili per i motivi già esaminati non ai sensi dell'art. 419 c.p., bensì degli articoli 81, 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p..

Risultano provate anche le condotte materiali di resistenza contestate ai capi 56 e 57, ma in ordine a queste deve giungersi a conclusioni diverse in punto responsabilità penale in virtù dell'applicazione ai fatti contestati al FTO al capo 56 della causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt 288/1944.

Le prove documentali dimostrano la partecipazione del FTO al corteo delle Tute Bianche e il suo coinvolgimento negli scontri fin dal momento in cui il contingente di Carabinieri del Battaglione Lombardia si affaccia per la prima volta in Via Casaregis (reperto 164.133 da 07.16 a 08.25).

È anzi in questa prima fase che le immagini documentano il lancio di un sasso ad opera dell'imputato nei confronti dei militari (si vedano i frame 0037 – 0038).

Quindi l'imputato arretra, come tutti gli altri, fino all'intersezione fra Via D'Invrea e Piazza Alimonda e lo si vede nelle file più avanzate dei manifestanti, subito dietro la barricata appena costruita (164.133 da 08.25 a 16.06).

FTO accompagna l'avanzata lungo Via D'Invrea spingendo una campana per la raccolta differenziata e portando con sé una cassetta di plastica per bottiglie, si trova poi in Via Casaregis durante e dopo le cariche dei blindati, qui aiuta a spingere in avanti un cassonetto dell'immondizia, quindi si porta in Via Tolemaide (reperto 164.133 da 33.25) e infine raggiunge lo slargo di Corso Torino.

Qui (reperto 164.133 da 35.05 a 43.20) lo si vede mentre scrive con la bomboletta spray sul fianco destro del blindato in panne la frase "we are winning".

Nelle proprie dichiarazioni l'imputato ha ammesso le condotte materiali di cui sopra. FTO ha dunque direttamente e intenzionalmente danneggiato gli arredi urbani (il cassonetto, la campana per la raccolta differenziata), i veicoli militari ed in particolare quello rimasto in panne sul quale ha apposto una scritta.

Al fine di escludere il suo coinvolgimento nei fatti contestati non appare decisiva la circostanza, da lui affermata, di aver lanciato un solo sasso e di aver spostato un solo cassonetto, perché evidentemente egli ha partecipato alle (rectius ha concorso nelle) analoghe condotte tenute dagli altri manifestanti nella contestualità del luogo e del momento.

Si tratta di un concorso materiale, compiuto con azioni specificamente rivolte alla contrapposizione violenta nei confronti dei Carabinieri.

In quel momento tutti i manifestanti presenti volevano lo stesso risultato e contribuivano ciascuno per la sua parte.

Così ha fatto anche FTO.

Ciò vale non solo per i lanci e lo spostamento delle barricate mobili, ma anche per il gesto di apporre una scritta sul veicolo in panne.

Quest'ultimo non può infatti essere considerato come gesto avulso dall'intero contesto, nel quale il veicolo si trovava ormai in balia dei manifestanti che lo stavano

distruggendo.

In queste circostanze anche apporre una scritta di vittoria sull'avversario battuto ha avuto non solo l'effetto materiale di sporcare e danneggiare il bene ma anche quello morale di rafforzare i propositi degli altri concorrenti nel reato.

Diverso è stato, nella medesima situazione, l'atteggiamento di chi come FA non ha incitato a rovesciare il mezzo, bensì ha invitato chi lo faceva a fermarsi.

Già qualificate le condotte di FTO come danneggiamento aggravato e non come devastazione e saccheggio, resta da esaminare in relazione ai reati di resistenza a lui contestati la portata della causa di giustificazione della reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale.

Fatta eccezione per l'episodio della scritta sul blindato in panne, su cui si tornerà fra breve, le prove raccolte non dimostrano una sua condotta di contrapposizione violenta nei confronti dei Carabinieri ulteriore rispetto a quella che si ritiene giustificata dagli atti arbitrari dei militari.

In particolare l'imputato reagisce in Via D'Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide e, una volta giunto in Corso Torino, termina la propria azione scrivendo sul veicolo ormai fermo.

In seguito non lo si vede compiere altra attività violenta, in particolare (a differenza ad esempio di DRF e DAF) non lo si vede partecipare alla contrapposizione con le Forze dell'Ordine all'incrocio tra Corso Torino e Via D'Invrea.

È stato anzi proprio dalle sue parole che è risultato chiaro il meccanismo psicologico sottostante alle condotte dei manifestanti, la volontà cioè di reagire ad un evidente sopruso e di "riconquistare" un diritto.

Le condotte di FTO sono state animate da una volontà lucida e fino a che si sono limitate alla reazione all'atto arbitrario appaiono giustificate ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. Lgt 288/1944.

In mancanza di emergenze probatorie diverse ciò vale per tutte le condotte a lui ascrivibili sulla base del capo di imputazione n. 56 dalle quali deve pertanto essere assolto.

Diverse considerazioni devono svolgersi per i fatti contestati al capo 57.

FTO ha concorso nella resistenza compiuta ai danni dei militari facenti parte dell'equipaggio del blindato in panne perché ha preso parte all'assalto ai danni di questo, compiendo materialmente una parte limitata (la scritta) ma dimostrando con ciò di non essere un semplice ed indifferente spettatore del fatto (come ad esempio si vedrà essere il caso di SN) ma un partecipe della condotta violenta degli altri.

Con la sua condotta materiale egli ha anche rafforzato il proposito dei correi perché ciò che ha scritto (vinciamo noi) ha un significato ben preciso, di affermazione di una parte nei confronti di un'altra al termine di una lotta violenta.

Proprio la lucidità della sua condotta fino a quel momento dimostra che egli era ben consapevole della situazione e della portata del proprio gesto.

Per inciso si nota come tale lucidità non risulti venuta meno nell'imputato neppure in seguito dato che, a differenza di altri, dopo l'episodio del blindato egli ha ritenuto opportuno fare ritorno allo stadio Carlini.

20. DAF viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio

aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

Vi è poi la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (con un passamontagna), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di Ufficiali di P.G. che lo conoscono personalmente, 2 il sequestro presso la sua abitazione di capi di abbigliamento ed oggetti portati dal soggetto ritratto. Per le considerazioni concernenti la prescrizione dei reati contravvenzionali contestati agli imputati si veda il capitolo VII parte 2, paragrafo 2.

nelle immagini degli scontri, 3 le ammissioni dell'imputato che si è riconosciuto nelle immagini attribuitegli dalla P.G.

20.1 Il teste Maurizio APICELLA facente parte della Squadra Mobile della Questura di Genova identificò la sera del 20/7/2001 mediante rilievi l'imputato DAF.

Il teste ha ricordato che verso le 19 egli si trovava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale GALLIERA quando il suo dirigente, Dr. SCROFANI, incaricò lui ed altri colleghi di accompagnare alla caserma di Bolzaneto alcuni giovani feriti che dovevano essere identificati.

Tra questi vi era DAF, campano, che venne foto segnalato e poi rilasciato.

DAF era vestito con abiti scuri, pantaloni scuri, maglia scura, aveva una catenina in cuoio con ciondolo, capelli tipo rasta, pizzetto, intorno ad un braccio portava un rotolo di scotch da pacchi marrone.

In quei giorni il teste aveva notato parecchi giovani portare al braccio rotoli di scotch, si trattava di giovani della prima linea dei manifestanti, quelli che avevano provocato dei disordini.

Qualche giorno dopo l'Ispettore RUSSO, che era stato con il teste la sera del 20/7/2001, richiamò l'attenzione di APICELLA su due foto pubblicate sul supplemento al n. 31 di DIARIO del 3/8/2001.

Il teste riconosceva in esse la persona di DAF che nella didascalia del giornale veniva definito come un Black Block in azione in Corso Torino.

Pertanto il teste fece apposita segnalazione all'A.G. trasmettendo le pagine della rivista ed il cartellino foto segnaletico del DAF.

Anche a dibattimento APICELLA riconosceva DAF nelle foto di cui sopra, facendo notare sull'avambraccio sinistro il rotolo di nastro adesivo.

Quindi, nelle foto del cartellino foto segnaletico del DAF, indicava la catena ed il ciondolo notati quella sera.

APICELLA riconosceva con sicurezza DAF anche in altre foto relative al fermo, operazione non compiuta dal teste ed agli scontri in Corso Torino.

Rispondendo alla difesa APICELLA spiegava come il riconoscimento di DAF nelle foto di DIARIO era avvenuto dapprima ad opera del collega RUSSO che aveva mostrato le foto al teste, anch'egli comunque lo aveva riconosciuto con certezza. Al momento della dimissione dall'ospedale DAF appariva lucido, i sanitari non ritenevano di trattenere né lui né altri.

Tra questi il teste scelse le persone da accompagnare a Bolzaneto perché dagli ematomi che mostravano si poteva ritenere che avessero partecipato attivamente agli scontri, inoltre alcuni di questi portavano il rotolo di nastro al braccio.

ZAMPESE ha individuato nelle diverse immagini riferibili al DAF i particolari, sempre costanti, dell'abbigliamento e degli accessori portati.

Questi risulta indossare una maglia verde a maniche corte, jeans scuri, è travisato da un passamontagna nero, porta scarpe da ginnastica con inserti bianchi, sul braccio destro ha un braccialetto mentre su quello sinistro ne ha due e porta anche un rotolo di nastro adesivo.

Al collo si nota una collana, alla quale in altra immagine si vedrà essere attaccato un ciondolo.

In quest'ultima foto il soggetto è a volto scoperto, il passamontagna è girato, si notano ancora le scarpe nere con inserti chiari, i jeans, il braccialetto sul braccio destro, i due braccialetti ed il rotolo di nastro sul braccio sinistro, la maglia verde a maniche corte, i capelli tipo rasta che fuoriescono da sotto al passamontagna, oltre alla collana con il ciondolo.

Nella foto del cartellino di identità redatto presso la Caserma di Bolzaneto la sera del 20/7/2001 si notano la maglietta scura, i capelli rasta, la collana con il ciondolo.

20.2 In data 15/3/2002 personale della DIGOS di Genova (operanti TRIPISCIANO e CARBONARO) eseguiva una perquisizione a carico dell'imputato che consentiva il sequestro di un paio di scarpe nere REEBOK ed una collana in rame con ciondolo, oggetti del tutto identici a quelli delle foto del soggetto investigato.

Sulle scarpe DAF ha fornito una spiegazione alternativa, come si vedrà tra breve.

20.3 Rispondendo all'esame dibattimentale, DAF ha riconosciuto se stesso nelle immagini dei fatti oggetto di contestazione, spiegando peraltro come le scarpe in seguito sequestrate gli siano solamente uguali ma non le medesime portate al G8.

In occasione degli scontri di piazza, infatti, egli aveva perduto la scarpa sinistra, ma poiché il tipo di calzature gli piaceva particolarmente una volta tornato a casa aveva voluto comprarne uno del tutto identico.

Spiegava di essere musicista e di essere impegnato da anni in manifestazioni politiche ad esempio in relazione a temi di carattere ambientale.

Era arrivato a Genova la mattina del 19 luglio insieme ad alcuni amici, su di un treno

organizzato da Rifondazione Comunista, per prendere parte alle manifestazioni.

Per il successivo 21 aspettava l'arrivo del padre e della sorella più giovane.

Era alloggiato al Carlini ed aveva preso parte al corteo delle Tute Bianche.

Portava con sé una macchina fotografica, con la quale intendeva fotografare i momenti più importanti della manifestazione.

All'uscita dallo stadio aveva trovato un rotolo di nastro adesivo che aveva preso per poter in seguito avvolgere i tappetini sui quali dormiva.

Mise il nastro al braccio perché non portava il marsupio.

Lo scopo era quello di partecipare pacificamente all'evento e ad un certo momento si era staccato dagli amici e portato più avanti per fotografare la testa del corteo.

Era stato così coinvolto, suo malgrado, dalla carica dei Carabinieri fin dal momento del lancio dei lacrimogeni, esperienza quest'ultima mai vissuta precedentemente.

A causa della giovane età ed inesperienza e della non conoscenza dei luoghi ebbe un momento di panico, sentendosi in pericolo di vita.

Perse il controllo di sé e si defilò nella prima strada che incontrò e che in seguito apprese essere Via Casaregis, dove trovò il passamontagna che usò in seguito per proteggersi dal fumo dei lacrimogeni.

Dopo la prima carica l'imputato non ebbe più contatti né con gli amici né con il corteo, rimase isolato senza punti di riferimento in una città blindata e che non conosceva.

Cercò di allontanarsi da Via Casaregis, dove assistette a manovre pericolose di un blindato dell'Arma, che a velocità sostenuta zigzagava tra le persone e urtava gli oggetti che incontrava.

In quella situazione egli si stava limitando a cercare un punto di riferimento.

Poi, all'arrivo del blindato, si sentì in pericolo ed ebbe una reazione smodata, raccolse una pietra da terra e la lanciò, fu una reazione istintiva dettata dalla paura e dalla rabbia a quanto stava accadendo.

Portava sempre la macchina fotografica nella mano sinistra, non aveva intenzione di compiere azioni violente.

Uscendo da Via Casaregis, DAF vide il blindato in panne.

Vi era molta confusione, i Carabinieri continuavano a lanciare i lacrimogeni.

L'imputato si mosse vicino al blindato fermo, ma non vide quando veniva incendiato perché in quel momento si era già allontanato dalla zona.

Ricordava il blindato fermo, una pioggia di lacrimogeni, poi aveva raccolto un oggetto da terra e lo aveva lanciato nella direzione dalla quale provenivano i lacrimogeni.

Probabilmente era rimasto sempre nella stessa zona, si sentiva accerchiato, cercava una strada libera per fuggire da lì dove la situazione era estremamente difficile.

Non riusciva a ragionare lucidamente e ogni sua decisione era dettata dall'impulsività del momento senza poter in alcun modo pianificare i propri movimenti.

In seguito venne preso da appartenenti alle Forze dell'Ordine, da questi malmenato e privato del rullino della macchina fotografica.

Quindi grazie ad un giornalista intervenne un'ambulanza che lo accompagnò in ospedale.

Da qui venne portato a Bolzaneto dove subì ulteriori maltrattamenti, in seguito oggetto di denuncia all'A.G.

Solo alle 22.30 venne rilasciato e tornò al Carlini con degli zoccoli da infermiere datigli al Galliera.

A causa dei maltrattamenti riportò un dito ed il naso rotti per un calcio al viso, una vertebra ed una costola incrinata, ebbe anche conseguenze di natura psichica.

Nelle foto 19 e seguenti del reperto 237 l'imputato riconosceva se stesso mentre lanciava un oggetto contro i Carabinieri che per l'ennesima volta caricavano i manifestanti.

Non fece altro, in particolare non si avvicinò al blindato in panne.

Ammetteva di essere la persona ritratta dietro al cassonetto nella foto reperto 187 - 0277 ma negava che la mano che si vede dietro la testa e che regge un sasso fosse la sua mano.

Si riconosceva con probabilità in altre due foto che lo ritraggono insieme ad altri manifestanti.

20. 4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in DAF.

Elemento di prova fondamentale consiste nell'identificazione compiuta dal teste APICELLA del DAF nella persona non solo presente a Genova durante le manifestazioni contro il G8, ma coinvolta negli scontri ritratti dalle immagini esaminate.

Nelle foto nelle quali è stato riconosciuto dal teste, l'imputato presenta i particolari dell'abbigliamento (maglia verde a maniche corte, jeans scuri, passamontagna nero, scarpe da ginnastica con inserti bianchi, braccialetti su entrambe le braccia, rotolo di nastro adesivo al braccio, una collana con ciondolo, capelli tipo rasta) rinvenibili nelle ulteriori immagini investigate.

La collana con il ciondolo visibile nella foto risulta in seguito sequestrata all'imputato.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al DAF.

Quest'ultimo, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

20.5 Come per altri imputati gli elementi raccolti consentono di ritenere provata la volontaria partecipazione di DAF alle condotte di danneggiamento aggravato, non di devastazione, contestategli ai numeri da 1 a 3 del capo 55, nonché ai due reati di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi 56 e 57, nella parte in cui il primo dei due fatti non è coperto dalla causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944.

Egli risulta partecipare al corteo delle Tute Bianche e poi, a seguito della carica su Via Tolemaide, essere arretrato in Via Casaregis.

Qui lo si vede con il passamontagna già calzato e munito di pietre, a fianco degli altri manifestanti mentre si contrappone ai militari.

È la fase nella quale si verifica l'aggressione al Tenente SACCARDI, alla quale peraltro DAF non prende parte.

Però lo si vede inseguire e lanciare un sasso contro uno dei blindati che sta lasciando Via Casaregis.

Quindi avanza con gli altri in Via Tolemaide fino a Corso Torino, seguendo la speculare manovra di arretramento del contingente di Carabinieri, sempre portando con sé delle grosse pietre.

Qui si avvicina al blindato in panne, lancia degli oggetti verso quel veicolo ed i Carabinieri giunti in soccorso dei colleghi rimasti bloccati su di esso, per poi correre in avanti verso il blindato.

Diverse immagini mostrano l'imputato vicino al blindato mentre si contrappone violentemente ai Carabinieri, lo si vede infatti sempre in possesso di pietre.

Poco dopo DAF prende parte attiva alla contrapposizione con le Forze dell'Ordine nel tratto alberato di Corso Torino, compiendo diversi lanci di sassi ed altri corpi contundenti.

Non si tratta di condotta meramente difensiva, come asserito dall'imputato, perché lo stesso, insieme a molti altri, si porta davanti alle barricate per effettuare lanci contro Agenti schierati ben oltre l'incrocio con Via D'Invrea.

Dalle immagini della telecamera del traffico SAVONAROLA risulta come la contrapposizione in quel tratto sia durata diversi minuti, senza che Carabinieri e Agenti di Polizia compissero cariche verso lo slargo di Corso Torino.

Si tratta di condotte aggressive verso le Forze dell'Ordine, non giustificate in alcun modo e verificatesi mentre altri manifestanti stanno dando fuoco al blindato fermo dietro le barriere di plexiglas (le immagini di SAVONAROLA mostrano il primo fumo si nota provenire dal veicolo alle ore 15.58.20).

Con la loro condotta DAF e gli altri rendono così possibile anche la distruzione del blindato perché impediscono qualsiasi attività di soccorso dello stesso.

In relazione a questa fase si vedano il filmato ed i frame del reperto 237 nonché i reperti fotografici 125 – DSC_0027, “130 – lancio”, “130 – lanciato”.

Nelle diverse immagini si nota come l'imputato tenga stretta nella mano sinistra la macchina fotografica che evidentemente non gli impedisce di lanciare, né gli serve per scattare fotografie.

Infine, DAF partecipa all'arretramento dei manifestanti in Via Tolemaide, dove viene fermato.

DAF dunque danneggia volontariamente gli arredi urbani (capo 55 n. 1), raccogliendo e poi lanciando sassi ed altri corpi contundenti, i blindati dell'Arma (55 n. 2) contro i quali effettua lanci sia in Via Casaregis sia in Corso Torino, nonché il blindato rimasto in panne (55 n. 3) contro il quale effettua dei lanci e di cui consente la distruzione con una condotta volta a tenere i Carabinieri lontano dal veicolo stesso. Si tratta di condotte punibili ai sensi degli articoli 81, 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

Egli concorre materialmente anche nei due reati di resistenza contestati: quello di cui al capo 57 è punibile nella sua totalità, quello di cui al capo 56 risulta punibile, perché non giustificato, a partire dalla contrapposizione violenta nello slargo e poi nel

tratto alberato di Corso Torino.

21. Ad DPA e SN viene contestato, in concorso tra loro e con altri, il reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse a questi imputati in concorso riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Piazza Alimonda, Via Tommaso Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

La loro identificazione è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità ai due, 2 le indagini di P.G. e gli esiti di una perquisizione domiciliare positiva 3 le ammissioni dell'imputato DPA che ha riconosciuto se stesso e la SN, propria convivente nelle immagini loro attribuite.

21.1 Il teste ZAMPESE ha evidenziato per ciascuno dei due i particolari fisici e di abbigliamento che risultano sempre costanti nelle diverse immagini.

Il giovane indossa un casco jet scuro, una camicia a maniche corte bianca, dei pantaloni bianchi lunghi solo fino all'altezza dei polpacci e muniti di una marca nera posta sul lato posteriore sopra al copri tasca destro, porta scarpe da ginnastica bordeaux munite di una linguetta molto lunga.

La ragazza porta un casco bianco con disegni neri, una maglietta rossa a maniche corte e con un disegno bianco sulla schiena, jeans scuri, scarpe chiare.

I due risultano sempre fotografati l'uno vicino all'altro.

ZAMPESE ha riferito che sono stati identificati dalla DIGOS di Genova in DPA e SN, conviventi.

21.2 In data 4/12/2002 a carico dei due è stata eseguita una perquisizione domiciliare che permise di rinvenire e sequestrare:

- un paio di scarpe bordeaux munite linguetta molto lunga paragonabile a quella visibile nelle foto ritraenti il soggetto investigato,
- una camicia bianca a maniche corte,
- pantaloni chiari a gamba corta tipo "pinocchietto", nella parte posteriore degli stessi è presente una marca nera sul sopra tasca.

Si tratta di indumenti corrispondenti a quelli indossati dal giovane delle foto oggetto di indagine.

21.3 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili ai due imputati sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati nelle rispettive relazioni, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le immagini siano state messe a confronto somatico.

Per quanto concerne la comparazione relativa a DPA il C.T. rilevava nel soggetto investigato (figure 1 e 2):

- il contorno cranio facciale di forma tendenzialmente ellissoidale,
- adipe di grado medio,
- la fronte visibile solo parzialmente a causa del casco indossato,
- le sopracciglia di forma tendenzialmente curvilinea,
- gli occhi non visibili in modo sufficiente,
- il naso con dorso largo, direzione tendenzialmente rettilinea, narici divaricate,
- l' orecchio non visibile in modo sufficiente,
- la bocca di medie dimensioni, con labbra di spessore medio,
- il mento largo e di forma tendenzialmente curvilinea,

Comparando queste immagini con la foto dell'imputato il C.T. rilevava la compatibilità dei seguenti elementi somatici, sufficientemente visibili nelle immagini del soggetto investigato:

- il contorno cranio facciale,
- le sopracciglia,
- il dorso largo del naso, e le sue narici divaricate,
- le dimensioni di bocca e labbra,
- il mento largo e tendenzialmente curvilineo.

Concludeva pertanto esprimendo un giudizio di compatibilità parziale.

Esaminando a dibattimento la foto reperto 187-0277, il C.T. poteva esprimere un giudizio relativo solo alle sopracciglia definite di tipo curvilineo, senza poter modificare la valutazione complessiva.

Per quanto concerne la comparazione relativa alla SN il C.T. rilevava tra le due foto del soggetto investigato (figure 1 e 2) e la foto dell'imputata le seguenti identità di elementi somatici nelle tre immagini:

- la linea di contorno cranio facciale è tendenzialmente ellissoidale,
- le sopracciglia sono di forma tendenzialmente spezzata con formazione pilifera di grado medio scarso,
- il naso ha dorso largo, direzione tendenzialmente rettilinea a base abbassata, narici divaricate (nella foto 3 si nota anche il lobo medio grande),
- la bocca è larga, le labbra sono carnose,
- il mento è di medie dimensioni e forma tendenzialmente curvilinea.

Mentre non appaiono confrontabili perché non visibili in misura sufficiente la fronte, gli occhi e l'orecchio.

Il C.T. concludeva esprimendo un giudizio di compatibilità parziale.

21.4 DPA è stato sottoposto a misura cautelare personale e, in sede di interrogatorio di garanzia, ha riconosciuto se stesso e la convivente SN nelle immagini contestate. Egli ha ammesso di aver lanciato una pietra contro il blindato dei Carabinieri fermo in Corso Torino, vicino al quale si era trattenuto senza compiere ulteriori atti di violenza o di sottrazione.

Non sapeva spiegare le ragioni del proprio gesto, era andato in quella zona insieme alla SN esclusivamente per curiosità dopo aver sentito le notizie in televisione,

portava il casco per proteggersi dai lanci di bottiglie e di pietre.

Il luogo degli scontri si trovava sulla strada percorsa dall'abitazione dei due a quella dei genitori della ragazza.

21.5 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza le due persone ritratte nelle foto oggetto di investigazione rispettivamente in DPA e SN.

Elemento di prova fondamentale è costituito dall'esito delle indagini di P.G. che hanno accertato come i due all'epoca dei fatti fossero conviventi e hanno portato al sequestro presso la loro abitazione di scarpe, camicia e pantaloni indossati dal ragazzo fotografato durante gli scontri.

Le due C.T. fisionomiche prodotta dal P.M. hanno fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dei due ignoti e quelle certamente ascrivibile ai due imputati e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità parziale tra le figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento delle due persone investigate sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite sia al DPA sia alla SN.

DPA, infine, ha riconosciuto se stesso e la convivente nelle immagini a lui contestate.

21.6 Gli elementi raccolti sono idonei a fondare la penale responsabilità dell'imputato DPA in ordine ai due reati di resistenza a lui ascritti ai capi 56 e 57 ed al reato di danneggiamento aggravato e continuato così qualificati i fatti contestatigli al capo 55 numeri 1, 2 e 3.

L'imputata SN deve invece essere assolta da tutte le imputazioni ascrittele per non aver commesso il fatto, non essendo stati acquisiti elementi di prova sufficienti a dimostrare una sua volontaria e diretta partecipazione alle condotte del convivente, piuttosto che un ruolo di mera spettatrice e di connivente della donna.

I due risultano ritratti nelle immagini fin dal momento in cui i manifestanti arretrano fino a Piazza Alimonda a seguito delle prime cariche dei Carabinieri.

La SN si trova nella piazza mentre altri manifestanti costruiscono barricate o, come PF, si riforniscono di bottiglie vuote.

Sulla piazza insieme a lei c'è anche DPA, i due si vedono percorrere prima Via D'Invrea e poi Via Tolemaide seguendo gli altri manifestanti.

Fino a qui l'atteggiamento dei due appare tranquillo, non aggressivo.

Una volta giunti nello slargo di Corso Torino però l'atteggiamento di DPA cambia e lo si vede lanciare oggetti verso i Carabinieri e poi esultare perché i militari hanno lasciato la piazza.

Quindi vi è la fase dell'assalto del blindato in panne, alla quale partecipa attivamente il solo DPA.

Questi si vede vicino al veicolo e con in mano una grossa pietra, si muove più volte avvicinandosi ed allontanandosi dal mezzo.

Lo si vede anche schierarsi, sempre con una grossa pietra in mano, insieme con altri sul fianco del mezzo bloccato e contrapporsi ai militari che si trovano più a mare.

Quindi si vede DPA avanzare oltre la posizione del blindato, movendosi con altri

verso il contingente.

La SN invece assiste agli eventi tenendosi in disparte.

Rimane all'altezza delle strisce pedonali, a diversi metri cioè dal veicolo fermo e nell'audio sembra di sentire proprio la voce della donna che chiama il compagno che le risponde.

I due sono infine presenti sopra la scalinata di Piazza Tommaseo dove paiono meri spettatori degli eventi.

Come si è rilevato non vi sono prove sufficienti per ritenere SN responsabile dei reati ascritte: non la si vede armata, non la si vede prendere parte attiva agli scontri, danneggiare cose o lanciare oggetti contro persone.

Si trova sul luogo dei fatti e ciò potrebbe far ipotizzare un suo concorso morale nelle condotte del convivente.

Però almeno in un'occasione sembra che la donna richiami a sé proprio il giovane, tenendo pertanto una condotta opposta a quella di chi incita a commettere un reato.

SN va pertanto assolta per non aver commesso il fatto.

DPA invece è responsabile delle condotte ascrittegli: egli risulta sempre munito di grosse pietre, che lancia contro i blindati, anche quello in panne e contro i Carabinieri.

Partecipa in altri termini alla contrapposizione generale dei manifestanti contro le Forze dell'Ordine anche quando la azioni degli Agenti non possono più qualificarsi come arbitrarie ed assume pertanto le relative responsabilità.

22. PP viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

Vi è poi la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (con il cappuccio di una felpa), e della contravvenzione di cui all'art. 4 co. 2 e 5 L. 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo uno strumento atto ad offendere le persone (un guinzaglio con moschettone in metallo) reati che risultano peraltro già estinti per prescrizione. L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G. ed il sequestro presso la sua abitazione delle scarpe portate dal soggetto ritratto nelle immagini degli scontri, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità all'imputato, 3 le ammissioni del PP che si è riconosciuto nelle immagini oggetto di contestazione.

22.1 Il teste ZAMPESE ha messo in evidenza i particolari della figura e dell'abbigliamento che si vedono in tutte le immagini del soggetto investigato. Si tratta di una felpa blu con cappuccio e stemma all'altezza del cuore, nella parte posteriore dell'indumento vi è il logo della CULMV con la scritta COMPAGNIA UNICA del PORTO di GENOVA.

Egli risulta indossare jeans chiari, scarpe da ginnastica di colore carta da zucchero con lacci chiari e inserti laterali bianchi, tipo ADIDAS.

Porta un guinzaglio munito di un grosso moschettone.

ZAMPESE ha ricordato come la P.G. ha identificato questa persona in PP risultato essere dipendente CULMV e proprietario di un cane di grossa taglia e lo ha invitato negli uffici per la redazione dell'elezione di domicilio.

In data 15/12/2001 a carico del PP è stata compiuta una perquisizione (operanti Ispettore COGNO ed Ispettore COLOMBO) che ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro un paio di scarpe da ginnastica di marca ADIDAS identiche a quelle portate dal soggetto investigato.

22.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili ai due imputati sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati nella relazione, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le due immagini siano state messe a confronto somatico.

Il soggetto investigato viene ritratto in posizione quasi frontale, con il viso in parte non visibile e presenta:

- il contorno cranio facciale di presumibile forma ovale,
- la linea di intersezione dei capelli con andamento curvilineo,
- la fronte di media altezza,
- il sopracciglio destro a forma curvilinea,
- l'occhio destro di dimensioni medie e direzione orizzontale,
- il naso con piramide nasale di dimensioni generali medie, radice larga, dorso medio largo, forma tendenzialmente deviata a sinistra,
- la distanza naso-labiale lunga,
- l'orecchio di medie dimensioni,
- la bocca di medie dimensioni, il labbro superiore sottile, il labbro inferiore di medie dimensioni,
- il mento non visibile.

La figura di PP presenta:

- la linea di intersezione dei capelli a forma curvilinea,
- la fronte di altezza e larghezza medie,
- le sopracciglia curvilinee e folte,
- gli occhi con direzione orizzontale e di medie dimensioni, forma piuttosto sottile tipo a mandorla,
- il naso di medie dimensioni generali, radice larga, dorso largo, lievemente deviato a sinistra, narici spesse,
- la distanza naso-labiale lunga, il solco nasale ampio,

- l'orecchio di medie dimensioni,
- la bocca di medie dimensioni,
- il mento largo, alto e di forma pseudo-rettangolare.

In base all'identità degli elementi somatici costituiti da capelli, sopracciglia, fronte, naso (in particolare la deviazione nasale e le pinne), bocca e solco nasale il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità.

Giudizio confermato anche in base all'esame della foto reperto 88D SCONTRI 19, non esaminata in precedenza dal C.T. che vi ha rinvenuto la corrispondenza anche del mento, per quanto riguarda la larghezza, l'altezza e la morfologia.

22.3 PP è stato sottoposto a misura cautelare e, in sede di interrogatorio di garanzia, ha ammesso gli addebiti riconoscendosi nelle immagini contestate.

Si definiva un "non violento" e non riusciva a spiegare il motivo delle sue condotte. Si era dapprima recato a Piazza Corvetto dove si svolgeva una manifestazione della Rete Lilliput, poi disciolta.

In Corso Montegrappa aveva incontrato dei Black Block che stavano compiendo danneggiamenti, aveva cercato di riprenderli ma ne era stato dissuaso con minacce.

Quindi si era portato nella zona di Via Tolemaide dove aveva trovato per terra un guinzaglio che aveva fatto roteare contro la Polizia in Via Casaregis.

Avrebbe voluto allontanarsi ma la folla lo sospingeva.

Aveva lanciato sassi contro un blindato, non ricordava di aver lanciato anche un estintore e neppure di aver colpito un Carabiniere con il guinzaglio.

Si era avvicinato alla porta aperta del blindato in panne da dove aveva estratto un ragazzo ferito, urlando nel contempo agli altri di smetterla.

Il cappuccio della felpa si era alzato da solo, senza che egli avesse la volontà di travisarsi.

Dopo i fatti aveva buttato via la felpa perché era rimasta impregnata di gas lacrimogeno e forse era anche macchiata di sangue.

22.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in PP.

Elemento di prova fondamentale è costituito dall'esito delle indagini di P.G. che hanno accertato come PP all'epoca dei fatti fosse dipendente della CULMV e ciò coincide con l'abbigliamento (la felpa) del soggetto investigato, fosse proprietario di un cane di grossa taglia e ciò trova riscontro nel possesso del guinzaglio usato durante gli scontri e hanno portato al sequestro presso la sua abitazione delle scarpe indossate dal giovane fotografato.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità tra le due figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al PP.

Quest'ultimo, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

22.5 Gli elementi di prova raccolti fondano la penale responsabilità dell'imputato per i fatti ascrittigli al capo 55 n. 1, 2 e 3, da qualificarsi come reato di cui agli articoli 81, 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

Egli concorre materialmente anche nei due reati di resistenza contestatigli ai capi 56 e 57.

Per il reato di cui al capo 56 si vedrà che PP non può giovare della causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944.

PP non fa parte del corteo delle Tute Bianche.

Egli appare per la prima volta nello slargo di Corso Torino proprio nel momento in cui si affaccia da Via D'Invrea il contingente dei Carabinieri del Battaglione Lombardia.

Le immagini mostrano come PP sia uno dei pochi manifestanti che si contrappongono ai militari in una situazione altrimenti del tutto pacifica.

In altri termini con il proprio comportamento l'imputato e pochi altri provocano i Carabinieri che iniziano i lanci e poi avanzano nella piazza così sgombrata.

Quindi si vede nuovamente l'imputato all'incrocio tra Via D'Invrea e Via Casaregis mentre minaccia alcuni militari con il guinzaglio e poco dopo lancia un estintore contro i Carabinieri arretrati su Via Casaregis.

Egli partecipa attivamente alla contrapposizione nei confronti dei Carabinieri sia in Via Casaregis anche nei confronti dei blindati, sia in Via Tolemaide durante l'arretramento del contingente, sia nuovamente nello slargo di Corso Torino.

Nelle immagini si vede PP lanciare più volte sassi ed altri oggetti nei confronti sia dei blindati che arretrano sia di quello rimasto in panne.

Quindi l'imputato aggredisce con il guinzaglio un Carabiniere posto a fianco del blindato in panne durante la manovra di soccorso che vede impegnato anche un secondo blindato.

Le immagini lo mostrano tenere il guinzaglio nascosto dietro la schiena ed avvicinarsi al militare quindi, approfittando di una distrazione dell'altro, colpirlo con il guinzaglio ed allontanarsi di corsa.

Poi PP si avvicina al blindato in panne mentre questo viene pesantemente danneggiato, lo si vede all'altezza della portiera aperta mentre alcuni manifestanti salgono sul veicolo, anch'egli vi entra parzialmente, quindi partecipa al tentativo di ribaltarlo.

Dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine vicino al blindato si vede PP tornare nello slargo insieme ad altri che spingono degli scudi di plexiglas.

Quindi assiste all'incendio del veicolo.

Le condotte di PP danneggiano direttamente gli arredi urbani (55 n. 1) perché egli si impadronisce di grossi sassi, i blindati dell'Arma dei Carabinieri (55 n. 2) ed in particolare quello rimasto in panne (55 n. 3) contro i quali l'imputato lancia più volte sassi ed altri oggetti.

Si tratta di condotte volontarie non punibili ai sensi dell'art. 419 c.p. ma quali danneggiamento aggravato e continuato.

Con le proprie condotte l'imputato si contrappone violentemente alle Forze dell'ordine, resistendo agli atti dei pubblici ufficiali.

Ciò avviene fin dal momento iniziale in cui i Carabinieri si affacciano per la prima volta sullo slargo di Corso Torino.

PP non fa parte del corteo e si trova nello slargo dove insieme a pochi altri fronteggia i militari.

Da questo gruppo partono i lanci di oggetti che provocano la successiva carica dei militari.

Avendo provocato un atto trasmodato in arbitrario, l'imputato non può giovare della causa di giustificazione e deve rispondere di tutte le condotte ascrittegli al capo 56.

La resistenza opposta dall'imputato si è protratta per diversi minuti fino all'assalto al blindato in panne (capo 57) ed anche oltre.

Egli pertanto è responsabile di entrambi i reati.

23. FA viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Via Casaregis, Via Tolemaide e Corso Torino e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G. ed il riconoscimento operato da un operatore di Polizia, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità all'imputato, 3 le ammissioni del FA che si è riconosciuto nelle immagini oggetto di contestazione.

23.1 Il teste ZAMPESE ha indicato i particolari della figura e dell'abbigliamento del soggetto investigato che si vedono in tutte le immagini oggetto di contestazione.

Si tratta di persona che compare a volto scoperto e con abiti estivi ma scuri.

Nelle immagini si vedono la maglietta marrone a maniche corte che più avanti l'uomo si toglie e porta in mano.

Indossa un paio di pantaloni grigi di taglio classico, con le pences e scarpe marroni con suola bianca.

ZAMPESE ha ricordato come sia stato il Sovrintendente PANTUSO della Squadra Mobile di Genova a riconoscere nel soggetto fotografato FA che conosceva già per motivi di servizio.

23.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati nella relazione, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le tre immagini siano state messe a confronto somatico.

Il soggetto investigato è ritratto di tre quarti sinistro (figura 1, definito soggetto A) e di profilo destro (figura 2, definito soggetto B), mentre la foto di FA è ripresa frontalmente.

Il C.T. ha premesso che l'età di circa 55/60 anni, desumibile da tutte le immagini esaminate, sembra in questo caso un dato significativo ed ha poi espresso la seguente valutazione comparativa dei dati somatici che appaiono uguali in tutte le immagini:

- la linea cranio facciale poligonale (si nota sia nella figura 1 sia nell'immagine di FA, mentre nella figura 2 questo parametro non è raffigurato in misura sufficiente),
- il grado di adiposità del volto medio abbondante,
- la calvizie frontale,
- la fronte tendenzialmente alta,
- le sopracciglia sono mediamente folte e di forma arcuata nella foto di FA, mentre non sono ben visibili nelle figure 1 e 2,
- gli occhi con direzione obliqua verso l'esterno (nella figura 1 e nella foto di FA, mentre nella figura 2 non si vedono),
- il naso con piramide nasale di dimensioni grandi (figura 1 e foto di comparazione), dorso e radice larghi, lobo di grandi dimensioni, narici divaricate (foto di FA), nella figura 2 non si vede il naso in misura sufficiente,
- l'orecchio di dimensioni generali medio grandi,
- la bocca grande, di direzione rettilinea e con labbra grandi (figura 1 e foto di FA, mentre nella figura 2 non si vede),
- il mento largo, alto e di forma tendenzialmente rettangolare (figura 1 e foto di FA) nella figura 2 il mento risulta convesso.

In base a questi elementi il C.T. ha espresso un giudizio di compatibilità parziale tra la figura 1 e la foto di FA così come tra la figura 2 e la foto di FA.

Esaminando in udienza per la prima volta la foto segnaletiche del profilo destro di FA, il C.T.

rilevava come la calotta cranica abbia forma omologa a quella visibile nella figura 2 e nella foto di FA oggetto di comparazione.

23.3 Durante le indagini preliminari FA veniva interrogato dal P.M. e dichiarava di riconoscersi nelle immagini a lui contestate nelle quali il soggetto investigato si vede distintamente, non escludendo che anche le altre potessero riferirsi alla sua persona. Il 20/7/2001 in tarda mattinata aveva deciso di andare alla manifestazione, della quale condivideva le motivazioni e che non riteneva avesse carattere di protesta.

Egli non intendeva contrapporsi a nessuno.

Non era informato con precisione dei programmi delle manifestazioni, andò nella zona di Brignole perché si trovava vicino alla propria abitazione e perché aveva letto che in quella piazza si doveva tenere una manifestazione.

Era rimasto nella zona di Brignole da solo, poi si era spostato in Corso Sardegna e infine, attraverso il sottopasso, in Corso Torino.

Quando arrivò in questa zona si avvide che i manifestanti avevano invaso l'incrocio

ed erano già in atto gli scontri con le cariche ed i lacrimogeni, aveva pertanto dovuto proteggersi il viso.

Non riusciva a ricordare con precisione lo svolgimento degli eventi ma dichiarava di aver assistito alla prima carica contro il corteo, carica che aveva anche subito personalmente.

In quella situazione, sentendosi attaccato dalle Forze dell'Ordine l'imputato aveva avuto un gesto di stizza ed aveva reagito, così come documentato dalle immagini.

Aveva raccolto un oggetto, sasso o barattolo, da terra e l'aveva lanciato.

Si trattava di un gesto istintivo, non preordinato.

In particolare negava di aver impartito direttive o disposizioni ad altri manifestanti, anzi si era adoperato per limitare le conseguenze di quanto accadeva.

Non fece altro, uscì dal contesto degli scontri e tornò a casa.

In questa parte del suo percorso passò davanti al Dì per Dì di Piazza Giusti che era già stato saccheggiato.

23.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in FA.

Elemento di prova fondamentale è costituito dall'esito delle indagini di P.G. e dal riconoscimento del FA compiuto dal Sovrintendente PANTUSO che lo conosceva per motivi di servizio.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità parziale tra le due figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al FA.

Quest'ultimo, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

23.5 Il Collegio ritiene pienamente provata la responsabilità penale di FA in relazione ad alcuni soltanto degli episodi ascrittigli.

Le immagini lo mostrano mentre compare sullo slargo di Corso Torino, provenendo dal sottopasso ferroviario così come da lui affermato, mentre sono già in corso gli scontri.

In questo contesto l'imputato raccoglie da terra e lancia più sassi contro i blindati che si stanno ritirando.

Quindi lo si vede intorno al blindato in panne, mentre diversi manifestanti ne stanno compiendo il danneggiamento e poi tentano di ribaltarlo.

FA è a torso nudo, si trova davanti alla parte anteriore del veicolo, si rivolge ai manifestanti che spingono il veicolo sul lato sinistro di questo, tende il braccio e grida qualcosa.

Effettivamente la condotta dell'imputato può sembrare quella di chi rivolga ordini o almeno indicazioni a chi sta cercando di rovesciare il veicolo.

Peraltro la C.T. fonica della difesa ha consentito di individuare le parole pronunciate

dall'imputato in quel contesto come un invito di tipo diverso perché egli pronuncia due volte ad alta voce la parola "fermatevi!", si tratta di accertamento definito come inequivocabile dal C.T. della difesa a causa del movimento della bocca di FA e della circostanza che in quel momento la telecamera stringe l'inquadratura in primo piano proprio su di lui..

FA si trattiene un certo tempo intorno al blindato in panne, mentre altri, come FL, si introducono sul veicolo e lo danneggiano.

Quindi si vede FA sul lato di ponente di Via Tolemaide mentre, seguendo uno scudo collettivo, ritorna verso l'incrocio con Corso Torino poco prima dell'incendio del blindato.

Per FA si deve pertanto ritenere pienamente provata solo la condotta violenta tenuta nei confronti dei blindati e dei militari durante l'arretramento su Corso Torino (capo 55 n. 2 e capo 56).

Si tratta di condotta dolosa di danneggiamento aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.

A questo fatto di resistenza non può trovare applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt 288/1944 perché FA non è stato vittima della carica dei Carabinieri ritenuta arbitraria, alla quale pertanto non può aver reagito.

Egli infatti compare solo a scontri iniziati, quando i militari si stanno già ritirando e non pongono in essere alcuna azione violenta nei confronti dei manifestanti.

La posizione nella quale si vede per la prima volta FA, cioè lo sbocco lato mare del sottopasso ferroviario, coincide con il percorso da lui seguito.

Egli ha affermato di avere subito in prima persona la prima carica dei Carabinieri contro il corteo, ma dell'episodio non ha fornito alcun particolare che possa far ritenere attendibile questa sua allegazione difensiva che, del resto, è smentita proprio dalle immagini di cui si è appena detto.

Egli pertanto non può giovare di alcuna giustificazione e va ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. per il fatto di cui al capo 55 n. 2 nonché del reato ascrittogli al capo 56.

Dal danneggiamento degli arredi urbani (capo 55 n. 1) egli deve essere assolto non essendo provata sufficientemente la sua partecipazione al fatto, perché se da un lato lo si vede usare dei sassi dall'altro non lo si vede danneggiare alcun manufatto per procurarseli, anzi sembra che li trovi e li raccolga da terra.

Parimenti a causa dell'insufficienza degli elementi accusatori nei suoi confronti, FA deve essere assolto dal danneggiamento del blindato in panne (capo 55 n. 3) e dal reato di resistenza ai danni dell'equipaggio di questo: egli si trattiene a lungo nei pressi del veicolo, anche molto vicino a questo, mentre esso viene assalito e danneggiato.

Sembra pertanto rafforzare con la propria presenza il numero di persone che ostacolano il ritorno dei Carabinieri sul luogo.

Però le uniche parole che si sentono pronunciate da lui non costituiscono un incitamento a rovesciare e a distruggere il mezzo, ma un invito, anche piuttosto deciso, a fermarsi.

24. TF viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Via Tommaso Invrea, Via Tolemaide e Corso Torino e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

Vi è poi la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto 607 Reperto 164 251 frame 005.

(con foulard, maschera antipolvere e casco da motociclista), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G. e il sequestro di indumenti e di uno zaino portati dall'imputato durante gli scontri, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al TF, 3 le dichiarazioni dell'imputato che si è riconosciuto nelle foto oggetto di contestazione.

24.1 Il teste Andrea CATARCI dell'ufficio DIGOS della Questura di Roma ha dichiarato di aver preso parte ad un servizio di osservazione organizzato in data 27/9/2001 in occasione della partenza di alcuni pullman di manifestanti diretti a Napoli.

Egli non era conosciuto dai giovani nella sua qualità di Agenti di Polizia e si era mescolato tra di loro per cercare di comprenderne le intenzioni, una volta arrivati a Napoli.

In particolare CATARCI si era seduto con alcuni giovani all'interno della stazione di San Giovanni della metropolitana, mentre il suo collega MONTUORI, che conosceva i ragazzi, si teneva ad una distanza di circa 30/40 metri.

CATARCI si sedette vicino ad un giovane che raccontava ad una ragazza di aver partecipato alle manifestazioni contro il G8 di Genova.

Il giovane parlava tranquillamente dei disordini ai quali diceva di aver preso parte attiva, spiegando di essersi trovato anche vicino alla camionetta quando era stato ucciso Carlo GIULIANI.

Si definiva un "pacifico violento" che predicava bene, ma era presente anche quando c'era da picchiare, in particolare aveva tirato "mazzate" e non era stato riconosciuto nonostante non fosse travisato.

Poco dopo mentre i ragazzi salivano sui pullman CATARCI si era avvicinato al collega MONTUORI, gli ha indicato quello che aveva sentito parlare e il collega gli aveva detto che si trattava di TF.

CATARCI descriveva il giovane come alto, magro, all'epoca portava i capelli corti, occhi non chiari, naso un po' rotondo.

Si trattava di un giovane noto al suo ufficio per aver partecipato a manifestazioni di

piazza e ad assemblee all'interno dell'università e dei centri sociali, in data 8/5/2001 era stato denunciato per interruzione di ufficio o servizio pubblico in occasione di una manifestazione non autorizzata all'università.

Inoltre, altri colleghi della DIGOS di Roma avevano accertato che in data 18/7/2001 TF era partito per Genova.

CATARCI riconosceva il giovane che aveva sentito parlare in una foto di TF mostratagli a dibattimento.

Il teste Antonio MONTUORI, Ispettore dell'ufficio DIGOS di Roma, confermava la propria partecipazione al servizio di osservazione svolto a San Giovanni, in Piazzale Appio il 27/9/2001 occasione nella quale notava vicino al proprio collega CATARCI la persona di TF a lui noto come partecipante a manifestazioni tenute all'università.

TF risultava essere già stato identificato dalla Polizia nel 2000 durante una manifestazione dei COBAS davanti al Ministero della Pubblica Istruzione.

MONTUORI aveva visto e riconosciuto TF vicino a CATARCI da una distanza di circa quaranta metri.

Era sabato o domenica mattina e per strada non c'era quasi nessuno.

Riconosceva TF anche in una foto mostratagli a dibattimento.

Il teste ZAMPESE ha indicato i particolari della figura e dell'abbigliamento del soggetto investigato che si vedono in tutte le immagini oggetto di contestazione.

Si tratta di persona con capelli corti che indossa una mascherina trasparente per gli occhi (con elastico nero) e in alcuni casi una mascherina antipolvere bianca (con elastico giallo).

Porta una maglietta nera a maniche corte e pantaloni verde militare con tasconi laterali, tiene in mano un casco grigio senza visiera e munito della scritta FM, a tracolla porta uno zaino con i colori blu, giallo, rosso, l'orologio è sul polso destro, le scarpe sono rosse con stringhe bianche e strisce laterali, tipo ADIDAS.

Nelle immagini del reperto 41 il soggetto è travisato da un foulard blu.

ZAMPESE ha ricordato come, una volta identificato dai colleghi di Roma, TF venne convocato presso la DIGOS di Genova dove si presentò in data 26/11/2001 in possesso di uno zaino identico a quello visto nelle foto del G8 che venne sequestrato.

Il 4/12/2002 a TF veniva applicata una misura cautelare personale e nella sua abitazione veniva effettuata una perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire ulteriori:

- la maglia nera a maniche corte,
- i pantaloni verdi con tasconi laterali,
- il casco grigio metallizzato senza visiera marca FM.

Si tratta di indumenti ed accessori corrispondenti a quelli visti nelle foto degli scontri.

24.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati nella relazione, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le tre immagini siano state messe a confronto somatico.

Il soggetto investigato è ritratto nelle figure 1 (soggetto A), 2 (soggetto B) e 3

(soggetto C), la foto di TF è ritratta frontalmente con il capo leggermente inclinato verso il basso (figura 4).

Il soggetto A (figura 1) presenta:

- come abbigliamento: maglietta nera, pantaloni verdi con tasche esterne di tipo militare, scarpe rosse, occhiali di plastica trasparente da lavoro, maschera protettiva bianca antipolvere posta sul mento, fazzoletto avvolto al collo, in mano un casco da motociclista grigio,
- la linea di contorno cranio facciale tendenzialmente ovale,
- adiposità del volto media,
- la fronte coperta dagli occhiali, quindi non ben visibile,
- le sopracciglia di forma tendenzialmente a linea spezzata, con formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi non visibili,
- il naso con piramide nasale di dimensioni medio grandi, dorso di tipo gibboso, lobulo nasale grande,
- l'orecchio destro: la totalità del padiglione auricolare ha una conformazione di tipo medio e forma tendenzialmente triangolare,
- la bocca tendenzialmente medio larga con labbra sottili,
- il mento non visibile.

Si vedano ad esempio il reperto 41 frame 004 ed il reperto 164 133 frame 0011, indicato per errore come 237.

Il soggetto B (figura 2) presenta:

- come abbigliamento: maglietta nera, occhiali di plastica trasparenti da lavoro messi sul casco da motociclista grigio, maschera protettiva bianca antipolvere posta sul mento, fazzoletto avvolto al collo,
- la linea di contorno cranio facciale non desumibile perché coperta dal sostegno del cinturino del casco e dalla mascherina,
- la fronte coperta dal casco,
- le sopracciglia a linea spezzata, con formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi non visibili,
- il naso con piramide nasale di dimensioni medio grandi, lobulo grande, forma tendenzialmente di tipo circolare,
- l'orecchio destro non visibile,
- la bocca medio larga con labbra sottili,
- il mento non visibile.

Il soggetto C (figura 3) presenta:

- un abbigliamento identico a quello delle figure 1 e 2, nonché uno zaino sulle spalle,
- il profilo del volto tendenzialmente curvilineo,
- la fronte parzialmente coperta dagli occhiali da lavoro,
- le sopracciglia a linea spezzata con formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi non visibili,
- il naso con piramide nasale di dimensioni medio grandi, dorso di tipo gibboso,
- l'orecchio destro ha conformazione di natura media, forma essenzialmente assimilabile a quella della figura 1, cioè distacco tra la parte superiore dell'elice, del

padiglione auricolare e le zone temporo occipitali,

- la bocca poco visibile non consente un giudizio morfologico,
- il mento non visibile.

Il C.T. ha compiuto la comparazione tra le figure 1 e 2 e poi tra queste e l'immagine di TF (figura 4) con i seguenti risultati:

- il contorno cranio facciale coincidente in 1 e 4 (nella 2 non si vede)
- i capelli corti in 1, nella 2 non si vedono,
- la fronte alta nella figura 4, nelle altre è coperta, ma nella figura 1 potrebbe essere definita tendenzialmente alta, perché la formazione dei capelli coincide con l'appoggio del naso relativamente agli occhiali da lavoro tenuti sulla fronte,
- le sopracciglia a linea spezzata con formazione pilifera di grado medio nelle figure 1, 2 e 4,
- gli occhi di direzione rettilinea nella figura 4 mentre non si vedono in modo sufficiente nelle figure 1 e 2,
- le dimensioni del naso appaiono coincidere, anche se nelle figure 1 e 2 a causa di un effetto luce/ombra non si apprezza una gibbosità del dorso, visibile invece nella figura 4,
- l'orecchio destro visibile nella figura 1 non è invece visibile nelle figure 2 e 4,
- la bocca è medio larga e le labbra sono sottili in tutte e tre le immagini,
- il mento di forma tendenzialmente rettangolare in 4, non visibile in 1 e 2,

La comparazione tra la figura dell'ignoto 3 e la figura di TF (4) ha avuto i seguenti risultati coincidenti nelle due immagini:

- la linea cranio facciale ovale,
- il profilo tendenzialmente curvilineo,
- la fronte tendenzialmente alta così come anche nella figura 1,
- le sopracciglia a forma spezzata con formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi di direzione rettilinea nella figura 4 ma non visibili nella 3,
- il naso con piramide di dimensioni medio grandi, dorso largo e gibboso,
- l'orecchio destro nella figura 3 risulta essere di dimensioni medie e di forma tendenzialmente triangolare, mentre non è visibile nella figura 4,
- la bocca medio larga con labbra sottili nella figura 4, non è visibile nella 3,
- il mento di forma tendenzialmente rettangolare nella figura 4, non è visibile nella 3.

Sulla base della comparazione tra le diverse immagini il C.T. ha concluso esprimendo un giudizio di compatibilità determinato anche dalla gibbosità del naso, definita connotato saliente.

24.3 L'imputato TF si è sottoposto all'esame dibattimentale, durante il quale si è riconosciuto nelle immagini contenute nel DVD personale e oggetto di contestazione. Egli ha ammesso di essere stato a Genova dal 18 al 21 luglio, era venuto insieme ad alcuni amici per partecipare alle manifestazioni ed in particolare al corteo delle Tute Bianche.

Aveva così trovato sistemazione al Carlini.

Il giorno 20 a fine mattina il corteo si mosse e TF si trovava nella sua parte anteriore munito di uno scudo di plastica individuale.

Il corteo era pacifico, a tratti festoso, forse si vedevano tracce di scontri avvenuti in precedenza.

TF era partito senza prevedere scontri, li riteneva una possibilità remota, le bardature dei ragazzi gli sembravano una carnevalata.

Invece, del tutto inaspettatamente si trovò pigiato, senza poter respirare, ebbe la sensazione di essere “un animale in trappola”.

Abbandonò subito lo scudo che gli impediva i movimenti e cercò di farsi largo tra la folla.

La carica gli sembrava avvenuta prima che alcuni manifestanti lanciassero a loro volta degli oggetti.

Quest’ultimo era comunque un lancio sparuto, la distanza era tale che non raggiungeva l’obbiettivo.

Non ravvisava un nesso di causalità tra il lancio di oggetti e la carica ed ebbe la sensazione che la condotta della Polizia non fosse proporzionale a ciò che avveniva.

L’imputato provò panico, non sapeva cosa stava succedendo, percepiva una massa che si accalcava e che gli impediva di muoversi, i lacrimogeni gli impedivano di respirare.

Cercò pertanto di fuggire in una strada laterale, poi fuggì anche da lì perché vi erano degli scontri, in particolare vi era una camionetta che inseguiva i manifestanti.

Vi erano diversi fronti e TF non ricordava come si era mosso, ebbe la sensazione di trovarsi in trappola, gli sembrava che gli scontri si svolgessero in più punti e non erano da lui prevedibili.

Si trovò in una strada parallela a quella dell’episodio della camionetta e perpendicolare a quella seguita originariamente dal corteo, si trattava di un grosso viale.

Qui vide da un lato gli scudi e i manifestanti e dall’altro le Forze dell’Ordine.

I due schieramenti si affrontavano senza toccarsi, vi erano lanci da entrambe le parti.

TF si muoveva a caso e arrivò a vedere l’episodio del blindato in panne quando questo era già bloccato ed era già vuoto.

Ha descritto la propria condotta come un’“azione sconsiderata” diversa dal suo abituale comportamento.

Anche a Genova voleva comportarsi correttamente, ma era confuso, turbato dagli scontri ed in particolare dallo specifico episodio della camionetta che inseguiva i manifestanti.

pertanto si mise a gesticolare sfidando le Forze dell’Ordine a colpirlo e venne effettivamente colpito da un lacrimogeno, il cui bossolo conserva ancora a casa.

Contro il blindato in panne ma ormai vuoto l’imputato lanciò delle pietre, ha definito il proprio gesto come lo sfogo di una persona impreparata, priva di lucidità.

Si era avvicinato al blindato in due diversi momenti, in uno solo di essi aveva lanciato tre pietre.

In quel momento aveva la volontà di infierire sulla cosa, poi questa venne meno.

Non sapeva riferire la causa e le modalità dell’incendio del veicolo, c’era tanta confusione.

Nei mesi seguenti si recò a Napoli ad una manifestazione e agli amici che gli

chiedevano di Genova rispose che era stato vicino alla camionetta quando era stato ucciso GIULIANI, definendosi un “pacifico violento”.

Quindi venne chiamato a Genova a testimoniare e venne minacciato di un’incriminazione per tentato omicidio o per falsa testimonianza.

Nei frame 001 – 003 del reperto 220 TF riconosceva se stesso in Piazza Tommaseo in un momento nel quale era fuggito dagli scontri.

Era verso le 17.30, in quel momento qualcuno gli comunicò che era stato ucciso un ragazzo.

Rimase un certo tempo a chiacchierare con gli altri, poi andò a Piazzale Kennedy.

24.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in TF.

Il primo elemento di prova è costituito dal risultato delle indagini di P.G..

Se le confidenze fatte dal TF agli amici e percepite da CATARCI potevano costituire semplice elemento indiziario non ancora decisivo, perché non idonee di per sé ad escludere una millanteria del giovane, l’esito dei sequestri dei capi di abbigliamento, del casco e dello zaino in possesso dell’imputato e corrispondenti a quelli visibili nelle immagini oggetto di indagine costituisce invece una prova diretta per l’identificazione di quel giovane nell’imputato.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un elemento di riscontro, individuando diversi dati somatici coincidenti tra le immagini dell’ignoto e quella certamente ascrivibile all’imputato e l’assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità tra le diverse figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al TF.

Quest’ultimo, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

24.5 Gli elementi di prova raccolti fondano la penale responsabilità dell’imputato per il fatto ascritto a TF al n. 3 del capo 55, da qualificarsi come reato di cui agli articoli 635 co. 2 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p.

Egli concorre materialmente anche nei due reati di resistenza contestatigli ai capi 56 e 57.

Le prove raccolte non appaiono sufficienti a dimostrare il concorso di TF nei fatti di cui al capo 55 n. 1 e 2.

Egli partecipa al corteo e le immagini lo mostrano con uno scudo e tutti i particolari dell’abbigliamento già descritto mentre con gli altri discende Corso Europa in direzione ponente.

Si rivede TF in Via D’Invrea mentre trascina un cassonetto durante la prima controffensiva dei manifestanti e raggiunge l’incrocio con Via Casaregis.

Quindi TF partecipa all’assalto al blindato contro cui lancia diversi sassi, mentre il personale si trova ancora a bordo.

Dopo che l’equipaggio ha abbandonato il veicolo TF si trova accanto ad esso durante il tentativo di ribaltamento.

Poi TF si sposta sull'incrocio tra Corso Torino e Via D'Invrea, dietro le barricate e fronteggia le Forze dell'Ordine che si trovano nel tratto alberato.

Durante questa fase, TF sopravanza le barricate per contrapporsi agli Agenti e poi lo si vede nell'adiacente Via D'Invrea mentre spezza un grosso sasso.

Infine TF si trova in Piazza Tommaseo insieme ad un gruppo di ragazzi nei momenti successivi alla morte di Carlo GIULIANI.

A carico di TF si devono pertanto ritenere pienamente provate la condotta di danneggiamento ai danni del blindato in panne (55 n. 3), quella di resistenza di cui al capo 56 tenuta in Corso Torino dopo l'assalto al blindato, quindi non coperta dalla causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt 288/1944 e la condotta di resistenza ai danni dell'equipaggio del blindato in panne contestatagli al capo 57.

Non paiono sufficienti invece le prove del danneggiamento degli arredi urbani (lo si vede aiutare a trascinare un cassonetto ma non si apprezza la portata lesiva del gesto, dato che nelle vicinanze non si vedono barricate in costruzione) e di quello di altri blindati, fatti contestati al capo 55 n. 1 e 2 dai quali pertanto deve essere assolto per non averli commessi.

25 La posizione processuale di PF è relativa ad una pluralità di condotte ipotizzate come commesse il giorno 20 ed il giorno 21 luglio.

In questa parte della motivazione verranno esaminate solo quelle relative al giorno 20 a margine del corteo delle Tute Bianche, mentre le rimanenti costituiranno oggetto di esame nel capitolo IX.

Egli viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 48) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (prima parte del n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

La prima parte del capo 49 riguarda il reato di resistenza aggravato contestato a PF, in concorso con altri, come commesso il 20/7/2001 ai danni di pubblici ufficiali appartenenti alle Forze dell'Ordine in Piazza Alimonda, Via Tommaso Invrea, Via Casaregis e Via Tolemaide e in particolare ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo nella zona di Corso Torino.

I capi da 50 a 53 portano le contestazioni, relative ai giorni 20 e 21 luglio, dei reati di illegale fabbricazione, detenzione, porto in luogo pubblico ed esplosione di almeno dieci bottiglie incendiarie o Molotov.

Vi è infine al capo 54 la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (il 20/7/2001 con un casco da antinfortunistica, una maschera antipolvere ed una felpa), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di quattro diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G. ed il riconoscimento dell'imputato nelle foto oggetto di indagine compiuto ad opera di alcuni operanti che lo conoscono personalmente, 2 il

sequestro di oggetti portati dall'imputato durante gli scontri, 3 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al PF, 4 le dichiarazioni dell'imputato che si è riconosciuto nelle foto oggetto di contestazione.

25.1 Il soggetto identificato in PF risulta presente in numerose immagini relative tanto al 20 quanto al 21 luglio.

Nel corso della seconda giornata di scontri egli veniva fotografato da vicino dal teste BALDASSARRI, le cui foto erano in seguito state acquisite dagli inquirenti e, insieme ad altre relative agli scontri, inviate alle Questure italiane.

Il teste Salvatore BURRASCANO dell'ufficio DIGOS della Questura di Catania ha dichiarato di aver visionato queste foto e unitamente ad altri colleghi (FINOCCHIARO, STERRANTINO, BASILE) di avervi riconosciuto con una "certa sicurezza" PF.

Ricordava che circa un anno prima del G8 l'imputato era stato arrestato dal teste e che nella contestuale perquisizione domiciliare erano stati rinvenuti trenta candelotti di dinamite muniti di miccia ed altro materiale.

A Catania PF aveva costituito un circolo auto gestito che si occupava di musica e nell'agosto 2001 era stato tra gli occupanti del centro sociale Bernini.

Si trattava dunque di un soggetto ben noto al teste ed al personale del suo ufficio.

BURRASCANO ripeteva positivamente il riconoscimento di PF anche a dibattimento nelle foto reperto 192-15 TPO 0009 e reperto Baldassarri 3 foto 02.

Il teste ZAMPESE ha indicato i particolari della figura e dell'abbigliamento del soggetto investigato che si vedono in tutte le immagini oggetto di contestazione.

Si tratta di persona che in alcune immagini del 20 luglio indossa un casco arancione, sotto al quale si vede un berretto verde con visiera, indossa una maglietta bianca a maniche corte con il disegno di un volto (che pare quello di CHE GUEVARA) sulla parte anteriore, porta pantaloni scuri, in vita tiene un marsupio ed una felpa scura che si vedrà indossata in altre immagini, sul labbro inferiore ha un piercing e appesa al collo una mascherina bianca con filtro (meglio visibile nei frame successivi).

ZAMPESE faceva rilevare che in una foto inviata dai colleghi di Catania del 12/2/2001 è visibile il piercing sul labbro inferiore.

Il 20 luglio 2001 PF portava una protezione sul braccio sinistro.

Dal frame 0029 del reperto 164 133 risulta come sul retro della maglietta bianca sia disegnato in rosso il numero "4", i pantaloni risultano avere grosse tasche laterali (frame 0058).

In altra immagine del giorno 20 si vede che il soggetto ha indossato la felpa scura che in precedenza portava in vita, si tratta di indumento munito di cappuccio e di un disegno orizzontale bianco e rosso.

Gli altri particolari (casco arancione, pantaloni, marsupio, mascherina bianca) coincidono con le immagini precedenti.

25.2 In data 4/12/2002 venne applicata a PF una misura cautelare personale e ad opera del teste ZAMPESE venne eseguita a suo carico una perquisizione domiciliare

presso il Centro Sociale Guernika Fabrik sito nella zona industriale di Catania. Da notizie ricevute dai colleghi di Catania risultava come PF venisse soprannominato x.

ZAMPESE ha ricordato come in quella occasione all'interno del Centro Sociale era presente il solo PF e che sui muri erano visibili scritte inneggianti ai Black Block e ai fatti di Genova, in una di esse (la n. 0025) compare il nome x.

Nel corso della perquisizione vennero rinvenuti e sequestrati il marsupio ed i pantaloni scuri con grandi tasche laterali coincidenti con gli analoghi indumenti ed oggetti portati dal soggetto investigato durante gli scontri.

Durante la perquisizione vennero rinvenute e sequestrate n. 4 foto a colori relative ai fatti avvenuti durante il G8 di Genova.

Sono immagini riferibili al giorno del 21/7/2001 su cui si ritornerà nel prossimo capitolo.

Qui si deve aggiungere che in una di queste foto è ritratto proprio il soggetto investigato e identificato come PF.

25.3 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati nella relazione, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le immagini siano state messe a confronto somatico in due relazioni.

Nella prima relazione il soggetto investigato (figure 1 e 2) è travisato:

- indossa un casco, un fazzoletto e una felpa con cappuccio blu/viola, nella cui parte anteriore vi sono immagini all'interno di 4 quadrati rosso e grigio,
- la persona indossa una mascherina protettiva bianca, un fazzoletto scuro sul volto a coprire bocca e naso, un cappello con visiera, un casco da motociclista bianco,
- sulle spalle porta uno zaino azzurro con disegni,
- il travisamento non consente giudizi sulla morfologia complessiva del volto,
- abbondante tessuto adiposo sul volto,
- le sopracciglia di forma curvilinea e folte, spazio intersopraccigliare ampio,
- gli occhi di forma tendenzialmente ellissoidale, direzione orizzontale, medie dimensioni, con palpebra inferiore lievemente a borsa,
- del naso si vede solo la radice superiore della piramide che è di tipo largo.

Nelle foto comparative (figura 3 e figura 4) il soggetto presenta:

- contorno cranio facciale di forma ellittica,
- adiposità generale del volto di tipo abbondante,
- le sopracciglia a forma curvilinea, folte, spazio intersopraccigliare ampio,
- gli occhi con forma tendenzialmente ellissoidale, direzione orizzontale, medie dimensioni, con palpebra inferiore lievemente a borsa,
- il naso ha la piramide nasale con radice larga.

La comparazione tra le figure 1 (soggetto A) e 3 (PF) evidenzia diversi elementi simili nel grado di adiposità del volto, nelle sopracciglia, negli occhi (la palpebra inferiore a borsa), nel naso (la radice).

A queste caratteristiche somatiche simili si aggiunge un connotato saliente costituito dal difetto di presenza pilifera nel sopracciglio sinistro, visibile sia nella figura 1 sia

nella 3.

Il C.T. esprimeva pertanto un giudizio di compatibilità.

Nelle seconda relazione il soggetto investigato è raffigurato nelle immagini 1 e 2, mentre la 3 e la 4 ritraggono PF.

Il soggetto delle figure 1 e 2 presenta:

- il contorno cranio facciale di forma ellittica,
- adiposità del viso abbondante,
- gli occhi di direzione orizzontale e di medie dimensioni,
- il naso con piramide nasale di dimensioni generali medio piccole, lobulo medio, pinne di piccole dimensioni a base rialzata,
- la distanza naso-labiale lunga,
- la bocca piccola con labbra medie,
- il mento largo con forma tendenzialmente rettangolare, fossetta mentoniera.

Nelle figure di comparazione 3 e 4 PF presenta:

- il contorno cranio facciale di forma ellittica,
- tessuto adiposo abbondante,
- gli occhi di forma tendenzialmente ellissoidale, direzione orizzontale, medie dimensioni, palpebra superiore scoperta in posizione fisiologica normale, palpebra inferiore lievemente a borsa,
- il naso con piramide di dimensioni medio piccole, lobulo medio, pinne di piccole dimensioni e base rialzata,
- la distanza naso-labiale lunga,
- la bocca piccola con labbra medie,
- il mento largo, di forma pseudo rettangolare, con fossetta mentoniera.

La comparazione tra le figure 2 e 3 evidenzia diversi elementi coincidenti nell'abbondante tessuto adiposo, nelle sopracciglia e nello spazio intersopraccigliare, nella direzione e nelle dimensioni degli occhi, nel naso, nella distanza naso-labiale, nella bocca, nel mento e nella fossetta mentoniera.

Il C.T. esprimeva pertanto un giudizio di compatibilità tra le figure 1 e 2 da un lato e 3 dall'altro.

25.4 Durante le indagini preliminari PF veniva sottoposto ad interrogatorio ad opera del P.M., dichiarazioni poi prodotte a dibattimento stante l'assenza dell'imputato.

Egli si riconosceva nelle immagini a lui contestate, relative ai fatti sia del 20 sia del 21 luglio e dichiarava di ammettere tutti gli addebiti a lui mossi.

In questa sede si riportano solo le dichiarazioni relative ai fatti del 20 luglio.

Riconosceva come indossati da lui i capi di abbigliamento (la maglia con l'effigie di CHE GUEVARA e con un numero sulla schiena, la felpa nera con un disegno sul davanti, il casco arancione) ed il marsupio ritratti nelle foto in atti.

Era arrivato a Genova sostanzialmente per caso perché voleva trascorrere una breve vacanza a Napoli e qui aveva trovato un treno occupato diretto a Genova, quindi aveva deciso di partecipare alle manifestazioni ed era arrivato in città in tempo per quella dei Migranti.

Aveva trascorso la notte al Carlini e il giorno successivo si era aggregato al corteo

delle Tute Bianche, era stato dotato di uno scudo in plexiglas, di una mascherina artigianale e di uno zaino INVICTA nel quale teneva bottiglie d'acqua e panini. PF non aveva alcuna intenzione di prendere parte a scontri, a cui non era preparato, ma voleva dimostrare pacificamente.

Da un altoparlante una ragazza raccomandava di non usare violenza.

Durante la discesa del corteo l'imputato si trovava a circa 40 metri dalla testa, ad un certo momento percepì il verificarsi degli scontri, venne raggiunto da un candelotto e costretto a fuggire indietro.

Seguendo gli altri si trovò nelle strade laterali a Via Tolemaide e qui prese parte attiva agli scontri, aveva spostato un cassonetto, non poteva escludere di avere effettuato dei lanci.

La sua era una reazione a quello che accadeva, non una condotta preordinata.

Ha definito il contesto come "da guerra sia da una parte che dall'altra", lui aveva partecipato ad azioni aggressive.

Riconosceva se stesso esultante davanti al blindato in fiamme, anche se non ricordava la circostanza.

Ad un certo momento si sparse la voce che la polizia aveva ucciso due o tre manifestanti, allora la rabbia era divenuta generale e la folla aveva cominciato a gridare "assassini".

La reazione aveva coinvolto tutti, anche quelli più pacifici.

PF aveva iniziato a lanciare bottiglie, una delle quali conteneva benzina e gli era stata data da un soggetto vestito di nero e che parlava inglese.

Quindi era tornato al Carlini dove aveva trascorso la notte.

25.5 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in PF.

Il primo elemento di prova è costituito dal riconoscimento compiuto nelle foto del giovane dal teste BURRASCANO, oltre che dai suoi colleghi della DIGOS di Catania, persone che conoscono direttamente l'imputato.

Rilevano inoltre le ulteriori indagini di P.G. ed il sequestro in possesso dell'imputato di un paio di pantaloni e di un marsupio identici a quelli indossati a Genova dal soggetto investigato, nonché di quattro foto degli scontri, in una delle quali viene ritratto proprio il soggetto investigato.

La perquisizione avvenne in un Centro Sociale dove in quel momento si trovava solo l'imputato e sui muri vi erano numerose scritte facenti riferimento al G8 e a x soprannome di PF.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un elemento di riscontro, individuando diversi dati somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità tra le diverse figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al PF.

Quest'ultimo, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

25.6 Limitando in questa sede l'esame ai fatti del 20 luglio, osserva il Collegio come gli elementi di prova acquisiti fondano la penale responsabilità del PF in ordine ai fatti di danneggiamento contestati al n. 1 prima parte e ai n. 2 e 3 del capo 48, da qualificarsi per le ragioni esposte al paragrafo 11.2, come punibili ai sensi degli articoli 81,635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

Risulta provata la penale responsabilità dell'imputato anche per quanto concerne il reato di resistenza aggravata (capo 49, fatti del 20 luglio) limitatamente all'episodio ai danni dell'equipaggio del blindato in panne ed alle condotte successive a questo. Per le condotte antecedenti resta invece applicabile la causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. 288/1944.

L'imputato è anche responsabile dei reati (capi da 50 a 53) relativi alle bottiglie incendiarie contestati come avvenuti il 20 luglio.

Le immagini mostrano alle ore 15.02 PF in Piazza Alimonda, dove era arretrato insieme ad altri manifestanti a seguito della prima carica contro il corteo.

Egli è chinato a terra e si rifornisce di bottiglie di vetro da una campana per la raccolta differenziata (48 n. 1).

Quindi si porta su Via D'Invrea e, con larghi gesti, richiama gli altri invitandoli ad avanzare verso l'incrocio con Via Casaregis.

In questa fase lo si vede effettuare dei lanci verso le Forze dell'Ordine, quindi ritorna verso Piazza Alimonda.

Lo si vede poco dopo in Via Casaregis dove continua a lanciare oggetti contro i Carabinieri ed i loro veicoli (48 n. 2) per poi fuggire di fronte all'avanzata di questi ultimi.

PF avanza insieme agli altri manifestanti inseguendo i Carabinieri in Via Tolemaide e Corso Torino e continuando a lanciare all'indirizzo dei veicoli.

Quindi si dirige con altri verso il blindato in panne prendendo parte all'assalto contro di esso (capo 48 n. 3 e capo 49), arretra a causa del momentaneo ritorno delle Forze dell'Ordine sull'incrocio per poi ritornare ed esultare davanti al blindato ormai in fiamme e a contrapporsi agli Agenti anche nel tratto alberato di Corso Torino (capo 49).

Per quanto riguarda il 20 luglio le immagini ritraggono l'imputato un'ultima volta vicino a DPA e SN sulla scalinata di Piazza Tommaseo.

Come si è già detto PF ha ammesso gli addebiti ascrittigli tanto per i fatti del giorno 20 quanto per quelli del giorno 21 luglio, spiegando tra l'altro che il 20 aveva lanciato almeno una bottiglia piena di benzina (capi da 50 a 53).

26 La posizione di DIM appare più articolata.

A lui, infatti, vengono ascritti sia reati commessi durante la mattinata del 20 luglio nell'ambito dei manifestanti del Blocco Nero, sia reati commessi durante il pomeriggio a margine del corteo delle Tute Bianche.

L'imputato è accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 29) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), dell'istituto di credito del Credito Italiano Agenzia n. 7 di Corso Buenos Aires n. 122 (n.2), di alcuni

mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 3) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 4).

Una seconda accusa mossa all'imputato in concorso con altri riguarda il reato di resistenza aggravata (capo 30) commesso da un lato nella zona di Corso Buenos Aires, Corso Torino, Via Casaregis, Via D'Invrea e Via Tolemaide e dall'altro ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo nella zona di Corso Torino. Infine vi è la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (con caschi protettivi o altri oggetti), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di quattro diversi elementi di prova: 1 il riconoscimento personale ad opera di un Ufficiale di P.G. che lo conosce personalmente, 2 il sequestro presso la sua abitazione di un capo di abbigliamento e di un oggetto portati dal soggetto ritratto nelle immagini degli scontri, 3 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità all'imputato, 4 le ammissioni del DIM che si è riconosciuto nelle immagini oggetto di contestazione.

26.1 Il teste Andrea POLI, facente parte dell'ufficio DIGOS della Questura di La Spezia, ha ricordato di avere visionato nel dicembre 2001 due CD di immagini degli scontri del G8 identificandovi, insieme ad altri colleghi, DIM, persona già conosciuta per motivi d'ufficio.

L'imputato infatti è stato visto partecipare a diverse manifestazioni politiche, esprimendo posizioni di estrema sinistra.

Inoltre POLI e DIM hanno amici in comune.

POLI aveva riconosciuto DIM con sicurezza in quattro delle immagini trasmesse dai colleghi di Genova e lo riconosceva nuovamente con altrettanta sicurezza a dibattimento nelle foto reperto 120 – PRIMI SCONTRI RP 19, reperto 120 – PRIMI SCONTRI RP 20, reperto 187 – 0233.

Una volta compiuta l'identificazione la DIGOS di La Spezia aveva inviato a quella di Genova il foto ritratto di DIM tratto dalla carte di identità.

ZAMPESE ha individuato nelle diverse immagini riferibili al DIM i particolari, sempre costanti, dell'abbigliamento e degli accessori portati.

Egli indossa una maglietta verde acqua ed un giubbotto di pelle, a volte portato sulla spalla, ha occhiali da sole, porta un sacchetto azzurro legato alla cintola, pantaloni scuri, cintura scura, scarpe scure.

In un'altra immagine si vede questo soggetto travisato con un fazzoletto bianco e con una mascherina da nuoto sulla fronte la cui parte esterna è zigrinata e il cui elastico è di colore scuro.

26.2 In data 4/12/2002 a DIM sono stati sequestrati una maglietta verde acqua ed una mascherina rispettivamente corrispondenti al capo ed alla mascherina delle immagini.

L'imputato ha fornito per la mascherina una spiegazione alternativa.

26.3 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di una comparazione fisionomica, la provenienza di queste è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

I C.T. del P.M. Dr. CAVALERA e Assistente Maurizio LEMBO hanno spiegato come le immagini siano state messe a confronto somatico.

La figura 1 è relativa a persona in atteggiamento dinamico e travisata da un fazzoletto, la figura 2 è composta da due immagini una di fronte e l'altra di profilo, ma nella comparazione è stata utilizzata sola quella frontale.

La figura di comparazione è frontale.

La figura 1 (soggetto A) presenta:

- l'abbigliamento: una maglietta verde chiaro, un fazzoletto bianco su bocca e naso, occhiali in plastica trasparente da lavoro, giacca in pelle scura, pantaloni scuri, scarpe sportive,
- il viso non visibile in modo sufficiente per determinare il contorno cranio facciale,
- grado di adiposità generale del volto tendenzialmente normale,
- i capelli (zona temporale e parietale sinistra) brizzolati, molto corti, quasi rasati,
- la fronte tendenzialmente alta,
- le sopracciglia di tipo curvilineo,
- gli occhi con direzione tendenzialmente rettilinea,
- il naso con radice di tipo largo,
- la distanza naso-labiale non verificabile a causa del fazzoletto,
- l'orecchio sinistro di dimensioni tendenzialmente medie,
- la bocca ed il mento non visibili.

La figura 2 (soggetto B) presenta:

- il medesimo tipo di abbigliamento,
- il contorno cranio facciale con linea di tipo ellittico,
- grado di adiposità generale del volto normale,
- i capelli lisci, molto corti, castani sulla fronte, quasi rasati e brizzolati nella zona parietale e temporale, calvizie fronto laterale, linea di intersezione a punta larga,
- la fronte alta e di media larghezza,
- le sopracciglia non visibili in misura sufficiente ad esprimere un giudizio,
- gli occhi non visibili a causa degli occhiali da sole,
- il naso con piramide di dimensioni medie, radice e dorso larghi, lobulo grande, pinne nasali di medie dimensioni, presenza di un rilievo sul dorso del naso,
- la distanza naso-labiale lunga,
- l'orecchio destro di dimensioni medie con obliquità media, forma tendenzialmente rettangolare,
- la bocca media di direzione orizzontale,
- il mento di tipo largo e forma tendenzialmente rettangolare.

La comparazione tra le figure 1 e 2 e la foto di DIM consente di apprezzare le seguenti coincidenze:

- il contorno cranio facciale di tipo ellittico,

- grado di adiposità generale del volto normale,
- la calvizie, la morfologia della linea di intersezione dei capelli e della linea di scriminatura a punta larga,
- la fronte alta,
- le sopracciglia di tipo curvilineo,
- gli occhi con direzione orizzontale nella figura 1 e nella foto di comparazione,
- la piramide, le pinne, il lobulo nasale, la radice ed il dorso del naso, il C.T. metteva in evidenza il rilievo sul dorso del naso visibile anche nella foto di comparazione,
- la distanza naso-labiale lunga nella figura 2 e nell'immagine di comparazione,
- l'orecchio di dimensioni medie,
- la bocca di ampiezza media e direzione orizzontale,
- il mento largo e di forma tendenzialmente rettangolare,
- la prominente della regione bocco-facciale sia nelle figure 1 e 2 sia nella foto di comparazione.

In base alla coincidenza di una serie di connotazioni somatiche (in particolare il rilievo sul dorso nasale e la conformazione della regione boccale) il Dr. CAVALERA esprimeva un giudizio di compatibilità parziale tra il soggetto A (figura 1) e DIM e di compatibilità piena tra il soggetto B (figura 2) e l'imputato.

Il giudizio di compatibilità piena viene fondato sulla presenza del rilievo sul dorso del naso e della prominente della bocca definiti connotati salienti.

Esaminando a dibattimento per la prima volta le foto di fronte e di profilo del cartellino segnaletico dell'imputato il Dr. CAVALERA confermava la corrispondenza nel profilo della fronte (munita di una linea di concavità sita alla sommità del terzo inferiore), nonché nelle caratterizzazioni generali del padiglione dell'orecchio e nel profilo del mento.

Spiegava inoltre che il giudizio di sola compatibilità espresso (non da CAVALERA bensì da LEMBO) nella relazione era dovuto alla scarsa qualità delle immagini, ma questo era poi stato corretto nel giudizio di compatibilità piena per l'evidenziazione dei connotati salienti dati dal rilievo sul dorso del naso e dalla prominente della bocca.

26.4 Rispondendo all'esame dibattimentale DIM si è riconosciuto nelle immagini a lui attribuite, confermando l'abbigliamento già descritto.

Il giorno 20 l'imputato non avrebbe dovuto venire a Genova ma prendere parte all'incontro di un comitato civico con il Sindaco di La Spezia per discutere della costruzione di un parcheggio.

Poi aveva cambiato idea e con il treno era arrivato a Genova da solo, nessuno sapeva della sua presenza in città.

Scese a Nervi e con il pullman arrivò a Piazza Tommaseo verso le 8.30/9.

Sapeva di alcune manifestazioni e cominciò a girare per la città fino alle grate di Via XX Settembre.

L'atmosfera era ovunque tranquilla.

Verso le 11 in Corso Buenos Aires all'altezza di Piazza Paolo da Novi incontrò due amici, SA infermiere ed un altro detto "mastrolindo".

I tre chiacchierarono per un poco, si fecero fotografare insieme, quindi DIM comprò una bottiglia d'acqua in un bar vicino (nella foto della difesa lo si vede in possesso di un sacchetto azzurro), infine SA venne chiamato dagli organizzatori del GSF e i tre si salutarono verso tra le 11.45 e le 12.15/12.30.

Dopo aver lasciato gli amici si era diretto verso Piazza Tommaseo alla ricerca di un pullman per tornare a La Spezia.

Il tempo impiegato era stato giusto quello di arrivare a Tommaseo, piazza tra l'altro molto vicina a quella dedicata a Paolo da Novi.

Lungo il percorso era passato davanti all'Agenzia del Credito Italiano (la n. 7 di Corso Buenos Aires n. 122, capo 29 n. 2), dove circa venti o trenta persona rompevano le vetrine.

Si era fermato per un momento a guardare per pura curiosità, senza cioè prendere parte a quell'attività, voleva vedere gli avvenimenti con i propri occhi e non farseli raccontare.

Si affacciò anche nell'interno della banca, dove vide che tutto era sottosopra.

I danneggiamenti non venivano contrastati dalle Forze dell'Ordine.

Diede un'occhiata e poco lontano dalla banca si mise a parlare con una signora alla quale diceva che a suo parere si trattava di un episodio isolato.

Mentre i due discutevano, gli autori del danneggiamento si allontanarono.

Quindi arrivò a Tommaseo dove non trovò autobus che gli consentissero di tornare a casa, c'erano in compenso molti manifestanti.

Non fece caso al comportamento di questi ultimi e si spostò lungo Via Montevideo perché intendeva a quel punto raggiungere alcuni amici che prendevano parte al corteo delle Tute Bianche.

In fondo a Via Montevideo incontrò la carcassa di un'auto già completamente bruciata.

Si fermò poco distante fino a quando incontrò un gruppo di spezzini del Social Forum con i quali attese l'arrivo del corteo.

La situazione era tranquilla.

Su questa prima parte di racconto venivano rivolte all'imputato specifiche domande.

Nella foto prodotta dalla difesa, relativa all'incontro di DIM con i due amici, si nota sulla sinistra di spalle un individuo vestito di nero che tiene in mano un legno, o forse meglio un piccone.

A quest'osservazione l'imputato rispondeva che non ci aveva fatto caso perché non era in atteggiamento ostile.

Gli veniva chiesto se avesse notato persone che dalle 11.45 rompevano il selciato e le aiuole di Piazza Paolo da Novi, altri che nella vicina Piazza Savonarola rubavano tubi di ferro da un ponteggio, l'incontro delle persone di Piazza Paolo da Novi e di un numeroso gruppo. Il teste della difesa PC ha confermato come DIM avrebbe dovuto prendere parte all'incontro relativo al parcheggio di Fossitermi, ma che verso le 13.30/14 gli aveva telefonato comunicando di trovarsi a Genova per la manifestazione e di avere problemi a spostarsi.

striscione all'incrocio tra Corso Buenos Aires e Corso Torino, la circostanza che alcuni di quelli fotografati davanti al Credito Italiano si trovavano poco prima in

Piazza Paolo da Novi o in Piazza Savonarola.

DIM rispondeva negativamente, si trattava di fatti che aveva visto solo in seguito nei filmati, in Piazza Paolo da Novi aveva visto i COBAS con le bandiere.

Egli era a Genova nella veste di osservatore spinto da un interesse politico, era a conoscenza del clima teso e del rischio di provocazioni però non aveva visto le persone vestite di nero che rompevano il selciato perché c'era tanta gente.

Una volta giunto in Piazza Tommaseo aveva visto una situazione di tensione attorno ad una banca ma poi si era portato lungo Via Montevideo, senza assistere a cariche della Polizia.

In Via Montevideo vide un'auto che fumava ma non bruciava più.

Proseguendo nel proprio racconto DIM spiegava che dopo aver incontrato gli amici del Social Forum di La Spezia aveva telefonato al responsabile del comitato di quartiere per avvertirlo che non sarebbe stato presente all'incontro con il Sindaco relativo al parcheggio di Fossitermi.

Poi vide sfilare il corteo: la testuggine e dietro il camion dal quale una voce ripeteva che il corteo era pacifico.

Si trattava di un numero così rilevante di persone che la strada ne era colma.

Nel mentre egli stava concordando con gli amici un passaggio in macchina verso La Spezia.

Improvvisamente il corteo si fermò e DIM comprese che stava succedendo qualcosa, risultò che un amico spezzino, FF, non si trovava più.

Qualcuno disse di aver visto FF sanguinante perché picchiato dalla Polizia (episodio che avrebbe trovato conferma in una foto pubblicata due giorni dopo da un giornale).

A questo punto DIM si mosse per cercare l'amico e, percorrendo strade laterali, si trovò in Via Casaregis dove i presenti gli raccontarono cosa era successo.

Qui trovò i cassonetti messi in mezzo alla strada e vide i blindati procedere a forte velocità anche sopra i marciapiedi, urtare i cassonetti e proiettarli verso le persone, un manifestante rischiò di rimanere schiacciato tra due di quei cassonetti.

I veicoli potevano mettere sotto la gente, le loro cariche durarono circa dieci minuti.

Vi era molta confusione, a terra vi erano segnali stradali e cestini dei rifiuti, qui l'imputato trovò e prese una mascherina da nuoto ed un pezzo di striscione che usò per proteggersi dai gas lacrimogeni.

Così come altri, davanti ai blindati anche DIM fuggì, poi però sentì salire dentro di sé la rabbia per quel comportamento che riteneva del tutto ingiustificato: il corteo era pacifico, richiamava l'attenzione della gente su temi importanti, quali la povertà e la fame nel mondo e veniva affrontato con i blindati.

Allora seguì il fiume di persone che tornava verso Via Tolemaide e Corso Torino inseguendo i blindati che si ritiravano, trovò e raccolse un pezzo di calcestruzzo che lanciò contro i veicoli dei Carabinieri.

Tornò quindi indietro e si lavò il viso ad una fontana per poi recarsi ancora una volta all'incrocio dove vide il blindato fermo con delle scritte sopra.

Si avvicinò al mezzo per curiosità, poi si allontanò e, fatto un giro a monte della ferrovia, incontrò il Presidente regionale di Legambiente.

Poco dopo venne a sapere della morte di Carlo GIULIANI, poi verso le 20 raggiunse

il centro del GSF in Piazzale Kennedy.

Dormì a Genova e il giorno successivo era nel corteo in Corso Italia quando si verificò la carica.

26.5 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in DIM.

Elemento di prova fondamentale è costituito dal riconoscimento compiuto dal teste POLI da ritenersi pienamente attendibile dato che il teste conosce bene l'imputato per motivi di servizio ed ha aggiunto di avere anche conoscenti comuni.

Nelle foto nelle quali è stato riconosciuto dal teste, l'imputato presenta i particolari dell'abbigliamento (maglia verde acquamarina, jeans scuri, giubbotto di pelle, scarpe scure) rinvenibili nelle ulteriori immagini investigate.

La maglia verde è stata anche posta sotto sequestro presso l'abitazione dell'imputato, mentre egli ha affermato che la mascherina da nuoto rinvenuta presso di lui è uguale ma non la stessa trovata per caso ed usata a Genova.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità piena tra le due figure.

Le caratteristiche somatiche e di abbigliamento della persona investigata sono state oggetto di approfondimento da parte del teste ZAMPESE che le ha ritrovate in tutte le immagini in seguito attribuite al DIM.

Quest'ultimo, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

26.6 Il Collegio ritiene pienamente provata e punibile solo la condotta di danneggiamento aggravato ascritta a DIM ai punti 1 e 3 del capo 29.

Si tratta di condotta punibile ai sensi degli articoli 81, 635 co. 2 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 e non ai sensi dell'art. 419 c.p. per i motivi già esposti.

D'altro canto, le prove acquisite non appaiono sufficienti a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nei fatti ascrittigli agli altri due punti del capo 29.

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all'imputato al capo 30 deve essere distinto in due diverse condotte.

In relazione alla condotta ai danni dell'equipaggio del blindato in panne (tg. CC 433 BC) deve giungersi alla medesima assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. per l'insufficienza del materiale probatorio acquisito a dimostrare l'effettiva partecipazione dell'imputato al fatto.

Agli ulteriori episodi di resistenza deve invece trovare applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt 288/1944.

Le prove acquisite mostrano DIM in Corso Buenos Aires nei pressi del Credito Italiano, mentre questo viene assalito dai manifestanti del Blocco Nero, che ne distruggono le vetrine e gli interni.

Egli però non si vede prendere parte al danneggiamento, passa attraverso i manifestanti, osserva anche dentro la banca, ha l'atteggiamento di un curioso. Né, in questa prima fase degli avvenimenti di quel giorno, si vede l'imputato distruggere arredi urbani o aiuole pubbliche collocate in Corso Buenos Aires.

Non può escludersi che in quel momento l'imputato abbia in qualche modo incitato coloro che assalivano la banca, ma non lo si può ritenere dimostrato dalla sola sua presenza sul posto.

La ricostruzione dei fatti offerta dall'imputato è apparsa quanto meno lacunosa riguardo a quanto avvenuto tra il momento in cui osservava la distruzione del Credito Italiano e quello in cui passava in Via Montevideo dove vi era la carcassa fumante di un'auto già completamente bruciata.

Si tratta di un lasso di tempo non indifferente, dato che la telecamera SAVONAROLA documenta l'attacco al Credito Italiano alle ore 12.17 e la telecamera GASTALDI inquadra il rogo di due auto in Via Montevideo tra le 13.25 e le 13.28 e si deve anche considerare che gli autori degli incendi delle auto paiono le stesse persone viste assalire la banca.

A fronte di ciò l'imputato si è limitato a ricordare una certa tensione intorno ad una banca in Piazza Tommaseo, senza ulteriori particolari neppure sulla carica della Polizia avvenuta in quel luogo alle 12.55.

Però la lacunosità del racconto dell'imputato non costituisce prova positiva a suo carico.

In seguito DIM compare nelle immagini in Via Casaregis dove si trova insieme ai manifestanti che avanzano seguendo la ritirata dei Carabinieri.

Egli si porta su Via Tolemaide dove lancia un oggetto contro un blindato e poi all'incrocio con Corso Torino.

Qui lo si vede lanciare più di una volta degli oggetti contro i blindati ancora in movimento verso mare.

Che si tratti di più lanci, e non di uno solo come sostenuto dall'imputato, si ricava comparando le immagini dei reperto 164-148 e 198-50 P2 che lo mostrano mentre effettua lanci diversi, in particolare uno compiuto mentre si trova appena oltre le strisce per l'attraversamento pedonale di Corso Torino (reperto 164-148 frame 0015, posizione alla quale sembra riferirsi anche la foto reperto 95 A3Q) e un altro compiuto dopo una corsa all'interno dello slargo, piuttosto lontano dall'attraversamento pedonale di cui sopra (198-50 P2 frame 006 – 0011).

Queste ultime immagini rendono evidente come obiettivo di DIM è un blindato in movimento e diverso da quello rimasto in panne che si vede poco sopra la posizione dell'imputato.

Il rilievo dimostra la condotta di danneggiamento contestata all'imputato ai n. 1 (perché utilizza sassi provenienti dal danneggiamento degli arredi urbani, aiuole e sede stradale di strade come Via Casaregis dove l'imputato è passato) e 3 del capo

29.

Peraltro queste immagini non dimostrano anche una condotta aggressiva dell'imputato ai danni del veicolo rimasto in panne e dei militari presenti su di esso. Fino a questo punto egli sembra disinteressarsi di quel blindato.

Infatti in un primo momento si mantiene distante dal veicolo mentre lo slargo è invaso dai manifestanti.

Poi si trova vicino al mezzo ma non lo si vede compiere alcun gesto aggressivo nei

confronti del medesimo.

Gli elementi descritti fondano la decisione del Collegio: per gli episodi di danneggiamento al Credito Italiano e al blindato in panne gli elementi di prova non paiono sufficienti a dimostrare la partecipazione attiva dell'imputato.

Lo stesso va concluso in relazione alla condotta di resistenza ai danni dell'equipaggio del blindato in panne.

Per quanto concerne la condotta violenta tenuta nei confronti degli altri blindati e dei loro equipaggi essa fonda la responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato e continuato e dimostra la sussistenza della resistenza ai danni di quei pubblici ufficiali. Quest'ultimo reato è però non punibile dato che con la propria condotta DIM reagiva all'atto arbitrario compiuto da quei Carabinieri nel momento in cui avevano condotto i veicoli a velocità sostenuta tra la folla in Via Casaregis.

Si è già osservato come la causa di giustificazione de qua non estende la propria portata ai reati diversi da quelli espressamente previsti, quindi non si estende al reato di danneggiamento.

27. CS viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Via Tommaso Invrea, Via Tolemaide e Corso Torino e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

Vi è infine la contestazione relativa ai reati di resistenza aggravata (capo 60) e di lesioni personali aggravate (capo 61) in merito all'episodio che ha avuto come parte offesa il Sotto Tenente dei Carabinieri Salvatore SACCARDI.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G. compiute, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al CS, 3 le dichiarazioni dell'imputato che si è riconosciuto nelle foto oggetto di contestazione.

27.1 Il teste ZAMPESE ha individuato nelle diverse immagini riferibili al CS i particolari, sempre costanti, dell'abbigliamento e degli accessori portati.

Nelle foto degli scontri egli compare a torso nudo, con una maglietta bianca in vita, jeans chiari, presenta un tatuaggio sull'avambraccio destro, basette lunghe.

Altre foto sono relative alle manifestazioni tenutesi a Genova il 20/7/2002 in occasione del primo anniversario della morte di Carlo GIULIANI.

ZAMPESE ha spiegato di aver personalmente identificato il soggetto su segnalazione dei colleghi Assistente LAGORIO ed Ispettore COGNO che avevano notato il ragazzo e lo avevano riconosciuto come già visto nelle foto degli scontri.

Il giovane era stato identificato così per CS.

In data 4/12/2002 nei confronti dell'imputato era stata eseguita misura cautelare personale ed era stata ripresa una foto particolareggiata del tatuaggio sull'avambraccio destro che ritrae un veliero.

27.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati nella relazione, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le immagini siano state messe a confronto somatico.

Le figure 1 e 2 (soggetto A) sono estrapolate dal filmato girato in occasione delle manifestazioni per l'anniversario della morte di Carlo GIULIANI.

La figura 1 consente una visione sostanzialmente di fronte leggermente ruotata a destra, mentre la figura 2 mostra il soggetto A quasi di profilo sinistro.

Il soggetto A presenta:

- il contorno cranio facciale di forma ovoidale,
- grado di adiposità generale del volto di tipo medio,
- i capelli corti, calvizie fronto parietale, basetta lunga,
- la fronte alta, larga, di direzione intermedia e forma tendenzialmente concava,
- le sopracciglia con direzione tendenzialmente rettilinea e formazione pilifera di grado medio,
- gli occhi con direzione obliqua esterna, apertura delle palpebre grande, tendenzialmente debordante all'esterno,
- l'orecchio di dimensioni medie, con elevato grado di attaccatura alla testa,
- il naso con piramide di dimensioni medie, dorso tendenzialmente rettilineo ondulato, lobo lievemente deviato a destra,
- la bocca di direzione rettilinea, tendenzialmente larga, labbro inferiore ampio, labbro superiore di ampiezza media,
- il mento alto tendenzialmente a punta larga con fossetta mentoniera,
- un tatuaggio sul braccio destro.

Le figure 3 e 4 (soggetto B) si riferiscono a persona ritratta in Via Casaregis durante gli scontri.

Il soggetto B presenta:

- il contorno cranio facciale tendenzialmente ovoidale,
- grado di adiposità generale del volto di tipo medio,
- i capelli corti, calvizie fronto parietale, basetta lunga,
- la fronte alta, larga,
- le sopracciglia tendenzialmente rettilinee,
- un tatuaggio sul braccio destro.

La foto di CS (figura 5) presenta:

- linea del contorno cranico - facciale di forma ovoidale,
- grado di adiposità generale del volto di tipo medio,
- i capelli corti, calvizie fronto parietale, basetta lunga,
- la fronte alta, larga, le sopracciglia di direzione tendenzialmente rettilinea, con formazione pilifera di grado medio,

- gli occhi obliqui esterni con apertura palpebrale grande tendenzialmente debordante all'esterno,
- l'orecchio di medie dimensioni, con grado di attaccatura alla testa elevato,
- il naso con piramide nasale di medie dimensioni, dorso tendenzialmente rettilineo – ondulato, lobo lievemente deviato a sinistra,
- la bocca di direzione rettilinea, tendenzialmente larga, con labbro inferiore ampio e labbro superiore medio,
- il mento alto e di forma tendenzialmente a punta larga con fossetta.

Il confronto tra le immagini di A e quelle di B consentiva di rinvenire particolari coincidenti nel contorno del viso o cranio facciale (di tipo ovoidale), nel grado medio di adiposità del volto, nei capelli corti con lunghe basette e calvizie fronto parietale, nella fronte alta e larga, nelle sopracciglia tendenzialmente rettilinee, nell'esistenza di un tatuaggio sul braccio destro.

Il C.T. esprimeva pertanto un giudizio di compatibilità parziale.

Il confronto tra le immagini di A e quella di CS consentiva di esprimere un giudizio di compatibilità.

Il confronto tra le immagini di B (quelle relative agli scontri) e la foto di CS consentiva di rilevare elementi somatici coincidenti nelle sopracciglia (direzione), nei capelli (calvizie), nella fronte e nella forma generale del viso (linea di contorno cranio facciale).

Non era invece possibile esprimere un giudizio comparativo sugli occhi, orecchio, naso, bocca e mento.

Il giudizio comparativo tra la figura del soggetto investigato e quella di CS era pertanto di compatibilità parziale.

27.3 A dibattimento CS ha reso l'esame e in altre due occasioni ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

Egli si è riconosciuto nelle immagini oggetto di contestazione: era vestito con braghe verde militare ed una maglietta bianca che in seguito aveva tolto, non aveva zaino né borsa, sul braccio destro ha il tatuaggio di un veliero.

Era arrivato a Genova da Parma insieme a due amici, i tre erano interessati ai temi della globalizzazione e delle ingiustizie sociali e volevano partecipare alla protesta, pur non avendo un gruppo politico di riferimento.

Non conoscevano la città, non avevano una cartina e le informazioni tratte dai giornali erano un po' confuse.

Lasciata l'auto a Nervi i tre fecero uso di un autobus di linea che li condusse su di una collina dalla quale si vedeva la città, quindi scesero una lunghissima scalinata e si trovarono sulla sponda occidentale di un fiume, probabilmente vicino a Marassi.

Già sulla scalinata c'era molta confusione, molte persone scendevano, molte altre risalivano di corsa, altri ancora erano fermi sulla balconata, tutti apparivano spaventati e non sapevano spiegare cosa stesse accadendo.

In fondo alla scalinata la confusione aumentava, c'erano degli scontri in atto e in direzione mare si vedeva del fumo.

Non fece caso se qualcuno fosse vestito di nero, gli sembravano persone vestite in

modo normale, apparivano spaventati e scappavano in tutte le direzioni, non vide compiere danneggiamenti.

Con gli amici CS passò sulla sponda di levante del fiume dove la situazione appariva più tranquilla e dove raccolsero informazioni sul passaggio del corteo delle Tute Bianche.

Attraverso un sottopasso, che non gli parve ostruito, i tre raggiunsero Via Tolemaide e, visto il corteo lontano solo poche centinaia di metri, lo raggiunsero e vi entrarono. Poco dopo venne lanciata la prima, pesantissima carica compiuta in un tratto di percorso autorizzato e con l'uso indiscriminato di lacrimogeni.

Poi ci furono le cariche nelle strade laterali dove CS e i suoi amici si erano rifugiati fin dal primo momento.

Qui l'imputato e gli altri spostarono dei cassonetti per cercare di proteggersi dai blindati.

CS aveva reagito a eventi sproporzionati, ma non ricordava se aveva lanciato delle pietre.

In un unico episodio si trovò quasi a contatto con un militare.

Si trattava del Tenente SACCARDI che aveva caricato i manifestanti da solo ed era venuto a contatto con la prima linea di questi.

Allora CS si era adoperato affinché al Carabiniere non succedesse nulla di grave, era arrivato dietro ai manifestanti che colluttavano con SACCARDI, ne aveva afferrato due o tre tirandoli verso di sé e gridando più volte "basta, basta!".

A seguito di ciò il militare riuscì a divincolarsi e a riunirsi ai colleghi, mentre CS si allontanò in cerca degli amici.

In lontananza vide un blindato incendiato, ma non seguì la dinamica dell'incendio.

Infine vi fu l'ultima gigantesca carica su Via Tolemaide, condotta dai blindati e forse anche dagli idranti.

CS fuggì ancora in una strada laterale ed entrò in un bar, dove la TV dava notizia di tre morti.

Infine riuscì a raggiungere l'auto, trovare gli amici e a ritornare a casa.

CS si riconosceva nella foto intitolata "aggressione al Carabiniere 2" come la persona in alto a sinistra, senza maglietta, del cui volto si vede solo la parte inferiore.

Spiegava che la sua iniziativa era diretta esclusivamente a dividere un groviglio di corpi in un momento di altissima tensione emotiva da parte di tutti.

Aveva cinturato le persone che stavano tra lui e SACCARDI, portandole via e gridando due volte ad alta voce "basta".

C'era almeno un'altra persona che si è adoperata nello stesso senso.

Nel momento in cui l'imputato si adoperava in questo modo, SACCARDI era piegato in due per sottrarsi alla stretta.

Nel reperto 164 244 003 l'imputato riconosceva se stesso nel momento in cui era appena sceso dalla scalinata.

Anche nell'immagine si vedono segni di precedenti scontri e CS ricorda che in quel frangente non si sentiva tranquillo perché c'erano persone che scappavano e lui non ne capiva il motivo.

Si riconosceva anche nel frame 0013 del reperto 192.14 che lo mostra all'incrocio tra

Via Tolemaide e Corso Torino con sullo sfondo il blindato in panne, ma spiegava di essersi tenuto distante dal veicolo.

27.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta nelle foto oggetto di investigazione in CS.

Primo elemento di prova è l'individuazione compiuta dalla P.G. sulla base dei particolari fisici, dell'abbigliamento e del tatuaggio riscontrati sulla persona oggetto di indagine e trovati anche su quella dell'imputato, fotografato l'anno successivo in occasione della manifestazione commemorativa.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un ulteriore elemento di conferma, individuando diversi elementi somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità anche se parziale tra le due figure. CS, infine, si è riconosciuto nelle immagini a lui contestate.

27.5 Il Collegio ritiene CS responsabile dei fatti di danneggiamento a lui ascritti ai numeri 1 e 2 del capo 55 e del reato di resistenza aggravata di cui al capo 56.

Per i rimanenti fatti, invece, le prove raccolte non appaiono sufficienti a dimostrarne la colpevolezza.

Le prime immagini dell'imputato sono costituite dai reperti 164 244 003 e 005, che lo mostrano presente nella zona di Via Canevari mentre sullo sfondo sta bruciando un'auto.

Questi elementi non indicano però alcuna forma di sua partecipazione agli scontri ivi verificatisi ad opera dei manifestanti del Blocco Nero.

In seguito si ritrova CS in Via Casaregis, mentre con altri si contrappone ai Carabinieri, sposta in avanti dei cassonetti con i quali realizza delle barricate e prende parte all'episodio avvenuto ai danni del Tenente SACCARDI (capi 60 e 61).

Poi avanza con gli altri su Via Tolemaide, raggiunge l'incrocio di Corso Torino, dove lo si vede spostare nuovamente dei cassonetti e lanciare degli oggetti verso i blindati che arretrano.

Infine lo si vede nello slargo, dapprima trascina un cassonetto, poi tiene qualcosa in mano e cerca altri oggetti a terra.

Anche in questo momento è in atto una contrapposizione con i Carabinieri che si vedono sullo sfondo verso mare e l'imputato vi risulta direttamente coinvolto, facendo gruppo con gli altri manifestanti.

Dalle immagini risulta dimostrata la partecipazione dell'imputato al danneggiamento dell'arredo urbano, costituito appunto dai cassonetti usati per contrapporsi ai militari, nonché al danneggiamento, mediante lanci di oggetti, dei veicoli militari in arretramento.

Resta parimenti dimostrata la condotta di resistenza protrattasi fino allo slargo di Corso Torino, fino ad un momento, cioè, in cui i manifestanti si contrappongono a rappresentanti delle Forze dell'Ordine ormai ritirati e la cui condotta non può più ritenersi arbitraria.

Lo stesso CS ha sostanzialmente ammesso questi episodi.

Diversamente non vi sono elementi sufficienti a fondare le ipotesi accusatorie in relazione al danneggiamento del blindato in panne e alla resistenza ai danni dell'equipaggio di questo, in quanto le immagini mostrano l'imputato nello slargo ma non a stretto contatto con il veicolo.

Quanto all'episodio del Tenente SACCARDI deve riconoscersi come le immagini non appaiano da sole sufficienti a dimostrare la penale responsabilità dell'imputato (e per motivi sostanzialmente analoghi neppure del coimputato CC, come si vedrà). Le immagini mostrano CS avvicinarsi di corsa al gruppo di persone che aggredisce l'ufficiale anche con un bastone.

L'imputato non è la persona con il bastone, si trova dietro gli aggressori, protende il braccio verso SACCARDI ma non lo raggiunge e sembra invece afferrare la pettorina di uno degli assalitori.

CS ha la bocca aperta come se urlasse qualcosa.

Le due foto "aggressione al Carabiniere" 1 e 2 mostrano SACCARDI ormai privato del casco e malmenato.

Nella prima si vede l'intervento di CC con il braccio alzato, come per fermare gli aggressori.

Nella seconda si vede CS con il braccio teso verso l'ufficiale, ma non è chiaro se sia per colpirlo o per aiutarlo.

Il filmato reperto 192.25 (da 03.00 a 03.22) consente di udire, tra le diverse grida, la parola "basta" o "bastardo" e ciò sembra riscontrare la tesi della difesa circa l'intervento di qualcuno per far cessare l'aggressione ai danni di SACCARDI.

Lo stesso SACCARDI ha ricordato l'intervento di una persona che cercava di far desistere gli assalitori gridando "basta, basta, basta!", questi si trovava in posizione piuttosto frontale (dove nella foto "Aggressione al Carabiniere 1" si vede CC) ma il teste non era in grado di riconoscerla nelle immagini.

Da questi elementi non è possibile ritenere dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che CS (e anche CC) abbia preso parte all'aggressione o non si sia piuttosto adoperato per far cessare questa.

CS non raggiunge SACCARDI e sembra invece afferrare la pettorina di uno degli aggressori, sembra anche urlare qualcosa, che potrebbe essere proprio l'invito a smettere la condotta violenta.

Dall'insufficienza degli elementi accusatori deve conseguire, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., l'assoluzione dell'imputato dai reati di cui ai capi 60 e 61 per non aver commesso il fatto.

28. Come si è già avuto modo di osservare le condotte ascritte a CC riguardano tanto episodi avvenuti durante il mattino ed il primo pomeriggio del 20 luglio nell'ambito degli scontri che hanno interessato i manifestanti del Blocco Nero, quanto fatti avvenuti a pomeriggio inoltrato a margine del corteo delle Tute Bianche.

Per quanto concerne i fatti del pomeriggio del 20 luglio, CC viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 12) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in

particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC (n. 3).

Al capo 13 viene contestato all'imputato, in concorso con altri, il reato di resistenza aggravata ai danni di pubblici ufficiali appartenenti alle Forze dell'Ordine in Via Tommaso D'Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide, Corso Torino e Corso Gastaldi e in particolare ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo nella zona di Corso Torino.

ai capi 14 e 15 vengono contestati i reati di resistenza aggravata e di lesioni personali ai danni del Tenente dei Carabinieri Salvatore SACCARDI.

Del reato di cui al capo 16 e della sua estinzione per prescrizione si è già fatta menzione nel capitolo precedente.

Si è già rilevato come l'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di due diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G. svolte anche a seguito dell'arresto dell'imputato avvenuto a Genova il 21/7/2001, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al CC.

Tanto il soggetto investigato quanto CC hanno capelli neri, ricci e corti, portano i baffi, appaiono leggermente stempiati, presentano il setto nasale leggermente deviato, carattere definito saliente dal C.T. P.M..

Il soggetto investigato indossa una maglietta a maniche corte scura con una riga orizzontale e nella foto segnaletica ritratta subito dopo l'arresto CC risulta indossare una maglietta del tutto identica.

In tutte le immagini il soggetto investigato porta jeans, scarpe marroni chiare, uno zaino.

A volte è travisato con un fazzoletto scuro, a volte porta questo fazzoletto legato al collo, in altre immagini lo si vede in possesso di sacchetti gialli prelevati al Dì per Dì di Piazza Giusti.

L'arresto in un centro di accoglienza per manifestanti, la partecipazione al possesso di un furgone, dal quale erano stati in precedenza distribuiti bastoni anche nella zona di Piazza Paolo da Novi, dove l'imputato ha ammesso di doversi recare, le caratteristiche dell'abbigliamento dell'imputato al momento dell'arresto, in tutto corrispondenti a quelle del soggetto investigato, la circostanza di essere venuto a Genova e poi di essere stato arrestato in compagnia di SA, le cui fattezze fisiche e di abbigliamento sono coincidenti con quelle della donna fotografata a fianco del soggetto di interesse sia durante gli scontri sia in momenti più tranquilli, infine la coincidenza delle fattezze fisiche dell'imputato con quelle del soggetto investigato convincono della sua corretta identificazione nell'imputato.

28.1 Per quanto riguarda i fatti avvenuti a margine del corteo delle Tute Bianche l'imputato viene ritratto poco dopo le ore 15 in Via Casaregis mentre con gli altri si contrappone ai Carabinieri che usano i blindati per abbattere le barricate.

CC tiene in mano un sacchetto chiaro dentro al quale si vede un sacchetto giallo, come quelli del Dì per Dì di Piazza Giusti, dove egli era stato fotografato poco dopo le ore 14.

Altre immagini mostrano ancora CC dietro le barricate durante gli scontri di Via Casaregis e poi all'incrocio tra Via Casaregis e Via D'Invrea, quando raccoglie e

lancia diversi sassi contro i blindati.

Quindi lo si trova vicino al Tenente SACCARDI mentre questo viene aggredito: si vede CC, sempre con il fazzoletto sul volto, mentre compie un gesto deciso con il braccio e sembra intimare agli aggressori di smetterla.

Altre immagini lo mostrano a viso scoperto durante l'avanzata in Via Casaregis e poi in Via Tolemaide dove continua i lanci contro i blindati che arretrano, porta sempre con sé i sacchetti presi al Dì per Dì.

CC arriva insieme agli altri nello slargo di Corso Torino e partecipa all'assalto al blindato in panne.

Le immagini lo mostrano a fianco del mezzo mentre si sta verificando il saccheggio e poi il tentativo di ribaltamento, egli si avvicina e mette la testa dentro al veicolo.

Lo si vede parlare con qualcuno che si trova a bordo del veicolo.

Quindi anch'egli arretra a seguito della carica delle Forze dell'Ordine, ma poi ritorna nei pressi del blindato quando questo viene dato alle fiamme.

CC infatti viene ripreso a fianco del veicolo in fiamme.

Il sonoro consente di udirne la voce mentre invita un altro manifestante a non chiudere la portiera del mezzo dicendogli "no che lo spegni".

Quindi si porta sulle barricate poste all'inizio del tratto alberato di Corso Torino e si contrappone agli Agenti.

Si vede infine CC anche durante la contrapposizione tra manifestanti e Forze dell'Ordine in Corso Gastaldi.

Le acquisizioni probatorie dimostrano la partecipazione dell'imputato ai danneggiamenti degli arredi urbani e dei veicoli dei Carabinieri, in particolare di quello rimasto in panne del quale l'imputato concorre a provocare l'incendio.

Si tratta di condotte che integrano gli estremi del reato di danneggiamento aggravato e continuato, non di quello di devastazione per i motivi già indicati al paragrafo 11.2.

Qui si deve aggiungere come questa parte della condotta dell'imputato non può essere estrapolata dal contesto generale e venire qualificata diversamente da quella dei coimputati.

Si tratta di danneggiamenti di entità troppo limitata, compiuti con finalità difensive e in una situazione in cui l'ordine pubblico non era stato turbato dai manifestanti.

Situazione ben diversa da quella creata dai manifestanti del Blocco Nero, nella quale CC era stato coinvolto solo poche ore prima.

Da quanto sopra rimane dimostrato anche il concorso nei fatti di resistenza aggravata commessi a margine del corteo delle Tute Bianche a cominciare dalla contrapposizione con i Carabinieri intorno al blindato in panne e poi in Corso Torino e in Corso Gastaldi.

Alle condotte precedenti, in particolare quelle di Via Casaregis, Via D'Invrea e Via Tolemaide, trova invece applicazione la causa di giustificazione di cui al D. Lgs. Lgt. 288/1944 per i motivi già ampiamente esposti.

Dai reati di resistenza aggravata e di lesioni personali ai danni del Tenente dei Carabinieri Salvatore SACCARDI, CC deve essere assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

Anche per lui valgono le considerazioni già esposte per CS sulla probabilità che lo

stesso invece che aggredire il militare si sia adoperato per allontanare gli assalitori. Le immagini in atti mostrano CC mentre sembra intimare agli aggressori di smetterla, nel sonoro si sente anche una voce gridare la parola “basta”, o la parola “bastardo”. Ciò insinua un ragionevole dubbio e non consente di ritenere pienamente dimostrata la sua penale responsabilità in relazione a questo episodio.

29. Come quella di PF, la posizione di FL è relativa ad una pluralità di condotte ipotizzate come commesse il giorno 20 ed il giorno 21 luglio.

In questa parte della motivazione verranno esaminate solo quelle relative al giorno 20 a margine del corteo delle Tute Bianche, mentre le rimanenti costituiranno oggetto di esame nel capitolo IX.

Egli viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 32) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC avvenuto in Corso Torino angolo con Via Tolemaide (n. 3), nonché del danneggiamento del Land Rover DEFENDER tg. AE CC 217 avvenuto in Piazza Alimonda (n.4).

La prima parte del capo 33 riguarda il reato di resistenza aggravata contestato a FL, in concorso con altri, come commesso il 20/7/2001 ai danni di pubblici ufficiali appartenenti alle Forze dell'Ordine in Via Tommaso Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide, Corso Torino, Piazza Giusti, Via Caffa e Piazza Alimonda con l'aggravante di avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo (l'avaria del blindato tg. CC 433 BC) tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Al capo 34 viene contestato all'imputato, in concorso con altri, la resistenza aggravata ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo nella zona di Corso Torino.

I capi 40 e 41 contestano all'imputato rispettivamente il reato di resistenza aggravata e quello continuato di lesioni personali consumate e tentate ai danni dell'equipaggio del Land Rover DEFENDER tg. AE CC 217 commessi in Piazza Alimonda.

Vi è infine al capo 39 la contestazione della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (il 20/7/2001 con un berretto munito di visiera, una felpa con cappuccio ed un fazzoletto portato sul volto) reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G., il riconoscimento dell'imputato nelle foto oggetto di indagine compiuto ad opera di un teste della DIGOS di Pavia ed il sequestro presso l'abitazione dell'imputato di un berretto identico a quello portato dal soggetto investigato, 2 la comparazione fisionomica di alcune immagini investigate con altre di sicura riferibilità al FL, 3 le dichiarazioni dell'imputato che si è riconosciuto in molte delle foto oggetto di contestazione.

29.1 Il teste ZAMPESE ha indicato il filmato di un'intervista concessa ad un'emittente televisiva da un giovane in Piazza alimonia, poco dopo la morte di Carlo GIULIANI.

Nel video il giovane viene ripreso non in volto e dichiara di aver preso parte all'assalto al DEFENDER, parla della morte di GIULIANI, dice di venire da Pavia. Nelle immagini (in particolare il fotogramma 007) ZAMPESE notava i capi di abbigliamento visibili del giovane: un paio di scarpe grigie o scure da ginnastica ed un paio di jeans con risvolta a destra.

Da quel momento ZAMPESE aveva cercato nelle immagini un soggetto con questi particolari.

Nel frattempo erano state inviate foto degli scontri alle diverse Questure italiane, tra cui anche quella di Pavia.

Il teste Bonaventura MANZI appartenente alla DIGOS della città lombarda, escusso all'udienza del 15 marzo 2005, dichiarava che tra queste immagini aveva riconosciuto una persona che conosceva già di vista quale partecipe ad un presidio anarchico davanti al Tribunale di Pavia e ad alcune manifestazioni organizzate dal locale centro sociale il "Barattolo".

Circa due settimane dopo aver visionato le foto provenienti da Genova MANZI identificò il giovane in FL.

A dibattimento MANZI riconosceva con certezza FL nelle foto reperto 100-2007-015 e reperto 100-2007-016.

ZAMPESE ha individuato nelle diverse immagini riferibili al FL i particolari, sempre costanti, dell'abbigliamento e degli accessori portati.

Nelle foto degli scontri egli indossa un paio di scarpe da ginnastica grigie o scure e i jeans con risvolta (visibili anche nell'intervista reperto 150-1 La7).

Identiche scarpe e pantaloni sono portati da un soggetto (foto reperto 70H OGH34Y3S) che in Via Caffa lancia corpi contundenti contro i Carabinieri.

Questi indossa anche una felpa scura, munita di uno stemma sul lato sinistro della parte pettorale nera e di un cappuccio.

In volto porta un fazzoletto grigio azzurro, ha braccialetti metallici di tipo rigido sulla parte esterna alla mano destra.

Nella parte anteriore destra si nota una tracolla con inserto bianco.

Nella foto reperto 100-2007-015 (inviata alla DIGOS di Pavia per l'identificazione) il soggetto appare a viso scoperto, si notano la felpa scura con cappuccio, lo zaino scuro con inserto bianco sulla tracolla, il fazzoletto grigio portato al collo, al polso destro la parte interna di un braccialetto che sembra a catena, i jeans.

La foto reperto 237 MEDIASET frame 0018 mostra un momento dell'assalto al blindato.

In primo piano vi è un soggetto travisato con felpa munita di cappuccio rialzato, sulla parte sinistra della felpa si nota uno stemma, porta uno zaino che sulla tracolla ha un particolare bianco, ha un fazzoletto grigio sul volto, sotto al cappuccio porta un berretto verde con visiera.

Identici particolari sono visibili nei frame del reperto 164-133 e nelle altre immagini riferibili a FL, come la foto reperto 100 - 2007_029, la foto reperto 187 0277(nella

quale si nota che il berretto verde ha una scritta nella parte centrale, di cui si legge la lettera "T"), la foto reperto 164-148 frame 009 relativa all'attacco al DEFENDER. Nei frame del reperto 164 52 si nota che il soggetto porta un moschettone appeso al fianco destro.

ZAMPESE ha ancora ricordato che, in occasione dell'esecuzione della misura cautelare personale a carico dell'imputato in data 4/12/2002, nella sua abitazione venne rinvenuto un berretto verde con la scritta "TUBORG" nella parte anteriore, identico a quello visto indosso al soggetto investigato.

29.2 Alcune delle immagini ipotizzate come riferibili all'imputato sono state oggetto di comparazione fisionomica, i cui esiti sono riportati nella relazione, la provenienza delle immagini è stata chiarita dal teste ZAMPESE.

Il C.T. del P.M. Dr. CAVALERA ha spiegato come le immagini siano state messe a confronto somatico.

La figura 1 mostra il soggetto con un berretto e travisato da un fazzoletto che copre naso e bocca, la posizione è tre quarti sinistro ruotata verso destra, la figura 2 mostra il profilo destro, la figura 3 è frontale, la figura 4 mostra il profilo sinistro.

Le due immagini di comparazione provenienti dal cartellino segnaletico sono l'una frontale e l'altra di profilo sinistro.

Il soggetto della figura 1 presenta:

- abbigliamento: cappellino sportivo, fazzoletto grigiastro con disegni blu, maglione con cappuccio blu tendente al viola,
- i capelli lisci e scuri con basette lunghe,
- l'orecchio di dimensioni medie.

Le figure 2, 3 e 4 sono di buon livello di dettaglio, il soggetto in esse ritratto presenta:

- abbigliamento: fazzoletto di colore grigio con disegni blu, maglione con cappuccio di colore vinaccia, blu viola,
- grado di adiposità generale del volto normale,
- la linea di contorno cranio facciale ovale,
- i capelli corti, lisci, di colore scuro, basette lunghe, linea di intersezione dei capelli a punta stretta,
- la fronte concava, direzione intermedia, altezza e larghezza medie,
- le sopracciglia a linea spezzata, mediamente folte,
- gli occhi di direzione orizzontale e di dimensioni medie, con palpebra superiore scoperta,
- il naso con piramide di medie dimensioni, radice larga, dorso rettilineo, punta a forma di bilobo (due emisferi),
- la distanza naso-labiale lunga,
- l'orecchio destro di dimensioni medie, con accentuato grado di obliquità rispetto al resto del capo, parte superiore dell'elice di medie dimensioni e forma tendenzialmente orizzontale, la porzione superiore dell'antelice di grandi dimensioni, antitrigo e trigo di piccole dimensioni, lobo di tipo intermedio,
- la bocca media di direzione orizzontale con labbra piuttosto carnose,
- il mento di direzione intermedia e di forma convessa.

Nella foto segnaletica si rinvengono le medesime caratteristiche comprese quelle relative alla morfologia costitutiva dell'orecchio, il lobulo nasale a bi-lobo, la concavità della fronte, le sopracciglia e la distanza naso-labiale, la bocca con labbra carnose ed il mento convesso.

Sulla base dell'identità di questi elementi somatici il C.T. esprimeva un giudizio di compatibilità totale tra le immagini 2, 3 e 4 e le foto del cartellino segnaletico di FL.

29.3 Durante le indagini preliminari relative all'uccisione di Carlo GIULIANI FL è comparso al P.M. procedente rilasciando spontanee dichiarazioni.

Egli riconosceva di aver rilasciato due interviste, una all'emittente televisiva La7 nell'immediatezza dei fatti e l'altra al quotidiano Il Secolo XIX.

In quest'ultima intervista aveva dichiarato di essere stato presente all'assalto contro il DEFENDER ed all'uccisione di GIULIANI.

Affermava che sul veicolo vi erano tre militari uno dei quali urlava alla gente di andare via, ricordava un ragazzo davanti a lui che picchiava con un asse contro un finestrino del veicolo, quindi aveva udito un solo colpo.

In quell'occasione FL non aveva tentato di uccidere nessuno ma aveva solo gridato la propria rabbia per quanto accaduto fino ad allora.

Precisava di essere arrivato a Genova da solo e di non riconoscersi in gruppi o associazioni.

Quel pomeriggio si era trattenuto per quattro ore nella zona degli scontri, aveva visto i blindati caricare la folla e persone picchiate senza aver fatto nulla, si era pertanto molto adirato.

Dopo lo sparo che aveva ucciso GIULIANI, FL era scappato per tornare poco dopo ed insultare i militari.

Rispondendo al P.M. FL confermava il contenuto dell'intervista e spiegava di essere arrivato a Genova il 17 luglio e di avere trovato sistemazione al Carlini.

Il 20, dopo aver fatto alcuni giri, si era trovato in Corso Gastaldi da dove aveva assistito alla prima carica dei Carabinieri contro le Tute Bianche.

Dopo lo smarrimento iniziale era stato preso dalla rabbia ed aveva partecipato alle cariche e contro cariche avvenute tra Corso Gastaldi e Piazza Alimonda.

Era presente nel momento in cui il blindato si fermò in panne in Corso Torino e insieme ad altri circondò il veicolo e lanciò sassi contro di esso, mentre l'equipaggio si trovava ancora a bordo.

Dopo l'allontanamento dell'equipaggio FL si era appropriato di una giacca dei Carabinieri.

Seguirono altri scontri, fino a che da Corso Gastaldi l'imputato poté vedere la folla correre in Via Caffa e anche lui si mosse in quella direzione.

Non si trovava nelle prime file, ma poi improvvisamente si trovò a fianco del DEFENDER e lanciò contro di esso una pietra colpendo probabilmente il finestrino con la grata.

Più avanti vi era un ragazzo con una trave.

Gli eventi furono molto rapidi, dentro al mezzo vide tre Carabinieri, uno alla guida e due sui sedili posteriori.

Improvvisamente sentì un colpo e vide un ragazzo cadere poco lontano da lui.

Allora si mise a correre in una strada laterale, poi tornò in Piazza Alimonda dove si era radunata una gran folla e vi era molta tensione.

FL ed altri gridarono la propria rabbia contro i militari che facevano cordone intorno al cadavere di GIULIANI e l'imputato diede fuoco alla giacca da Carabiniere che aveva portato con sé.

In quell'occasione continuò a lanciare sassi contro le Forze dell'Ordine.

Si riconosceva in tutte le foto mostrategli.

La sera mentre tornava al Carlini venne fermato e malmenato da Agenti delle Forze dell'Ordine.

In seguito l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare personale ed ha reso un interrogatorio al P.M., dopo che davanti al G.I.P. si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Al P.M. egli ha dichiarato di riconoscersi nelle foto dei cinque album oggetto di contestazione con l'eccezione delle seguenti:

- album numero 1 foto numeri 1, 6, 52, 53, 54, 56, 57, 58,
- album numero 3 foto numeri 1 e 2,
- album numero 4 foto numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 56,
- album numero 5 foto numeri 1, 2, 8.

Dichiarava di non essere sicuro, ma di non poter neppure escludere di essere la persona ritratta nelle seguenti fotografie:

- album numero 1 foto numeri 4, 5, 10, 19, 20, 25, 39, 40, 45, 46, 47, 48,
- album numero 5 foto numeri 5, 6 e 7.

Infine aggiungeva che le foto numeri 40 e 50 dell'album numero 1 non ritraevano nessuna persona che potesse essere riferita a lui.

Per quanto riguarda le foto relative al giorno 21 nelle quali non si riconosceva spiegava che queste ritraggono persona che porta pantaloni diversi da quelli che ricordava di avere avuto.

Egli inoltre non indossava un fazzoletto nero sul volto.

Tanto il 20 quanto il 21 era sempre stato vestito nello stesso modo.

Effettivamente, come mostrato in alcune foto, aveva uno zainetto che in seguito si era rotto ed aveva buttato via.

Ugualmente aveva buttato via le scarpe usate in quei giorni.

La felpa che indossava aveva uno stemma dell'università di Cambridge sulla parte anteriore, aveva portato l'indumento per proteggersi dai gas lacrimogeni.

Al P.M. che gli chiedeva conto del braccialetto visibile in alcune delle foto nelle quali si è riconosciuto (ad es. la foto n. 34 del primo album, ma anche nel reperto 164-52 frame 005) ed anche in alcune foto nelle quali non si è riconosciuto (foto n. 58 del primo album e n. 6 del quarto) FL rispondeva di aver effettivamente portato un braccialetto argentato.

Però nelle foto ritratte il 21 non si era riconosciuto perché riteneva, senza però poterne essere sicuro, di essere stato vestito esattamente come il giorno prima, inoltre non ricordava di aver preso spranghe.

All'epoca non possedeva pantaloni con tasconi laterali.

Il giorno 20 seguiva il corteo, era rimasto coinvolto nelle cariche ed era fuggito in Via Casaregis insieme ad altri.

Qui aveva assistito alle cariche dei blindati e si era molto adirato per i comportamenti delle Forze dell'Ordine, stato d'animo che aveva poi raggiunto l'apice in Piazza Alimonda dopo la morte di GIULIANI.

29.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta in tutte le foto oggetto di investigazione in FL.

Il primo elemento di prova è costituito dal riconoscimento compiuto nelle foto del giovane dal teste MANZI della DIGOS di Pavia che conosce direttamente l'imputato. Rilevano inoltre il sequestro in possesso dell'imputato di un berretto verde con la scritta "TUBORG" identico a quello indossato a Genova dal soggetto investigato e l'esito delle ulteriori indagini di P.G.

L'indagine è partita dai particolari acquisibili da un'intervista televisiva e costituiti dalla provenienza da Pavia e dalle caratteristiche delle scarpe e dei pantaloni del soggetto intervistato.

Come riferito dal teste ZAMPESE lo studio delle immagini ha consentito di rinvenire molte altre foto di una persona con quelle caratteristiche e di individuare di essa altri particolari come la felpa scura con cappuccio e stemma sulla parte anteriore, il berretto verde, i braccialetti, il fazzoletto grigio e lo zaino la cui tracolla presenta un particolare bianco.

Si tratta di particolari precisi e numerosi, la cui combinazione consente un alto grado di identificazione, essendo altamente improbabile che si presentino più persone contemporaneamente in possesso di tutti i medesimi particolari fisici e di abbigliamento.

Questi particolari si vedono in tutte le immagini, sia quelle nelle quali l'imputato si è riconosciuto sia in quelle da lui contestate.

Si vedano ad esempio i particolari della felpa scura con cappuccio e stemma e del fazzoletto grigio, presenti tanto nella foto reperto 100-2007_016 (nella quale FL si è riconosciuto) quanto nella foto n. 1 del primo album (pagina 3481) da lui contestata. La felpa con lo stemma e la tracolla con il particolare bianco, oltre ai particolari della conformazione fisica e del braccialetto argentato, sono presenti anche nella foto n. 58 (pag. 3539) del primo album e nelle foto da 1 a 6 del quarto album (pagine 3595/10-14) tutte relative al 21 luglio, nelle quali FL ha dichiarato di non riconoscersi.

Felpa con cappuccio e stemma, fazzoletto grigio, jeans con risvolto a destra e scarpe da ginnastica scure si vedono nella foto 1 (pag. 3541) del secondo album, nella quale l'identificazione dell'imputato non viene da lui contestata, e si vedono anche nelle foto 5 e 6 (pagine 3595/21-22) del quinto album, relative al giorno 20, in ordine alle quali FL ha espresso dubbi sulla propria identificazione.

Le foto 7 e 8 (pag. 3595/23-24) del quinto album ritraggono una persona parimenti munita di felpa scura con cappuccio e stemma, tracolla con particolare bianco e fazzoletto scuro sul volto, in relazione alla prima FL si è espresso in maniera dubitativa, in relazione alla seconda ha escluso di riconoscersi.

Si tratta di immagini provenienti da un filmato e riportanti la medesima data (21.7.01)

ed ora (21.59), girate evidentemente nel medesimo luogo, cioè il lungomare e che oltre al soggetto investigato ritraggono le medesime persone.

L'identificazione dell'imputato appare certa proprio in virtù dei particolari già indicati che si vedono anche nella foto 55 (pag. 3536) del primo album nella quale invece l'imputato si è riconosciuto.

La C.T. fisionomica prodotta dal P.M. ha fornito un elemento di riscontro, individuando diversi dati somatici coincidenti tra le immagini dell'ignoto e quella certamente ascrivibile all'imputato e l'assenza di elementi di esclusione, concludendo con un giudizio di compatibilità totale tra le diverse figure.

FL, infine, si è riconosciuto in numerose immagini a lui contestate, ammettendo i particolari dell'abbigliamento sopra descritti e per spiegare il motivo per cui non si riconosceva in alcune foto ha dichiarato di non avere cambiato abiti tra il giorno 20 ed il 21, ma poi non si è detto nemmeno sicuro di questo.

29.5 Per quanto riguarda i fatti avvenuti il 20 luglio, il Collegio ritiene FL responsabile dei fatti a lui ascritti ai numeri 1, 2, 3 e 4 del capo 32 da qualificarsi come reato di danneggiamento aggravato e continuato e non ai sensi dell'art. 419 c.p., del reato di resistenza aggravata di cui al capo 33, nel quale resta assorbito il fatto di cui al capo 34, nonché dei reati contestatigli ai capi 40 e 41.

Egli faceva parte del corteo delle Tute Bianche e le immagini lo mostrano durante gli scontri di Via Casaregis quando spinge un cassonetto per erigere una barricata e lancia oggetti contro i blindati.

Lo si vede con gli altri manifestanti raggiungere lo slargo di Corso Torino inseguendo il contingente in fase di arretramento e lanciando oggetti.

Poi prende parte all'assalto al blindato rimasto in panne: lo si vede intorno al veicolo mentre questo viene danneggiato e saccheggiato.

Si vede l'imputato introdursi nel veicolo e lo stesso ha ammesso di avervi sottratto una giacca da Carabiniere.

Quindi si contrappone ai tentativi dei Carabinieri di soccorrere il veicolo in panne e poi avanza lanciando oggetti verso la parte alberata di Corso Torino, dove si trovano i militari.

FL partecipa con gli altri ai successivi scontri di Corso Gastaldi e di Via Tolemaide, lo si vede nelle prime file dei manifestanti, vicino al muro della ferrovia mentre avanza e lancia oggetti verso le Forze dell'Ordine.

FL partecipa all'assalto al DEFENDER in Piazza Alimonda.

Lo si vede in alto a destra, vicino al fianco del veicolo mentre viene lanciato un estintore contro un finestrino rotto del mezzo.

I frame del reperto 164-148 ritraggono questa stessa scena e mostrano la partecipazione dell'imputato all'assalto.

In altra immagine si nota come FL si trovi esattamente dietro MM mentre questi colpisce il finestrino con una trave.

A fianco di MM e davanti a FL si vede un altro giovane che colpisce il veicolo con un palo di metallo.

L'imputato non è a diretto contatto con il DEFENDER ma incita gli assalitori, stando

immediatamente dietro di loro.

Quindi lo si vede, sia a volto scoperto sia a volto coperto dal fazzoletto grigio, durante la fase successiva, quando le Forze dell'Ordine hanno circondato con un cordone la zona del cadavere e i manifestanti urlano la propria protesta.

Stando dietro le prime file delle persone che fronteggiano gli Agenti, FL lancia una pietra, poi raccoglie una trave di legno, ma viene fermato da un altro manifestante, poi lancia a terra ed incendia la giacca da Carabiniere prelevata sul blindato in Corso Torino.

Infine lo si vede contrapporsi e lanciare oggetti contro gli Agenti schierati in Via Caffa nel tratto tra Piazza Alimonda e Piazza Tommaseo.

Da quanto sopra resta pienamente dimostrata la partecipazione dell'imputato ai danneggiamenti degli arredi urbani (cassonetti, aiuole e selciato), dei veicoli dell'Arma sia in Via Casaregis sia nello slargo di Corso Torino, in particolare egli risulta aver concorso nel danneggiamento del blindato in panne, dal quale ha sottratto una giacca da Carabiniere e del DEFENDER in Piazza Alimonda.

Resta dimostrato anche il reato di resistenza aggravata contestato al capo 33 per le condotte compiute a partire dal momento in cui i Carabinieri completarono il loro arretramento: quindi i fatti avvenuti nello slargo di Corso Torino ai danni dell'equipaggio del blindato in panne, dei militari intervenuti per soccorrere questi ultimi, degli Agenti schierati nel tratto alberato di Corso Torino e dei contingenti impiegati poco dopo in Via Tolemaide, Via Caffa e Piazza Alimonda.

In merito al capo 34 si osserva come esso sia riferito all'assalto al blindato in panne, fatto che peraltro risulta già oggetto di contestazione al precedente capo 33, dove oltre alla resistenza nei confronti di pubblici ufficiali commessa anche in Corso Torino viene indicata la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. con specifico riferimento all'avaria che aveva costretto il blindato a fermarsi in mezzo alla pubblica via.

Invece i fatti di resistenza commessi dall'imputato prima dell'assalto al blindato in panne, e in particolare le condotte tenute in Via Casaregis durante le cariche dei blindati, appaiono giustificate ai sensi del D. Lgs. Lgt 288/1944.

Le prove fondano la penale responsabilità dell'imputato anche per i reati di resistenza aggravata e di lesioni personali consumate e tentate commessi ai danni dell'equipaggio del DEFENDER in Piazza Alimonda (capi 40 e 41).

Per quanto nelle immagini non si veda FL colpire il veicolo, egli è immediatamente vicino a questo e agli assalitori materiali che incita.

Egli stesso ha poi ammesso di aver lanciato una pietra contro il finestrino laterale del veicolo.

Si tratta di concorso pieno nei reati contestati, sia per l'attività materiale esplicita sia per l'incitamento a coloro, come MM, che colpivano il veicolo ed i suoi occupanti con pesanti e pericolosi corpi contundenti.

Si tratta di condotta particolarmente grave per il tipo e l'entità del pericolo arrecato all'incolumità di quei Carabinieri.

30. MM viene accusato, unitamente ad altri, del reato di devastazione e saccheggio aggravato (capo 55) in relazione al danneggiamento degli arredi urbani e delle proprietà pubbliche collocati in numerose vie e piazze della città (n.1), di alcuni mezzi blindati appartenenti all'Arma dei Carabinieri e impiegati in servizi di ordine pubblico (n. 2) e in particolare del danneggiamento, saccheggio ed incendio del blindato tg CC 433 BC avvenuto in Corso Torino angolo con Via Tolemaide (n. 3), nonché del danneggiamento del Land Rover DEFENDER tg. AE CC 217 avvenuto in Piazza Alimonda (n.5).

Ulteriori accuse mosse all'imputato in concorso con altri riguardano due reati di resistenza aggravata commessi rispettivamente il primo (capo 56) in Piazza Alimonda, Via Caffa, Via Tommaso D'Invrea, Via Casaregis, Via Tolemaide, Corso Torino e Corso Gastaldi e il secondo (capo 57) ai danni dell'equipaggio del blindato tg CC 433 BC fermo all'incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide.

I capi 62 e 63 contestano all'imputato rispettivamente il reato di resistenza aggravata e quello continuato di lesioni personali consumate e tentate ai danni dell'equipaggio del Land Rover DEFENDER tg. AE CC 217 commessi in Piazza Alimonda.

Infine vi è la contestazione (capo 58) della contravvenzione di cui all'art. 5 co. 1 L. 152/1975 in relazione alla partecipazione a manifestazione tenuta in luogo pubblico in condizioni di travisamento del volto (con passamontagna e casco da kick-boxing), reato che risulta peraltro già estinto per prescrizione.

L'identificazione dell'imputato è resa possibile sulla base di tre diversi elementi di prova: 1 le indagini di P.G., 2 il sequestro presso la sua abitazione di capi di abbigliamento portati dal soggetto ritratto nelle immagini degli scontri, 3 le ammissioni del MM che si è riconosciuto nelle immagini oggetto di contestazione.

30.1 Il teste ZAMPESE ha individuato nelle diverse immagini riferibili al MM i particolari, sempre costanti, dell'abbigliamento e degli accessori portati.

Nelle foto degli scontri egli indossa una maglia bianca riportante disegni scritte sia nella parte anteriore sia in quella posteriore (reperto 237 frame 004 e 009), jeans, scarpe da ginnastica, è travisato da un passamontagna e da un casco da kick-boxing, sugli avambracci porta inizialmente protezioni di gommapiuma.

Altre immagini mostrano come sulla parte anteriore della maglietta oltre ad un disegno ci sia la scritta "ultras unisce" (reperto 187-0275), mentre nella parte posteriore oltre ad un disegno ci sia la scritta "razzismo divide" (reperto 237 frame 0023).

Sulla parte superiore della spalla destra si vede (reperto 100 2007 foto 028, reperto 88C Olympia 121) un tatuaggio.

La Squadra Mobile ha svolto indagini in merito alla morte di Carlo GIULIANI giungendo ad identificare in MM il giovane che in piazza Alimonda indossava il casco da kick boxing.

Nell'ambito di quelle indagini a carico del MM venne eseguita una perquisizione domiciliare in data 31/8/2001 che portò al rinvenimento ed al sequestro di una maglietta bianca con la scritta "ultras unisce" nella parte anteriore e la scritta "razzismo divide" nella parte posteriore e di un paio di jeans MET.

La maglia sequestrata corrisponde a quella fotografata durante gli scontri per il G8.

30.2 Rispondendo all'esame dibattimentale MM dichiarava di non riconoscersi in una foto che mostra una persona attaccata al blindato poi bruciato, perché lui si trovava nelle vicinanze del veicolo, vide che qualcuno lo incendiava ma non si appoggiò ad esso, quindi non è la persona così fotografata.

Non si riconosceva neppure in un'immagine di Piazza Savonarola perché a quell'ora (le 12.20) si trovava ancora a Cavi di Lavagna, immagine che secondo il P.M. era però stata tolta dal DVD personale.

MM si riconosceva in tutte le altre immagini oggetto di contestazione, spiegando che la maglietta grigia con le scritte "ultras unisce" "razzismo divide" era stata realizzata da dei ragazzi di Bologna con la finalità di un gemellaggio tra tifoserie contro il razzismo negli stadi.

Raccontava che il mattino del giorno 20 mentre si trovava a Cavi di Lavagna aveva deciso insieme al fratello L, alla propria fidanzata e ad un amico di partecipare alla manifestazione del Carlini contro il G8.

In loro non vi era una motivazione politica ma solo la curiosità per il grande evento. Erano partiti verso le 12.30, 12.45 ed arrivati a Genova verso le 13.30, 13.45.

Una volta all'interno dello stadio Carlini, dei ragazzi che preparavano il corteo diedero a MM un passamontagna ed un casco per proteggersi dalle cariche e dai lacrimogeni, lui non aveva portato con sé nulla di particolare per la manifestazione.

Ha ricordato come a terra nei magazzini c'era parecchia roba abbandonata, le persone arrivavano e si imbottivano.

Non vi era un'organizzazione che distribuisse le protezioni e queste non venivano usate solo dai giovani delle prime file, ma da molta gente anche delle retrovie o da quelli che portavano i carrelli con i limoni.

Ad un certo momento, durante la discesa del corteo, MM si accorse di una carica contro le prime file munite di scudi.

Si trattò di una carica feroce, con percosse a chiunque si trovasse dietro gli scudi.

A questo punto le persone arretravano e quelli che si trovavano nelle file posteriori rimanevano schiacciati.

MM pensava di correre il rischio di fare la fine del topo e insieme al fratello fuggì salendo sulla grata di un cancello di Via Tolemaide.

In questa situazione indossò il passamontagna sotto al casco per proteggersi dai lacrimogeni e poi trovò rifugio in Via Caffa, da qui andò in Piazza Alimonda e poi in Via D'Invrea e in Via Casaregis.

Era stordito, non capiva il motivo di quanto accadeva, le cariche si susseguirono tutto il giorno, vide tante ingiustizie, era una vera e propria caccia all'uomo, lui allora perdette la testa.

In Via Casaregis l'imputato assistette alle cariche dei blindati che spazzavano via le barricate costruite con i cassonetti dell'immondizia.

Anche lui aveva contribuito a costruire le barricate e all'arrivo dei blindati lanciò degli oggetti contro di essi.

Lo fece per difesa perché i veicoli puntavano le barricate incuranti delle persone che

stavano loro intorno e in un'occasione fecero cadere due giovani ragazze che MM ed il fratello soccorsero.

Vi furono molte cariche ed altrettanti lanci di lacrimogeni.

MM seguì gli altri da Via Casaregis su Via Tolemaide fino a Corso Torino, dove vide quattro o cinque blindati che poco prima avevano caricato le persone.

I mezzi arretravano e i manifestanti, compreso l'imputato, lanciavano sassi tiravano contro di essi.

Un veicolo rimase in panne nella parte iniziale di Corso Torino.

MM rimase a guardare, vi erano persone che volevano rovesciare il blindato mentre al suo interno vi erano ancora tre Carabinieri.

Questi vennero lasciati scendere e si diressero verso Via d'Invrea dove c'erano i loro colleghi.

MM sottolineava come nessuno voleva ammazzare nessuno.

Quindi venne dato fuoco al blindato.

L'imputato negava di avere partecipato al danneggiamento del veicolo, che non aveva neppure toccato.

Dopo l'incendio del blindato MM tornò verso Corso Gastaldi e si fermò con altri all'altezza di via Caffa, c'era confusione, le Forze dell'Ordine lanciavano i lacrimogeni.

MM era ancora sconvolto e manteneva lo stesso stato d'animo di poco prima quando aveva perso la testa ed aveva reagito alle cariche.

Ha ammesso di aver lanciato pietre e costruito barricate per tutto il giorno, lo faceva per difendersi perché ovunque c'era la Polizia che caricava e picchiava soprattutto le persone isolate.

Inoltre in quel momento stava cercando suo fratello con il quale aveva perso i contatti a causa degli scontri.

Aveva molta paura, aveva perso la testa, non pensò di arretrare ma di rimanere in gruppo per avere protezione.

MM si riconosceva in una foto (reperito 212-g33) che lo ritrae mentre avanza con gli altri in Via Tolemaide tenendo una trave in mano.

Si trattava di un oggetto trovato in quel luogo e diverso dalla trave poi trovata ed usata in Piazza Alimonda contro il DEFENDER.

Durante gli scontri lungo Via Tolemaide non vi era contatto diretto tra i due schieramenti, che si contrapponevano con lanci di oggetti da un lato, di lacrimogeni e d'acqua dall'altro.

Mentre tornava indietro MM si spostò in Via Caffa e in Via Armenia per sottrarsi ai lanci degli idranti.

In questa situazione un reparto di Carabinieri si mosse da Piazza Alimonda lungo Via Caffa caricando i manifestanti ma venne respinto.

MM trovò per terra una seconda trave e si unì a quelli che avevano respinto i Carabinieri.

I militari indietreggiarono fino a Piazza Alimonda e i manifestanti, tra i quali l'imputato, si trovarono attorno al DEFENDER.

In quel momento i mezzi non erano ancora bloccati, stavano arretrando, ma in piazza

una jeep si fermò.

MM raggiunse il veicolo quando l'assalto era già iniziato e i vetri di questo erano già rotti.

Con la trave diede un colpo sopra al tetto del veicolo, poi la fece entrare dentro al finestrino posteriore rotto e colpì il sedile perché il Carabiniere che stava lì lo guardò e si abbassò per ripararsi.

Poi MM si girò, come si vede nella foto reperto 88C-Olympia122, in quel momento arrivava di tutto.

Improvvisamente un ragazzo vicino a lui disse "han sparato, han sparato dei colpi", ma l'imputato non vide né sentì i colpi, né vide cadere GIULIANI.

MM buttò via il bastone, fece il giro della chiesa soffermandosi ancora un po' in Piazza Alimonda.

Sentiva la gente dire "forse possiamo salvarlo, ma no è morto, uno spagnolo". Si tratta di immagine anteriore all'episodio di Piazza Alimonda perché si vede GIULIANI che sta calzando il passamontagna.

Dovunque c'erano disordini, MM allora si spostò in via Tolemaide e rimase a fare barricate e a lanciare pietre ancora per circa venti minuti perché aveva perso la testa per le tante ingiustizie viste.

La sua condotta durò fino a quando ci fu l'ultima carica con gli idranti al ponte di Terralba.

Questa fu brutale e i manifestanti vennero spediti al Carlini, dove l'imputato incontrò il fratello e l'amico della macchina.

In seguito MM si è costituito spontaneamente al P.M. che indagava sui fatti di Piazza Alimonda, rendendo dichiarazioni spontanee.

Il P.M. di questo processo contestava a MM che in quelle dichiarazioni spontanee aveva ricordato alcuni particolari divergenti da quelli riferiti a dibattimento.

Si tratta di circostanze attinenti l'assalto al DEFENDER ed a quanto compiuto con la trave.

Nel verbale del 30/8/2001 infatti MM aveva detto "vidi per un attimo il volto del Carabiniere che era posizionato nella mia direzione e ne colpì la sagoma, poi lo vidi accucciarsi".

A dibattimento ha invece affermato di aver colpito il sedile e non il militare che si era abbassato.

A questa contestazione MM rispondeva che probabilmente si era sbagliato nelle dichiarazioni del 2001 perché era molto confuso.

Lui in realtà non aveva colpito il Carabiniere.

Era una situazione pesante, si presentava spontaneamente ad un P.M. non avendo mai fatto niente e sapendo che poi poteva andare in carcere.

Pertanto era confuso.

MM ricordava come la gente intorno al DEFENDER urlava di tutto contro i Carabinieri come "assassini, bastardi".

Il P.M. contestava all'imputato che nel verbale di dichiarazioni spontanee 30/8/2001 aveva detto che la gente intorno urlava "frasi di disprezzo e minaccia nei confronti dei Carabinieri quali "bastardi, vi ammazziamo".

A questa contestazione rispondeva che era possibile che la gente dicesse così, sicuramente lo avranno detto, ma erano frasi di sfogo.

Lui in particolare non aveva pronunciato quelle frasi.

Rispondendo ad ulteriori domande MM ricordava come la sagoma del Carabiniere a cui aveva mirato si trovava sui sedili posteriori e non era quella dell'autista del veicolo.

Non vide quanti militari ci fossero sui sedili posteriori.

L'uomo preso di mira era di lato e guardava l'imputato lateralmente, poi si era chinato di scatto in avanti, cioè verso l'autista.

Si chinò dove il finestrino era rotto in modo da coprirsi, l'imputato gli vedeva la testa.

Poi l'imputato si girò.

MM conosceva di vista Carlo GIULIANI che veniva a bere nel bar dove l'imputato lavorava, non ne conosceva il nome, che apprese poi dai giornali.

La contemporanea presenza dei due vicino al DEFENDER fu una coincidenza, non si accorse di lui durante l'episodio, ma lo riconobbe vedendone la foto sul giornale.

30.3 LM, fratello dell'imputato ha confermato di essersi trovato al mare insieme al congiunto, alla famiglia e ad un amico.

Si era cominciato a parlare del G8 e così avevano deciso di partecipare alla manifestazione.

Raggiunsero il Carlini dove incontrarono altri amici, il corteo non era ancora partito.

Vi era gente di ogni provenienza, molti erano ben coperti con maschere antigas e protezioni, al teste venne regalata una protezione per un braccio fasciata con della gommapiuma ed una bandana per ripararsi la bocca, al fratello vennero dati un casco ed un passamontagna.

480

C'era gente da tutto il mondo, colori, musica, sembrava tutto normale, l'atmosfera era festosa e tranquilla.

Dopo un po' il corteo era partito e i due M con gli amici erano rimasti in fondo, il corteo era lunghissimo.

Nella parte anteriore c'erano le persone con le protezioni, nel resto del corteo c'era qualche carrello con dei limoni per i lacrimogeni.

Ad un certo punto si sentì di auto bruciate, si vedevano fumi lontani ma la gente subito non ne capiva il significato.

Poi il teste si trovò dentro un fumo esagerato, vomitò e con il fratello cercò rifugio arrampicandosi su di un cancello al lato di Via Tolemaide a 20/30 metri dalla testa del corteo e a 10 metri dal camion della musica.

Da lì assistette ad una carica feroce, composta di percosse e lacrimogeni, ci fu panico, ovunque c'era gente che cadeva e sangue.

LM si spostò in una traversa, perdette l'amico con il quale era venuto e quando lo ritrovò perdette il fratello M, poi rimase ancora da solo.

Vide due ragazzine inciampare in un cassone e venire calpestate, le aiutò a rialzarsi.

Non poteva andare via, prima doveva trovare il fratello e l'amico S, inoltre non si sentiva di tornare da solo fino al Carlini.

Si trattenne nella zona tra Via Tolemaide, Via Casaregis, Via D'Invrea e Piazza Alimonda, più volte ritrovò il fratello e lo perdetto nuovamente, erano entrambi scioccati e preoccupati.

Non si poteva stare fermi ad aspettare perché arrivavano le cariche.

In Via Casaregis vide i blindati caricare ad alta velocità la gente e le barricate fatte di bidoni, la gente un po' scappava, un po' reagiva lanciando oggetti.

Non c'erano momenti tranquilli, finiva una carica e ne iniziava un'altra.

Ritrovò nuovamente incontrò il fratello solo verso le 17.30 o le 18 al Carlini dopo una carica feroce.

Il teste non fece gesti di violenza, rischiò forte ma non venne colpito.

In Corso Torino vide il blindato già in fiamme da una distanza di circa 50 metri.

30.4 Gli elementi di cui sopra consentono di identificare con certezza la persona ritratta in tutte le foto oggetto di investigazione in MM.

Egli è stato identificato da personale della locale Squadra Mobile nell'ambito delle indagini relative all'uccisione di Carlo GIULIANI e presso la sua abitazione sono stati trovati una maglietta ed un paio di pantaloni in tutto corrispondenti a quelli indossati nelle immagini dal soggetto investigato.

Come chiarito da ZAMPESE i particolari della figura e dell'abbigliamento del soggetto investigato ritornano costanti in tutte le immagini.

MM si è riconosciuto in tutte le immagini oggetto di contestazione, tranne che in una, risulta avere un tatuaggio sulla spalla destra come mostrato dalle foto.

Infine, egli si presentò spontaneamente al P.M. in data 30/8/2001 proprio per chiarire la sua partecipazione ai fatti.

30.5 Sulla base degli elementi di prova acquisiti, il Collegio ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i fatti ascrittigli, salva la diversa qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 55 e la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 58.

Egli compare per la prima volta nelle immagini in Via D'Invrea durante la prima reazione dei manifestanti.

Lo si nota, con i particolari dell'abbigliamento già descritti, mentre insieme ad un altro spinge un cassonetto verso l'incrocio con Via Casaregis.

Quindi lo si vede contrapporsi ai blindati in Via Casaregis e poi sale sul cofano di un'auto per osservare gli scontri.

Al passaggio di uno di questi mezzi si vede. MM colpirne più volte il fianco con un grosso corpo contundente e poi allontanarsi.

Poi i manifestanti, tra i quali l'imputato, avanzano lungo Via Casaregis, Via Tolemaide (dove si vede MM lanciare un oggetto), fino allo slargo di Corso Torino.

Qui MM si vede avvicinarsi due volte al blindato in panne mentre è in corso la sassaiola contro di esso e l'equipaggio si trova ancora a bordo.

Le foto mostrano come contro il veicolo venga lanciato anche un estintore dal quale fuoriesce una nuvola di polvere.

L'imputato poi si trova sul lato del blindato mentre sullo sfondo si vedono i veicoli dei Carabinieri attestati nel tratto alberato di Corso Torino.

MM si vede a fianco della portiera anteriore destra del blindato anche in fotografie ritratte con direzione da mare verso monte.

Quindi vi è il tentativo di rovesciare il blindato al quale partecipa anche MM che spinge dal lato destro, lo stesso dove agisce il coimputato DAAF.

Altra immagine ritrae MM mentre spinge il veicolo.

In questa fase avviene anche il saccheggio del mezzo militare.

Poi MM si sposta verso mare e, insieme ad altri, fronteggia gli Agenti nel tratto alberato di Corso Torino, dapprima lo si vede con in mano una grossa pietra che nelle immagini successive non si nota più.

In altra immagine MM appare tra le barricate erette in quel punto.

Poi il blindato viene incendiato e MM si trova all'altezza dell'attraversamento pedonale all'angolo con Via Tolemaide.

MM si rivede durante gli scontri in Corso Gastaldi, munito di una grossa trave o di sassi o mentre spinge un bidone.

Quindi l'imputato partecipa all'assalto al DEFENDER in Piazza Alimonda.

Egli si posiziona sul fianco destro del veicolo che colpisce ripetutamente con una trave di legno, proprio negli istanti in cui Carlo GIULIANI raccoglie da terra l'estintore e nel riquadro del finestrino posteriore del veicolo si vede la mano con la pistola di Mario PLACANICA.

Da altra immagine si vede come il finestrino davanti alla trave usata da MM sia completamente spalancato e non costituisca ostacolo ai colpi.

MM tiene la trave contro il veicolo anche quando si volta un momento prima dello sparo.

Gli elementi di prova di cui sopra dimostrano la diretta partecipazione di MM ai diversi fatti di danneggiamento a lui contestati al capo 55, sia nei confronti dell'arredo urbano, sia nei confronti dei veicoli dell'Arma dei Carabinieri in Via Casaregis e in Corso Torino ed in particolare ai danni del blindato in panne e poi del DEFENDER.

Nonostante egli abbia affermato di non aver neppure toccato il blindato rimasto in panne in Corso Torino deve riconoscersi come le numerose immagini non solo documentano la sua estrema vicinanza ad esso nei momenti in cui il suo personale si trovava ancora sul veicolo e altri Carabinieri cercavano di avvicinarsi, ma anche in seguito durante il tentativo di ribaltamento e poi l'incendio del veicolo.

Anzi risulta come MM abbia preso parte attiva al tentativo di ribaltamento del mezzo spingendolo con gli altri sul suo lato destro.

I rimanenti fatti di danneggiamento sono stati ammessi dall'imputato.

Egli va ritenuto responsabile anche dei fatti di resistenza aggravata contestati a cominciare dal momento in cui i manifestanti si affacciarono sullo slargo di Corso Torino inseguendo i Carabinieri in ritirata, quindi assalirono i militari rimasti sul blindato in panne e infine si contrapposero alle Forze dell'Ordine sia nel tratto alberato di Corso Torino sia in Corso Gastaldi e Via Tolemaide.

L'imputato risulta ripreso mentre partecipa a ciascuna di queste attività.

Per le condotte precedenti invece deve trovare applicazione anche nei confronti di questo imputato la causa di giustificazione di cui al D. Lgs. Lgt. 288/1944.

MM è certamente autore diretto e volontario dei reati commessi in occasione dell'assalto al DEFENDER in Piazza Alimonda.

La difesa ha sostenuto che l'imputato volontariamente desistette da quelle condotte, ma questa tesi non può trovare accoglimento perché nelle immagini lo si vede tenere saldamente in mano la trave anche quando sta voltandosi, mostrando così di non volerla lasciare e perché lo stesso ha dichiarato di essersi allontanato solo a seguito dell'avviso dato da un vicino che qualcuno aveva sparato.

Non si trattò pertanto di desistenza volontaria ma di allontanamento a fronte di un intervento armato di un militare.

A dibattimento l'imputato ha sostenuto di non aver colpito nessuno all'interno del veicolo, ma in ciò ha contraddetto una dichiarazione resa in fase di indagini preliminari che, tramite la contestazione compiuta dal P.M., appare pienamente utilizzabile ai sensi dell'art. 503 comma 5 c.p.p.

Si tratta di dichiarazioni munite di un requisito imprescindibile di attendibilità quali la precisione circa la direzione e l'effetto del colpo ("vidi per un attimo il volto del Carabiniere che era posizionato nella mia direzione e ne colpì la sagoma, poi lo vidi accucciarsi").

Esse sono state rese a poca distanza dai fatti, quindi a ricordo ancora fresco e sono seguite immediatamente dalla menzione delle frasi di minaccia profferite dagli aggressori contro i militari, particolare quest'ultimo che a seguito di contestazione l'imputato ha confermato.

Non pare potersi accedere alla diversa spiegazione del MM che ha asserito di avere reso quelle prime dichiarazioni in stato di confusione e di timore di essere arrestato, perché in quell'occasione si presentava spontaneamente al P.M., senza cioè alcun vincolo di costrizione e a distanza di poco più di un mese dall'episodio, quindi sembra aver avuto tutto il tempo necessario per prepararsi adeguatamente.

Le dichiarazioni rese spontaneamente devono pertanto essere ritenute un'ammissione del tutto attendibile.

La condotta compiuta fu certamente volontaria e, per il mezzo usato, molto pericolosa per l'incolumità dei militari.

I colpi infatti erano diretti alla testa dei Carabinieri che sul veicolo si trovavano necessariamente seduti.

Il contesto generale, la pluralità di persone che assaliva con armi improprie tre militari fermo su di un veicolo bloccato lontano dai colleghi, la volontà di arrecare grave danno fisico resa palese dalle minacce di morte pronunciate dagli aggressori sono tutti elementi che rendono evidente l'estrema gravità della condotta di chi, come MM, prese parte a questo episodio.

Egli ha dichiarato di aver agito in quel modo perché aveva perso la testa a causa delle troppe ingiustizie subite e perché doveva difendersi.

Si deve osservare, invece, come nell'episodio di Piazza Alimonda quei militari non avevano compiuto alcuna "ingiustizia" o atto arbitrario, non si erano mostrati per nulla offensivi (due di essi dovevano essere trasportati in ospedale) ed anzi erano in condizione di doversi difendere da un'aggressione.

La condotta dell'imputato non trova pertanto giustificazione.